

Bruxelles, 5 dicembre 2025  
(OR. en)

16348/25

---

---

**Fascicolo interistituzionale:  
2025/0381 (COD)**

---

---

**EF 400  
ECOFIN 1675  
CODEC 2036**

## **PROPOSTA**

---

Origine:	Segretaria generale della Commissione europea, firmato da Martine DEPREZ, direttrice
Data:	4 dicembre 2025
Destinatario:	Thérèse BLANCHET, segretaria generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. Comm.:	COM(2025) 941 final
Oggetto:	Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO concernente il carattere definitivo del regolamento, che abroga la direttiva 98/26/CE e modifica la direttiva 2002/47/CE relativa ai contratti di garanzia finanziaria

---

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento COM(2025) 941 final.

---

All.: COM(2025) 941 final



Bruxelles, 4.12.2025  
COM(2025) 941 final

2025/0381 (COD)

Proposta di

**REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO**

**concernente il carattere definitivo del regolamento, che abroga la direttiva 98/26/CE e  
modifica la direttiva 2002/47/CE relativa ai contratti di garanzia finanziaria**

{SEC(2025) 943 final} - {SWD(2025) 943 final} - {SWD(2025) 944 final}

(Testo rilevante ai fini del SEE)

## RELAZIONE

### 1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

- **Motivi e obiettivi della proposta**

Il tema centrale di questo mandato della Commissione europea è la creazione di un'economia europea competitiva. La bussola per la competitività ci offre la visione dell'Europa come potenza economica, destinazione attraente per gli investimenti attraente e centro produttivo. L'Unione del risparmio e degli investimenti è uno dei cinque attivatori trasversali della bussola.

L'Europa deve far fronte a un vasto fabbisogno di investimenti in settori strategici quali la difesa, lo spazio, le biotecnologie, le tecnologie pulite e l'intelligenza artificiale. Troppo spesso l'assenza di capitale di rischio sufficiente costringe gli innovatori a fare affidamento su investitori stranieri o a trasferirsi all'estero. Quando ciò accade, l'Europa perde non solo imprese, ma anche, indirettamente, posti di lavoro, capacità innovativa e la possibilità di creare e mantenere un vantaggio competitivo nei settori economici del futuro.

La necessità di agire con urgenza è stata ampiamente riconosciuta al più alto livello politico. Nel 2024, su richiesta rispettivamente del Consiglio europeo e del presidente della Commissione europea, Enrico Letta e Mario Draghi hanno presentato relazioni fondamentali, ciascuna delle quali raccomandava misure volte a migliorare l'integrazione dei mercati dei capitali e la vigilanza efficiente in modo da ripristinare la competitività dell'economia dell'UE e rispondere alle sfide geopolitiche che essa si trova ad affrontare. Inoltre l'Eurogruppo e il Consiglio europeo hanno anche esortato a compiere progressi per creare mercati europei dei capitali realmente integrati, accessibili a tutti i cittadini e a tutte le imprese in tutta l'Unione. Si tratta di un obiettivo condiviso da tutte le istituzioni europee, che gode di un ampio sostegno in tutte le capitali europee.

Il Vertice euro del marzo 2025 ha sottolineato l'urgenza e la responsabilità condivisa di compiere rapidi progressi nella creazione dell'Unione del risparmio e degli investimenti. Il Parlamento europeo ha sostenuto che l'integrazione dei mercati dei capitali è un pilastro necessario della strategia di investimento dell'Unione e appoggia l'intenzione della Commissione di proporre misure volte a rafforzare gli strumenti di convergenza in materia di vigilanza e a conseguire una vigilanza diretta più unificata dei mercati dei capitali. Anche la Banca centrale europea (BCE) ha espresso il proprio sostegno al progetto.

Al di fuori dell'Europa, organizzazioni internazionali quali il Fondo monetario internazionale (FMI) e l'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici (OCSE) hanno chiesto di intervenire per affrontare gli ostacoli che ancora si frappongono all'integrazione dei mercati finanziari dell'UE. L'interconnessione dei mercati finanziari nazionali in tutta l'UE apporta vantaggi chiari e tangibili. Sblocca i flussi transfrontalieri di capitali, rendendo gli investimenti più efficienti, aumentando nel contempo la liquidità e riducendo i costi per le imprese e gli investitori. Rafforza la resilienza finanziaria ripartendo i rischi su un insieme più ampio di strumenti e mercati e stimola l'innovazione e la concorrenza, portando a prodotti e servizi migliori per i cittadini.

Per sostenere gli obiettivi dell'Unione del risparmio e degli investimenti, la presente proposta invita a convertire la direttiva 98/26/CE (direttiva sul carattere definitivo del regolamento o SFD) in un regolamento. La SFD, adottata nel 1998, mira a ridurre il rischio sistemico nei sistemi di pagamento e nei sistemi di regolamento titoli all'interno dell'UE garantendo il

carattere definitivo e l'irrevocabilità degli ordini di trasferimento una volta immessi in un sistema designato, anche in caso di insolvenza di un partecipante. Essa garantisce la certezza del diritto per quanto riguarda i tempi e l'applicabilità degli accordi di regolamento e di netting e dei contratti di garanzia, salvaguardando in tal modo il corretto funzionamento dei mercati finanziari. La SFD stabilisce inoltre norme comuni per la designazione dei sistemi e la protezione delle garanzie fornite in relazione alla partecipazione a tali sistemi e chiarisce quale legge si applica in talune operazioni transfrontaliere. Sebbene il suo ambito di applicazione sia limitato ai sistemi disciplinati dal diritto di uno Stato membro, gli Stati membri possono estendere tutele analoghe a quelle previste dalla SFD ai soggetti nazionali che partecipano ai sistemi di paesi terzi.

Dalla sua adozione nel 1998, la SFD è stata modificata sei volte per rispecchiare l'evoluzione della struttura dei mercati finanziari dell'UE. La prima modifica<sup>1</sup>, nel 2009, ha esteso le tutele del carattere definitivo del regolamento ai crediti e ai collegamenti tra i sistemi di pagamento e i sistemi di regolamento titoli. La seconda<sup>2</sup>, introdotta nel 2010, ha allineato la direttiva<sup>3</sup> alla creazione delle autorità europee di vigilanza (AEV), chiarendo i ruoli delle autorità di vigilanza nazionali e dell'UE. La terza<sup>4</sup>, nel 2012, ha introdotto aggiornamenti per garantire la coerenza con il nuovo quadro dell'UE per le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni. La quarta<sup>5</sup>, nel 2014, ha adeguato le definizioni e i riferimenti per allineare la SFD al regime armonizzato di regolamento titoli dell'UE. La quinta<sup>6</sup>, nel 2019, ha perfezionato le disposizioni relative ai partecipanti di paesi terzi e all'interoperabilità dei sistemi per garantire la continuità in caso di risoluzione bancaria. Più di recente, nel 2024, la sesta modifica<sup>7</sup> ha ampliato la gamma dei partecipanti idonei per includere i prestatori di servizi di pagamento non bancari, modernizzando il quadro per tenere conto dei cambiamenti nell'infrastruttura di pagamento al dettaglio dell'UE.

Nel 2023 la Commissione ha pubblicato una relazione sul riesame della direttiva sul carattere definitivo del regolamento. All'epoca la relazione concludeva che la SFD funzionava bene e che non era necessaria alcuna revisione sostanziale. La Commissione ha tuttavia rilevato l'impatto delle nuove tecnologie, la mancanza di certezza del diritto che genera costi

---

<sup>1</sup> Cfr. la direttiva 2009/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, che modifica la direttiva 98/26/CE concernente il carattere definitivo del regolamento nei sistemi di pagamento e nei sistemi di regolamento titoli e la direttiva 2002/47/CE relativa ai contratti di garanzia finanziaria per quanto riguarda i sistemi connessi e i crediti (Testo rilevante ai fini del SEE); GU L 146 del 10.6.2009, pag. 37, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/2009/44/oj>.

<sup>2</sup> Cfr. la direttiva 2010/78/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, recante modifica delle direttive 98/26/CE, 2002/87/CE, 2003/6/CE, 2003/41/CE, 2003/71/CE, 2004/39/CE, 2004/109/CE, 2005/60/CE, 2006/48/CE, 2006/49/CE e 2009/65/CE per quanto riguarda i poteri dell'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), dell'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali) e dell'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati) (Testo rilevante ai fini del SEE); GU L 331 del 15.12.2010, pag. 120, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/2010/78/oj>.

<sup>3</sup> Cfr. la direttiva 2010/78/UE.

<sup>4</sup> Cfr. le relative modifiche introdotte dal regolamento (UE) n. 648/2012 (regolamento sulle infrastrutture del mercato europeo o EMIR).

<sup>5</sup> Cfr. le relative modifiche introdotte dal regolamento (UE) n. 909/2014 (regolamento sui depositari centrali di titoli o CSDR).

<sup>6</sup> Cfr. le relative modifiche introdotte dalla direttiva (UE) 2019/879 (seconda direttiva sul risanamento e la risoluzione delle banche o BRRD II).

<sup>7</sup> Cfr. le relative modifiche introdotte dal regolamento (UE) 2024/886 (regolamento sui pagamenti istantanei).

aggiuntivi per i partecipanti al mercato e le differenze nel recepimento delle disposizioni della SFD da parte degli Stati membri, che creano difficoltà e costi nelle situazioni transfrontaliere.

La SFD ha in ogni caso svolto un ruolo centrale nel garantire la stabilità e la certezza del diritto per i sistemi di pagamento e di regolamento titoli nell'UE, proteggendo gli ordini di trasferimento e gli accordi di netting dagli effetti dell'insolvenza. Tuttavia il suo recepimento a livello nazionale ha dato luogo a divergenze significative che ne compromettono l'efficacia nel promuovere un panorama europeo della post-negoziato coerente e integrato. Gli Stati membri hanno adottato approcci diversi alla designazione dei sistemi, creando incoerenze nella portata della protezione a disposizione dei partecipanti. Analogamente, le definizioni e il trattamento dei partecipanti e dei partecipanti indiretti variano notevolmente, generando incertezza su chi benefici delle tutele del carattere definitivo del regolamento. Vi sono inoltre differenze nei tipi di titoli ammissibili alla protezione: alcune giurisdizioni applicano interpretazioni ristrette che limitano la copertura, mentre altre adottano criteri più ampi.

Ulteriori incoerenze riguardano il momento della definitività del regolamento: gli Stati membri differiscono quanto alla definizione del momento esatto in cui gli ordini di trasferimento diventano irrevocabili e protetti dalle procedure d'insolvenza, una questione particolarmente problematica per i regolamenti transfrontalieri che coinvolgono più sistemi. Norme divergenti in materia di conflitto di leggi e il trattamento dei soggetti dell'UE che partecipano ai sistemi di paesi terzi complicano ulteriormente la questione, creando incertezza sul regime giuridico che disciplina il carattere definitivo nelle operazioni multigiurisdizionali. Inoltre le pratiche di designazione e i livelli di trasparenza variano da uno Stato membro all'altro: alcuni forniscono informazioni pubbliche limitate sui sistemi designati e sui loro partecipanti, ostacolando la chiarezza giuridica e la fiducia del mercato. Tali divergenze indeboliscono collettivamente l'intento di armonizzazione della SFD, introducono rischi giuridici e operativi per il regolamento transfrontaliero e ostacolano l'efficienza e l'integrazione dei mercati finanziari dell'UE. Inoltre sia la SFD che le relative disposizioni della direttiva 2002/47/CE (direttiva sui contratti di garanzia finanziaria o FCD) non sono pienamente neutrali dal punto di vista tecnologico, in quanto le loro norme sono state redatte tenendo conto dei sistemi tradizionali basati su conti. Ciò crea incertezza giuridica per l'uso della tecnologia a registro distribuito (DLT) e delle forme tokenizzate di contante o titoli, che potrebbero non rientrare chiaramente nelle definizioni esistenti di "ordini di trasferimento", "titoli" o "sistemi di regolamento", limitando in tal modo l'innovazione e la coerenza nella loro applicazione.

Convertendo la SFD in un regolamento e aggiornando le definizioni dei concetti chiave si rafforzerebbero la certezza del diritto, la coerenza e l'integrazione dei mercati in tutta l'UE. Il regolamento mira inoltre a garantire una sufficiente neutralità tecnologica per contribuire a sostenere l'attuazione di nuove tecnologie, come la DLT, al fine di introdurre soluzioni efficienti sul mercato, garantendo nel contempo che i rischi siano adeguatamente attenuati. Un'ulteriore armonizzazione sarebbe altresì in linea con iniziative più ampie dell'UE quali l'Unione dei mercati dei capitali e l'Unione del risparmio e degli investimenti, promuovendo la fiducia degli investitori e migliorando la resilienza e la competitività dell'ecosistema post-negoziato.

- **Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato**

La proposta converte la SFD in un regolamento (regolamento sul carattere definitivo del regolamento o SFR). Per conseguire tale obiettivo, definisce in modo più preciso le questioni relative alle tutele concesse dalla SFD al fine di realizzare un approccio armonizzato in tutta l'UE. Ciò riguarda in particolare: i) la certezza del diritto per l'innovazione digitale; ii) le

norme in materia di conflitto di leggi; iii) la partecipazione di soggetti dell'UE ai sistemi di paesi terzi; iv) la gamma dei partecipanti; v) l'ambito di applicazione dei titoli ammissibili; vi) pratiche di designazione per i sistemi dell'UE; vii) la trasparenza; e viii) i momenti della definitività del regolamento.

Poiché il pagamento e il regolamento delle operazioni su titoli sono al centro dei mercati dei capitali, le modifiche legislative proposte contribuirebbero allo sviluppo di un panorama della post-negoiazione più sicuro ed efficiente nell'UE, in linea con gli obiettivi dell'Unione del risparmio e degli investimenti. Inoltre l'SFR, chiarendo le definizioni e l'ambito di applicazione in relazione alle disposizioni ivi contenute, sosterrrebbe l'innovazione e l'adozione di nuove tecnologie. Nel complesso l'SFR ridurrebbe il rischio sistemico associato alla partecipazione ai sistemi di pagamento e di regolamento titoli, e in particolare il rischio legato all'insolvenza di un partecipante a tali sistemi. Il buon funzionamento dei sistemi di pagamento e dei sistemi di regolamento titoli, come quelli gestiti dai depositari centrali di titoli (CSD), garantisce che i pagamenti e le operazioni su titoli possano essere effettuati in modo sicuro e certo. Si tratta di una base importante per il settore finanziario e quindi per l'Unione del risparmio e degli investimenti. In tal modo l'SFR si affianca ad altri regolamenti che costituiscono il contesto post-negoiazione, ossia il CSDR, la FCD e l'EMIR.

- **Coerenza con le altre normative dell'Unione**

L'iniziativa mira a integrare l'ampia agenda della Commissione volta a rendere i mercati dei capitali dell'UE più competitivi e resilienti. Un contesto post-negoiazione competitivo ed efficiente, di cui i sistemi di regolamento e di pagamento sono una caratteristica fondamentale, è un elemento essenziale per conseguire gli obiettivi dell'Unione del risparmio e degli investimenti. Un mercato dei capitali pienamente funzionante e integrato consentirà all'economia dell'UE di crescere in modo sostenibile e di essere più competitiva, in linea con le priorità strategiche della Commissione, in particolare la realizzazione di condizioni adatte per la creazione di posti di lavoro, per gli investimenti e per la crescita.

## **2. BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ**

- **Base giuridica**

L'articolo 114 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) conferisce al Parlamento europeo e al Consiglio la competenza di adottare le misure relative al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri che riguardano l'instaurazione e il funzionamento del mercato interno. L'articolo 114 TFUE consente all'UE di adottare misure intese non solo a eliminare gli attuali ostacoli all'esercizio delle libertà fondamentali, ma anche a prevenire l'insorgere di tali ostacoli, compresi quelli che rendono difficile per gli operatori economici, investitori inclusi, sfruttare appieno i vantaggi del mercato interno.

Attualmente soluzioni efficaci per garantire la prestazione transfrontaliera di servizi in questi settori sono assenti oppure sono ostacolate dalla diversità delle norme nazionali di attuazione degli atti giuridici dell'UE. Inoltre le norme dell'UE devono essere aggiornate per facilitare in modo più efficace la fornitura di servizi finanziari utilizzando nuove tecnologie, in particolare la DLT, che possono migliorare ulteriormente l'efficienza dei mercati dei capitali. Le divergenze nel recepimento della SFD da parte degli Stati membri aggravano tali problemi.

La presente proposta sostiene il funzionamento corretto e sicuro del mercato unico, tutela la concorrenza e preserva gli incentivi all'innovazione. Pertanto la base giuridica pertinente è l'articolo 114 TFUE.

- **Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)**

In virtù del principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5, paragrafo 3, TFUE, l'Unione interviene soltanto se e in quanto gli obiettivi dell'azione prevista non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri, ma possono, a motivo della portata degli effetti delle azioni in questione, essere conseguiti meglio a livello di Unione.

La SFD mira a ridurre il rischio sistemico derivante dall'insolvenza dei partecipanti ai sistemi di pagamento e di regolamento titoli. A tal fine prevede tutele per l'irrevocabilità e il carattere definitivo degli ordini di trasferimento immessi in un sistema di pagamento o di regolamento. Il recepimento della SFD è stato lasciato agli Stati membri, con conseguenti divergenze di applicazione e interpretazione tra i sistemi di regolamento e di pagamento designati nell'UE. Ciò crea attriti nelle operazioni transfrontaliere e compromette l'integrazione dei mercati dei capitali dell'UE.

La conversione della SFD in un regolamento consentirà un approccio più coerente e omogeneo in tutta l'UE.

- **Proporzionalità**

La proposta di convertire la SFD in un regolamento, unitamente alle modifiche mirate delle sue disposizioni sostanziali, dovrebbe essere considerata proporzionata e necessaria per contribuire al conseguimento degli obiettivi dell'Unione del risparmio e degli investimenti. La frammentazione e le divergenze nell'applicazione delle norme sul carattere definitivo del regolamento nei vari Stati membri costituiscono da tempo un ostacolo all'attività finanziaria transfrontaliera. Le divergenze nel recepimento di definizioni e concetti chiave e le pratiche nazionali incoerenti nella designazione dei sistemi e nella determinazione del momento della definitività creano incertezza giuridica e un ulteriore rischio operativo e giuridico nelle operazioni transfrontaliere. Un regolamento armonizzerebbe direttamente tali norme, garantendo un'applicazione coerente in tutta l'Unione e agevolando operazioni finanziarie più fluide e prevedibili. In tal modo la proposta sostiene uno degli obiettivi fondamentali dell'Unione del risparmio e degli investimenti, ossia un mercato unico del risparmio e degli investimenti più integrato ed efficiente.

La scelta del regolamento come atto giuridico in cui inserire le disposizioni sul carattere definitivo del regolamento consentirebbe di non imporre oneri sproporzionati ai partecipanti al mercato o alle autorità. Un regolamento eliminerebbe peraltro la duplicazione degli sforzi giuridici e di conformità che attualmente derivano dalla necessità di orientarsi tra 27 diversi testi di recepimento e interpretazioni della SFD. L'uniformità giuridica conseguita attraverso un regolamento sul carattere definitivo del regolamento semplificherebbe la partecipazione a più sistemi, ridurrebbe i costi legati alla dovuta diligenza giuridica e rafforzerebbe la certezza del diritto, in particolare nelle situazioni transfrontaliere e in caso di partecipazione ai sistemi di paesi terzi. Infine le modifiche volte a garantire la neutralità tecnologica consentirebbero una maggiore certezza del diritto nel caso in cui i sistemi e le attività si avvalgano delle nuove tecnologie, riducendo la necessità di costose attività giuridiche per garantire la conformità normativa.

- **Scelta dell'atto giuridico**

La SFD consente il recepimento a livello nazionale, il che ha portato a interpretazioni e applicazioni divergenti tra gli Stati membri, in particolare per quanto riguarda la designazione dei sistemi, la portata della protezione delle garanzie e il trattamento dei partecipanti transfrontalieri. Gli approcci nazionali divergenti causano incertezza giuridica, impediscono l'integrazione dei mercati e ostacolano le operazioni transfrontaliere. Un regolamento sarebbe direttamente applicabile, eliminando tali discrepanze e garantendo che le stesse norme si applichino in modo uniforme in tutta l'Unione. Ciò ridurrebbe il rischio giuridico e la complessità per i partecipanti al mercato che operano in più giurisdizioni e sosterebbe un regolamento transfrontaliero più efficiente e l'interoperabilità tra i sistemi. È pertanto opportuno e necessario abrogare la SFD e sostituirla con un regolamento.

### **3. RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO**

- **Valutazioni ex post / Vaglio di adeguatezza della legislazione vigente**

Nel 2023 la Commissione ha pubblicato un riesame<sup>8</sup> del carattere definitivo del regolamento nei sistemi di pagamento e nei sistemi di regolamento titoli, compresa l'applicazione agli enti nazionali che partecipano ai sistemi di paesi terzi. Sebbene dal riesame sia emerso che la SFD funzionava bene e che non sembrava essere giustificato alcun riesame sostanziale, è stato anche sottolineato che gli impatti delle nuove tecnologie e la mancanza di certezza del diritto in alcuni settori comportavano potenziali costi aggiuntivi per i partecipanti ai mercati finanziari. È stato inoltre osservato che un livello di armonizzazione inferiore lascia agli Stati membri un potere discrezionale significativo in materia di recepimento e attuazione, creando in tal modo difficoltà nelle situazioni transfrontaliere.

- **Consultazioni dei portatori di interessi**

La Commissione ha consultato i portatori di interessi durante tutto il processo di elaborazione della presente proposta; in particolare:

- tra il 12 febbraio 2021 e il 7 maggio 2021 è stata organizzata una consultazione pubblica<sup>9</sup> sul funzionamento della SFD. Alla consultazione mirata hanno risposto 72 portatori di interessi. Molti rispondenti hanno sollevato la questione della mancanza di armonizzazione e di certezza del diritto per quanto riguarda le modalità di applicazione delle norme degli Stati membri in materia di insolvenza ai partecipanti dell'UE ai sistemi di paesi terzi. È stato inoltre raggiunto un accordo generale sull'aggiunta dei CSD all'elenco dei partecipanti (diretti) idonei ai sistemi disciplinati dal diritto di uno Stato membro;

---

<sup>8</sup> Relazione della Commissione concernente il riesame del carattere definitivo del regolamento nei sistemi di pagamento e nei sistemi di regolamento titoli, compresa l'applicazione agli enti nazionali che partecipano ai sistemi di paesi terzi, e dei contratti di garanzia finanziaria a norma delle direttive 98/26/CE e 2002/47/CE (COM(2023) 345 final).

<sup>9</sup> "Summary report of the targeted consultation on the review of the Directive on settlement finality in payment and securities settlement systems, 12 February 2021 - 7 May 2021". Cfr.: [https://finance.ec.europa.eu/system/files/2023-06/2021-settlement-finality-review-summary-of-responses\\_en\\_0.pdf](https://finance.ec.europa.eu/system/files/2023-06/2021-settlement-finality-review-summary-of-responses_en_0.pdf).

- il 26 settembre 2024 si è tenuto un seminario con i portatori di interessi<sup>10</sup> sull'individuazione e l'eliminazione degli ostacoli all'integrazione delle infrastrutture di mercato e all'espansione dei fondi di investimento nell'UE. L'evento ha ospitato una tavola rotonda sulla post-negoziato in cui sono stati esaminati i potenziali benefici e le sfide del consolidamento della post-negoziato, nonché il panorama normativo;
- tra il 15 aprile 2025 e il 10 giugno 2025 è stata organizzata una consultazione pubblica<sup>11</sup> sull'integrazione dei mercati dei capitali dell'UE. Per quanto riguarda la SFD, alcuni rispondenti hanno ritenuto che la direttiva funzionasse bene e che non fossero necessarie modifiche, ad eccezione di alcuni chiarimenti in merito alla sua applicazione ai sistemi basati sulla DLT. Tuttavia altri si sono espressi a favore della conversione della SFD in un regolamento per affrontare l'attuazione incoerente della direttiva in tutta l'UE. I rispondenti hanno inoltre sottolineato la necessità di orientamenti più chiari sulle norme in materia di conflitto di leggi, nonché l'esigenza di affrontare l'incertezza legata alla protezione dei partecipanti indiretti e all'estensione di tale tutela ai partecipanti ai sistemi di paesi terzi e ai sistemi basati sulla DLT. Diversi rispondenti hanno osservato che l'attuale quadro della SFD è troppo ristretto e che sarebbe utile un approccio più globale (ad esempio ampliando la gamma dei partecipanti idonei). Alcuni rispondenti hanno suggerito che la protezione della SFD dovrebbe essere estesa alle operazioni relative a qualsiasi attività, non solo al contante e ai titoli, e che la definizione di "sistema" dovrebbe essere ampliata per includere più tipi di sistemi. Alcuni rispondenti hanno inoltre indicato che le informazioni su ciascun sistema designato dovrebbero essere pubblicate in modo da armonizzare i momenti della definitività del regolamento nell'ambito della SFD e che nella FCD dovrebbero essere fornite definizioni più chiare di "garanzia" e "garanzia finanziaria". Oltre la metà dei rispondenti ha menzionato il disallineamento di tali definizioni da come fonte di complessità per una gestione efficiente delle garanzie.
- **Assunzione e uso di perizie**

Nell'elaborare la proposta la Commissione si è basata su consulenze e dati esterni provenienti dalle seguenti fonti:

- una relazione<sup>12</sup> sugli ostacoli che ancora si frappongono all'integrazione nei servizi di post-negoziato dei titoli, pubblicata nel settembre 2025 dal gruppo consultivo sulle infrastrutture di mercato per titoli e garanzie (AMI-SeCo)<sup>13</sup>. Nella relazione si osserva che, sebbene le misure normative dell'UE abbiano eliminato gli ostacoli (comprese le questioni relative al carattere definitivo), permangono attriti dovuti alle diverse attuazioni o interpretazioni nazionali;

<sup>10</sup> Per una sintesi dell'evento si veda: [https://finance.ec.europa.eu/events/roundtables-consolidation-identifying-and-addressing-barriers-integration-market-infrastructure-and-2024-09-26\\_en?prefLang=it](https://finance.ec.europa.eu/events/roundtables-consolidation-identifying-and-addressing-barriers-integration-market-infrastructure-and-2024-09-26_en?prefLang=it).

<sup>11</sup> Per un elenco completo dei contributi, consultare il sito: [https://finance.ec.europa.eu/regulation-and-supervision/consultations-0/targeted-consultation-integration-eu-capital-markets-2025\\_en?prefLang=it](https://finance.ec.europa.eu/regulation-and-supervision/consultations-0/targeted-consultation-integration-eu-capital-markets-2025_en?prefLang=it).

<sup>12</sup> "Remaining barriers to integration in securities post-trade services — issues and recommendations", gruppo consultivo sulle infrastrutture di mercato per titoli e garanzie, settembre 2025. Cfr.: [https://www.ecb.europa.eu/press/intro/publications/pdf/ecb.amiseco202509\\_barriersmarketintegration\\_en.pdf](https://www.ecb.europa.eu/press/intro/publications/pdf/ecb.amiseco202509_barriersmarketintegration_en.pdf).

<sup>13</sup> L'AMI-SeCo è un gruppo consultivo che fornisce consulenza all'Eurosistema su questioni relative alla compensazione e al regolamento dei titoli e alla gestione delle garanzie. È presieduto dalla Banca centrale europea, con la Commissione europea in qualità di osservatore.

- uno studio sulla riduzione della frammentazione delle infrastrutture di post-negoziato in Europa, commissionato<sup>14</sup> dalla Commissione europea nel settembre 2024. Lo studio<sup>15</sup> si basava su informazioni e dati pubblicamente disponibili, ma comprendeva anche 98 interviste strutturate con 76 istituzioni di 21 paesi europei, tra cui infrastrutture dei mercati finanziari, partecipanti al mercato e organismi di vigilanza e politici. Nello studio si prende atto della definizione del carattere definitivo del regolamento come uno dei settori in cui le divergenze tra gli Stati membri nell'interpretazione e nell'attuazione costituiscono un ostacolo all'integrazione dei mercati dei capitali. Si raccomanda inoltre di convertire la SFD in un regolamento, in quanto ciò garantirebbe l'applicazione uniforme delle norme sul carattere definitivo del regolamento, ridurrebbe il rischio giuridico e rafforzerebbe la base di infrastrutture di mercato interoperabili e consolidate.

- **Valutazione d'impatto**

La proposta è sostenuta da una valutazione d'impatto, in particolare l'allegato settoriale sulla post-negoziato (allegato 8) della valutazione d'impatto che accompagna l'iniziativa sull'integrazione e la vigilanza dei mercati dei capitali dell'UE.

Per quanto riguarda le potenziali modifiche della SFD, la valutazione d'impatto ha preso in considerazione tre opzioni:

- opzione 1 — astenersi da qualsiasi intervento;
- opzione 2 — riesame completo della SFD per migliorare il funzionamento delle infrastrutture di mercato;
- opzione 3 — riesame approfondito della SFD per imporre un mercato integrato.

L'opzione 2 e l'opzione 3 presuppongono che la SFD sia convertita in un regolamento. Le opzioni differiscono tuttavia per quanto riguarda la portata delle tutele che sarebbero concesse dall'SFR. Le modalità che costituiscono l'opzione 2 e l'opzione 3 sono illustrate di seguito:

	<b>Opzione 2</b>	<b>Opzione 3</b>
<b>Certezza del diritto per l'innovazione digitale</b>	Modifiche delle definizioni e dei concetti, ossia "sistema", "partecipante" ed "ente", per renderli compatibili con la DLT e consentire così a determinati sistemi basati sulla DLT di beneficiare delle tutele del carattere definitivo del regolamento.	Tutte le disposizioni dell'opzione 2, oltre all'estensione della certezza del diritto ad altri aspetti della detenzione di titoli, nonché all'ulteriore armonizzazione della designazione dei sistemi laddove questi siano gestiti utilizzando la DLT.

<sup>14</sup> Per la descrizione dello studio, cfr. il bando di gara 364479-2024 pubblicato nella GU S 119/2024 del 20 giugno 2024.

<sup>15</sup> "Study on consolidation and reducing fragmentation in trading and post-trade infrastructures in Europe", Bourse Consult & Civitta (di prossima pubblicazione).

<b>Norme applicabili in materia di conflitto di leggi</b>	Chiarire le norme in materia di conflitto di leggi esistenti nella SFD in modo che possano essere applicate direttamente, anche nel contesto dei sistemi basati sulla DLT e dei titoli tokenizzati.	La norma applicabile in materia di conflitto di interessi sarebbe disciplinata dalla convenzione dell'Aia sulla legge applicabile a taluni diritti su titoli detenuti presso un intermediario.
<b>Partecipazione di soggetti dell'UE ai sistemi di paesi terzi</b>	Prescrizioni armonizzate per la registrazione dei sistemi di paesi terzi e introduzione di un punto di accesso centrale (ESMA <sup>16</sup> e ABE <sup>17</sup> ). Gli enti creditizi dell'UE, le imprese di investimento, le autorità pubbliche o le imprese assistite da garanzia pubblica che partecipano ai sistemi di paesi terzi registrati nell'UE beneficiano delle tutele del carattere definitivo del regolamento. La registrazione sarebbe effettuata dagli Stati membri per il rispettivo Stato membro. Nessuna registrazione a livello dell'UE.	Prescrizioni armonizzate per la registrazione dei sistemi di paesi terzi e punto di accesso centrale. La responsabilità della registrazione dei sistemi di paesi terzi spetterebbe all'ESMA (per i sistemi di regolamento titoli) e alla BCE / al SEBC <sup>18</sup> (per i sistemi di pagamento), il che porterebbe a una registrazione a livello dell'UE.
<b>Gamma dei partecipanti</b>	Estendere l'elenco dei partecipanti a un sistema a tutti i soggetti giuridici che soddisfano determinate condizioni nelle norme sul carattere definitivo del regolamento e nel corpus normativo del sistema.	Qualsiasi soggetto autorizzato dall'operatore di un sistema a partecipare al sistema sarebbe considerato un partecipante. Ciò richiederebbe modifiche ad altre normative, compreso il CSDR, per garantire l'allineamento.
<b>Gamma dei titoli ammissibili</b>	Una definizione comune di titoli ammissibili.	Gli operatori dei sistemi designati potrebbero scegliere gli strumenti da includere nelle tutele previste.

<sup>16</sup> Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati.

<sup>17</sup> Autorità bancaria europea.

<sup>18</sup> Sistema europeo di banche centrali.

<b>Pratiche di designazione per i sistemi dell'UE</b>	Prescrizioni armonizzate per la designazione dei sistemi da parte dell'UE e semplificazione delle pratiche di designazione, in particolare per quanto riguarda il tipo di informazioni da fornire in una notifica, i criteri di valutazione o i termini applicabili.	L'ESMA (per i sistemi di regolamento titoli) e la BCE / il SEBC (per i sistemi di pagamento) sarebbero responsabili della valutazione e della designazione dei sistemi dell'UE a livello dell'intera UE.
<b>Trasparenza</b>	Gli Stati membri dovrebbero fornire all'ESMA informazioni aggiornate sui sistemi dell'UE designati, che sarebbero messe a disposizione del pubblico. Sarebbe inoltre ampliata la portata delle informazioni da fornire nell'ambito dell'opzione 2.	Le informazioni sui sistemi designati ai sensi dell'SFR dovrebbero essere rese pubbliche in forma centralizzata. Vi sarebbe una comunicazione armonizzata all'ESMA, anche per quanto riguarda i sistemi designati, le norme e i partecipanti, nonché i sistemi di paesi terzi che beneficiano della protezione prevista per i partecipanti nazionali. L'ESMA concederebbe un accesso illimitato alle informazioni sulle procedure d'insolvenza nei confronti dei partecipanti a qualsiasi sistema dell'UE designato.
<b>Momenti della definitività del regolamento</b>	L'SFR determinerebbe i momenti dell'immissione in un sistema e dell'irrevocabilità degli ordini di trasferimento e, potenzialmente, il momento in cui l'esecuzione degli ordini di trasferimento diventa definitiva.	Tutti e tre i momenti della definitività del regolamento sarebbero armonizzati a livello dell'UE, in modo uniforme per tutti i tipi di sistemi.

La valutazione d'impatto ha concluso che l'opzione 2 è quella che meglio affronta gli ostacoli individuati, garantendo nel contempo la proporzionalità, l'efficacia e la coerenza delle soluzioni proposte. L'opzione di astenersi da qualsiasi intervento (opzione 1) non risolverebbe nessuno dei problemi individuati, lasciandoli invece alle iniziative dal basso verso l'alto del settore o degli Stati membri. Ciò non eliminerebbe gli ostacoli esistenti all'integrazione dei mercati, anzi le persistenti differenze nei recepimenti a livello nazionale genererebbero costi aggiuntivi per i partecipanti al mercato quando operano a livello transfrontaliero. Allo stesso tempo la valutazione d'impatto ha ritenuto che la flessibilità offerta dalla SFD nell'ambito dell'opzione 1, pur potendo contribuire ad attenuare la mancanza di armonizzazione / le differenze tra gli Stati membri nei quadri normativi in materia di diritto dell'insolvenza, diritto societario o diritto dei valori mobiliari, non compenserebbe i costi associati agli ostacoli esistenti all'integrazione dei mercati.

Nel caso sia dell'opzione 2 che dell'opzione 3, la conversione della SFD in un regolamento consentirebbe un approccio più coerente e omogeneo in tutta l'UE. Ciò potrebbe contribuire a ridurre la frammentazione e i costi associati. Inoltre garantirebbe l'applicazione uniforme delle norme sul carattere definitivo del regolamento, ridurrebbe il rischio giuridico e sosterebbe l'interoperabilità delle infrastrutture di mercato. Allo stesso tempo, la mancanza di normative sull'insolvenza armonizzate ridurrebbe l'impatto positivo dell'opzione 2 e dell'opzione 3.

La tabella seguente riassume i principali impatti, in termini di costi e benefici, individuati nella valutazione d'impatto:

	<b>Opzione 2</b>	<b>Opzione 3</b>
<b>Certeza del diritto per l'innovazione digitale</b>	Protezione uniforme del sistema, prevista dall'SFR, in caso di insolvenza dei partecipanti dell'UE indipendentemente dalla tecnologia, a condizione che siano soddisfatte tutte le prescrizioni dell'SFR. Riduzione dei costi di vigilanza. Promozione dell'innovazione attraverso la chiarezza nell'applicazione dell'SFR.	Le misure aggiuntive, ossia il riconoscimento esplicito dei token digitali o delle iscrizioni nei registri come aventi gli stessi diritti giuridici dei titoli tradizionali (o diritti comparabili), potenzialmente attraverso lo sviluppo di un quadro giuridico facoltativo a livello dell'UE per i titoli digitali (ossia un 28° regime), vanno oltre l'ambito di applicazione dell'SFR e meriterebbero di essere prese in considerazione nell'ambito delle riflessioni dell'Unione del risparmio e degli investimenti su un 28° regime, in linea con quanto suggerito dai portatori di interessi.
<b>Norme applicabili in materia di conflitto di leggi</b>	Maggiore certezza del diritto in caso di operazioni transfrontaliere su titoli. Risparmi per i partecipanti al mercato in termini di pareri giuridici e costi di conformità. Tali benefici si estenderebbero ai sistemi basati sulla DLT.	Maggiore certezza del diritto e minori costi di conformità. La frammentazione del mercato persisterebbe e inciderebbe negativamente sulla protezione complessiva del sistema. Ciò non favorirebbe l'integrazione e l'efficienza dei mercati.
<b>Partecipazione di soggetti dell'UE ai sistemi di paesi terzi</b>	Parità di condizioni. Minori costi per i partecipanti dell'UE relativi alle prescrizioni in materia di garanzie imposte dai sistemi di paesi terzi a cui partecipano.	Massima armonizzazione, facilità di conformità grazie ai poteri conferiti all'ESMA / all'ABE / al SEBC. Ciò richiederebbe un sostanziale aumento di risorse per tali soggetti, con conseguenti potenziali ritardi e costi.

<b>Gamma dei partecipanti</b>	Portata della protezione armonizzata in tutti gli Stati membri. Costi limitati agli Stati membri che devono modificare la loro legislazione, se necessario (qualora lo Stato membro intenda estendere la protezione oltre l'ambito di applicazione del regolamento).	Sostegno all'innovazione, ma minore certezza in merito alla partecipazione a un sistema. Frammentazione del mercato. Disparità di condizioni tra gli operatori dei sistemi basati sulla DLT e dei sistemi che non utilizzano la DLT.
<b>Gamma dei titoli ammissibili</b>	Riduzione della frammentazione del mercato e dei costi delle operazioni transfrontaliere. Costi limitati agli Stati membri che devono modificare la loro legislazione, se necessario (qualora lo Stato membro intenda estendere la protezione oltre l'ambito di applicazione del regolamento).	Sostegno all'innovazione, ma minore certezza in merito alla partecipazione a un sistema. Frammentazione del mercato. Disparità di condizioni tra gli operatori dei sistemi basati sulla DLT e dei sistemi che non utilizzano la DLT.
<b>Pratiche di designazione per i sistemi dell'UE</b>	Parità di condizioni, più facile regolamento transfrontaliero e minore frammentazione. Inoltre sostegno all'innovazione mediante l'estensione ai sistemi basati sulla DLT. Alcuni costi per gli Stati membri, in quanto dovrebbero adeguare i loro processi di designazione.	Massima armonizzazione possibile. Integrazione dei mercati. Costi e ritardi per l'ESMA / l'ABE / il SEBC per lo sviluppo delle competenze e delle infrastrutture necessarie.
<b>Trasparenza</b>	Riduzione della frammentazione del mercato, aumento della certezza del diritto e monitoraggio dei rischi più agevole. Maggiore fiducia nei sistemi designati, compresi i sistemi basati sulla DLT. Attività transfrontaliere, ulteriore integrazione dei mercati ed effetti di scala. Costi di pubblicazione delle informazioni supplementari limitati per gli operatori di sistemi, ma leggermente superiori per l'ESMA a causa dei controlli di qualità supplementari.	È improbabile che la trasparenza su elementi aggiuntivi apporti benefici ulteriori in termini di concorrenza, fiducia o gestione dei rischi.

<b>Momenti della definitività del regolamento</b>	Riduzione della frammentazione. Interoperabilità, maggiore facilità nella creazione di collegamenti tra CSD e incremento del regolamento transfrontaliero.	La piena armonizzazione, senza tenere conto delle specificità dei sistemi, nuoce all'efficienza di un sistema. Applicazione costosa in un contesto DLT, con la necessità di garanzie supplementari.
---	--	---

Sulla base dell'analisi di cui sopra si è ritenuto che l'opzione 2 sarebbe nel complesso più efficace, efficiente e coerente dell'opzione 3, anche se l'opzione 3, introducendo un'armonizzazione ancora maggiore delle disposizioni sul carattere definitivo del regolamento, sarebbe superiore all'opzione 2 nel migliorare la vigilanza e ridurre le divergenze. In conclusione, l'opzione 2 è l'opzione da preferire in quanto è coerente con gli obiettivi dell'Unione del risparmio e degli investimenti, oltre ad essere più proporzionata ed efficace sotto il profilo dei costi. Essa promuoverà inoltre un mercato dei capitali dell'UE più integrato, efficiente e innovativo. L'opzione 2 contribuisce a ridurre la frammentazione e promuove un mercato più armonizzato, in linea con gli obiettivi più ampi dell'Unione del risparmio e degli investimenti.

Il comitato per il controllo normativo, dopo un primo parere negativo, ha formulato una valutazione positiva della valutazione d'impatto. In risposta alle osservazioni formulate dal comitato, la valutazione d'impatto è stata rivista al fine di: i) chiarire la logica alla base della portata dell'iniziativa e il suo ruolo nell'ambito della più ampia strategia per l'Unione del risparmio e degli investimenti, compresa la sua interazione con altre iniziative; ii) razionalizzare le sezioni relative alla definizione del problema e alle sue cause; iii) migliorare le spiegazioni relative all'innovazione basata sulla DLT; iv) chiarire la logica d'intervento e gli obiettivi. Il testo è stato inoltre rivisto per rafforzare l'analisi dell'entità dei problemi, sulla base di ulteriori contributi quantitativi ricevuti da portatori di interessi e di altri studi esistenti, al fine di valutare meglio i costi/benefici. Il testo è inoltre più trasparente in merito alla limitazione della disponibilità dei dati e ai fattori esterni all'ambito di applicazione che rendono impossibile una modellizzazione completa e solida dei costi e dei benefici. In ogni sua parte si è inoltre tenuto maggiormente conto delle opinioni dei portatori di interessi e dell'impatto delle misure proposte sui diversi gruppi di portatori di interessi.

- **Efficienza normativa e semplificazione**

La conversione della SFD in un regolamento soddisfa contemporaneamente gli obiettivi di semplificare il diritto dell'Unione vigente, ridurre la burocrazia e facilitare la conformità.

L'SFR rafforzerebbe la certezza del diritto e la coerenza per i partecipanti al mercato. Inoltre, grazie alla garanzia della neutralità tecnologica, gli utenti della DLT sarebbero in grado di testare e immettere sul mercato nuove tecnologie senza costi superflui. L'SFR eliminerebbe anche le discrepanze interpretative dovute all'attuazione a livello nazionale. Ciò ridurrebbe il rischio giuridico e la complessità della conformità per i partecipanti al mercato che operano in più giurisdizioni. Infine, promuovendo la fiducia degli investitori e migliorando la resilienza e la competitività dell'ecosistema post-negoziato, si contribuirebbe all'efficienza dei mercati dei capitali dell'UE e, indirettamente, alla competitività dell'economia dell'UE.

La presente proposta non inciderebbe direttamente sulle PMI, in quanto la grande maggioranza delle imprese attive nella fornitura di infrastrutture (servizi di negoziazione e post-negoziato) sono grandi imprese consolidate. Tuttavia, grazie agli incrementi di

efficienza e a una maggiore concorrenza nei servizi del mercato dei capitali, le PMI non finanziarie trarrebbero vantaggio da un accesso più facile e meno costoso al finanziamento sul mercato, anche per finanziare l'innovazione e la crescita. Questo effetto positivo dovrebbe applicarsi anche alle PMI che si avvalgono esclusivamente di finanziamenti bancari, in quanto questo canale di finanziamento è in concorrenza con i finanziamenti basati sul mercato dei capitali.

In termini di costi, la chiarezza sull'applicazione dell'SFR ridurrebbe i costi per gli operatori di sistemi, in quanto diminuirebbe la necessità di ricorrere a consulenze legali sull'interpretazione delle norme e di conformarsi alle peculiarità locali. Infine la formalizzazione del regime DLT e l'ampliamento dell'ambito di applicazione delle attività ammissibili e delle soglie di volume renderebbero il regime più attraente. I partecipanti al mercato sarebbero in grado di impegnarsi in una pianificazione a lungo termine e di estendere le operazioni oltre le ridotte scale di sperimentazione. L'armonizzazione e modifiche mirate della SFD consentirebbero inoltre designazioni (e protezione) nell'ambito del corpus normativo sul carattere definitivo del regolamento per i sistemi basati sulla DLT. Nel complesso le modifiche dovrebbero promuovere l'innovazione aumentando il potenziale utile sul capitale investito e garantendo una maggiore certezza del diritto per le innovazioni basate sulla DLT.

- **Diritti fondamentali**

L'UE si impegna a rispettare standard elevati in materia di tutela dei diritti fondamentali ed è firmataria di numerose convenzioni sui diritti umani. In questo contesto, la proposta non avrà probabilmente un impatto diretto su tali diritti, elencati nelle principali convenzioni delle Nazioni Unite sui diritti umani, nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, che costituisce parte integrante dei trattati dell'UE, e nella Convenzione europea dei diritti dell'uomo.

#### **4. INCIDENZA SUL BILANCIO**

La proposta avrà un'incidenza sul bilancio secondo la scheda finanziaria di cui all'allegato 2.

#### **5. ALTRI ELEMENTI**

- **Piani attuativi e modalità di monitoraggio, valutazione e informazione**

La presente proposta non richiede un piano attuativo.

Il monitoraggio dei sistemi di regolamento e di pagamento è compito anche dell'ESMA, dell'ABE e del SEBC, che hanno il compito di fornire alla Commissione una relazione sul funzionamento del regime del carattere definitivo del regolamento entro 5 anni dall'entrata in vigore dell'SFR.

La proposta relativa all'SFR incarica la Commissione di preparare una relazione destinata al Parlamento europeo e al Consiglio che valuti l'applicazione del regolamento, corredata di eventuali modifiche, se del caso.

- **Documenti esplicativi (per le direttive)**

N/D

- **Illustrazione dettagliata delle singole disposizioni della proposta**

L'articolo 1, paragrafo 2, specifica gli articoli del presente regolamento che si applicano ai partecipanti stabiliti nell'Unione quando partecipano a sistemi registrati.

L'articolo 2 definisce diversi termini e concetti necessari per interpretare le disposizioni del regolamento, tra cui "regolamento", "compensazione", "sistema di compensazione", "controparte centrale", "stanza di compensazione", "partecipante", "partecipante indiretto", "cliente", "scrittura", "netting", "conto", "garanzia", "giornata operativa" e "giorno lavorativo".

L'articolo 3 chiarisce che l'operatore di un sistema disciplinato dal diritto di uno Stato membro può chiedere la designazione indipendentemente dalla valuta in cui prevede il regolamento, la compensazione o l'esecuzione degli ordini di trasferimento. Inoltre un'autorità competente può, in ragione del rischio sistemico, designare un sistema esistente per il regolamento, la compensazione e l'esecuzione di istruzioni relative a strumenti diversi da quelli già coperti dal sistema.

Al fine di fornire condizioni di designazione uniformi e una procedura armonizzata, l'articolo 4 spiega la procedura di concessione e di rifiuto della designazione di un sistema. In questo caso l'autorità competente è quella dello Stato membro il cui diritto disciplina il sistema. In particolare, l'articolo specifica il tempo a disposizione dell'autorità competente per accettare o respingere una domanda di designazione di un sistema e il periodo di valutazione per concedere o rifiutare la designazione. Analogamente, l'articolo 5 specifica le condizioni per la designazione di un sistema. L'ESMA, in stretta cooperazione con il SEBC, può elaborare progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare ulteriormente tali condizioni (per i sistemi di regolamento e di compensazione). Una disposizione analoga si applica all'ABE per i sistemi di pagamento.

L'articolo 6 spiega che un'autorità competente notifica all'ESMA di aver designato un sistema. Inoltre, per armonizzare le informazioni da mettere a disposizione del pubblico, l'articolo 6 elenca gli elementi che la notifica dovrebbe contenere. L'ESMA pubblica senza indebito ritardo sul suo sito web la designazione del sistema e gli eventuali aggiornamenti delle informazioni che costituivano la notifica.

L'articolo 7 specifica chi può essere considerato partecipante a un sistema designato. Spiega inoltre a quali condizioni (rischio sistemico) gli Stati membri possono considerare partecipante un partecipante indiretto. L'articolo 7 impone all'operatore del sistema di stabilire criteri di ammissione al sistema designato che siano non discriminatori, trasparenti e oggettivi.

L'articolo 8 affida all'operatore di un sistema designato il compito di garantire la conformità propria e del sistema stesso alle disposizioni del presente regolamento. L'operatore deve notificare senza indugio all'autorità competente qualsiasi modifica sostanziale che incida sulla conformità propria e del sistema al presente regolamento.

L'articolo 9 specifica le condizioni alle quali un'autorità competente può revocare, con il coinvolgimento dell'autorità nazionale competente, la designazione di un sistema. Spiega inoltre il coinvolgimento dell'ESMA, dell'ABE e del SEBC nel processo di revoca di una designazione. L'autorità competente informa senza indugio l'operatore del sistema, l'autorità nazionale competente, l'ESMA, l'ABE e il SEBC della revoca della designazione.

L'articolo 10 impone a ciascuno Stato membro di nominare una o più autorità competenti, in particolare per la designazione dei sistemi e la registrazione dei sistemi di paesi terzi.

L'articolo 11 illustra le norme e le responsabilità associate allo scambio di informazioni tra le autorità competenti, le autorità nazionali competenti, l'ESMA, l'ABE e il SEBC nell'esercizio delle funzioni previste dal regolamento.

L'articolo 12 riguarda la registrazione dei sistemi di paesi terzi che desiderano essere registrati in uno o più Stati membri. Tale richiesta è presentata all'ESMA e trasmessa alle autorità di registrazione. Se un partecipante a un sistema di un paese terzo è stabilito in uno Stato membro, l'autorità di registrazione di tale Stato membro può registrare il sistema.

L'articolo 13 definisce la procedura di concessione e di rifiuto della registrazione. Specifica il processo di registrazione, la durata della valutazione e i metodi di comunicazione con l'operatore del sistema di un paese terzo. Incarica inoltre l'ESMA (per i sistemi di compensazione e di regolamento) e l'ABE (per i sistemi di pagamento), in stretta cooperazione con il SEBC, di elaborare progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare le informazioni da fornire nella domanda di designazione e nella domanda di registrazione, nonché norme tecniche di attuazione per definire i formati elettronici uniformi per la domanda di designazione e la domanda di registrazione.

L'articolo 14 definisce le condizioni per la registrazione dei sistemi di paesi terzi.

L'articolo 15 spiega la notifica dei sistemi registrati e impone all'ESMA di procedere alla pubblicazione sul suo sito web entro 2 giorni lavorativi dalla notifica da parte dell'autorità di registrazione della decisione di registrare il sistema del paese terzo.

L'articolo 16 definisce le condizioni alle quali un'autorità di registrazione può revocare la registrazione di un sistema.

L'articolo 17 prevede che gli ordini di trasferimento e il netting, inclusa la clausola di netting per close-out, siano legalmente vincolanti e opponibili ai terzi, anche in caso di apertura di una procedura d'insolvenza nei confronti di un partecipante, purché gli ordini di trasferimento siano stati immessi nel sistema prima del momento di apertura di tale procedura d'insolvenza.

L'articolo 18 stabilisce le modalità di determinazione del momento in cui un ordine di trasferimento è immesso in sistemi designati, compresi i sistemi interoperabili.

L'articolo 19 prevede che l'apertura di una procedura d'insolvenza nei confronti di un partecipante o di un operatore del sistema di un sistema interoperabile non impedisca che i fondi o gli strumenti finanziari disponibili sul conto di regolamento o su conti che detengono garanzie di detto partecipante o operatore del sistema di un sistema interoperabile siano adoperati per adempiere gli obblighi di tale partecipante nel sistema designato, o nel sistema registrato, o in un accordo di interoperabilità nella giornata operativa in cui avviene l'apertura della procedura.

L'articolo 20 definisce il momento dell'irrevocabilità di un ordine di trasferimento per facilitare l'applicazione del diritto fallimentare agli ordini di trasferimento immessi in un sistema.

L'articolo 21 definisce il momento della definitività del regolamento, ossia il momento in cui l'adempimento dei rispettivi obblighi delle parti di un'operazione è completato in modo

incondizionato e irrevocabile. Ciò mira a garantire il massimo grado possibile di coerenza per quanto riguarda la protezione del carattere definitivo del regolamento tra i sistemi e, a sua volta, a facilitare l'attività transfrontaliera. Le regole di ciascun sistema designato determinano il momento specifico in cui il regolamento è definitivo all'interno del sistema conformemente al diritto applicabile in materia di trasferimento della proprietà e di altri diritti. I sistemi interoperabili garantiscono, nella misura del possibile, che le regole dei sistemi siano coordinate a tale riguardo. L'ESMA e l'ABE, se del caso ed entrambe in stretta cooperazione con il SEBC, possono specificare ulteriormente, mediante progetti di norme tecniche di regolamentazione, i seguenti momenti della definitività del regolamento: i) il momento dell'immissione di un ordine di trasferimento in un sistema; ii) il momento dell'irrevocabilità di un ordine di trasferimento immesso in un sistema; e iii) il momento del regolamento finale, per i sistemi di regolamento titoli non gestiti da un CSD, i sistemi di compensazione e i sistemi di pagamento, compresi i sistemi basati sulla DLT.

L'articolo 22 prevede che per momento di apertura della procedura d'insolvenza si intenda il momento in cui l'autorità giudiziaria o amministrativa ha emesso tale decisione. Specifica inoltre a quali autorità deve essere trasmessa la notifica.

L'articolo 23 stabilisce che le procedure d'insolvenza non hanno effetti retroattivi sui diritti e sugli obblighi di un partecipante derivanti dalla sua partecipazione a un sistema designato o a un sistema registrato in uno Stato membro in cui il partecipante è stabilito.

L'articolo 24 determina la legge che disciplina i diritti e gli obblighi dei partecipanti in caso di procedura d'insolvenza.

L'articolo 25 stabilisce che i diritti dei detentori di garanzie sono disciplinati dalla legge dello Stato membro in cui lo strumento finanziario è fornito. L'articolo 25, paragrafo 2, stabilisce che i diritti dei detentori di una garanzia fornita in relazione alla partecipazione a un sistema dovrebbero essere determinati dalla legge dello Stato membro in cui è situato il registro o il conto in cui è registrata la garanzia. L'articolo 25, paragrafo 3, prevede una deroga qualora non sia possibile determinare l'ubicazione di un registro. In tal caso i diritti relativi allo strumento finanziario fornito come garanzia sono disciplinati dalla legge dello Stato membro che regola il sistema. L'articolo 25, paragrafo 4, definisce cosa si intende per riferimento alla legge di uno Stato membro.

L'articolo 26 definisce il ruolo della banca dati centrale, che facilita lo scambio di informazioni e documenti pertinenti per i destinatari a norma del presente regolamento. L'articolo prevede inoltre l'accesso alla banca dati centrale da parte delle autorità competenti, delle autorità di registrazione e delle autorità nazionali competenti.

L'articolo 27 conferisce alla Commissione, per un periodo indeterminato, il potere di adottare atti delegati a norma del presente regolamento.

L'articolo 28 stabilisce misure transitorie, in particolare chiarendo che un ordine di trasferimento immesso nel sistema prima dell'entrata in vigore del presente regolamento ma regolato successivamente è considerato un ordine di trasferimento ai sensi del presente regolamento.

L'articolo 29 impone alla Commissione di redigere una relazione generale e all'ESMA, in stretta cooperazione con il SEBC e l'ABE, di presentare alla Commissione una relazione sul funzionamento del regime del carattere definitivo del regolamento entro 6 anni dall'entrata in vigore del presente regolamento.

L'articolo 30 abroga la SFD.

L'articolo 31 modifica alcune disposizioni della FCD, in particolare includendo nel suo ambito di applicazione il contante, gli strumenti finanziari e i crediti se emessi o registrati nella DLT. Definisce inoltre i termini e i concetti necessari per interpretare le disposizioni del regolamento, nello specifico il termine "conto", e amplia alcune definizioni per includere la registrazione digitale, compresa la DLT. Infine stabilisce il termine per il recepimento di tali modifiche.

L'articolo 32 stabilisce la data di entrata in vigore del regolamento.

Proposta di

**REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO****concernente il carattere definitivo del regolamento, che abroga la direttiva 98/26/CE e modifica la direttiva 2002/47/CE relativa ai contratti di garanzia finanziaria**

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,  
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 114,  
vista la proposta della Commissione europea,  
previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,  
visto il parere della Banca centrale europea<sup>19</sup>,  
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo<sup>20</sup>,  
deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria<sup>21</sup>,  
considerando quanto segue:

- (1) La presente proposta fa parte di un pacchetto volto a istituire un mercato unico dei servizi finanziari affrontando le inefficienze del mercato derivanti dalla frammentazione e a creare mercati europei dei capitali realmente integrati, che siano accessibili a tutti i cittadini e a tutte le imprese dell'Unione. Il pacchetto mira a sfruttare il potenziale dei mercati finanziari dell'Unione fornendo accesso a finanziamenti più efficienti basati sui mercati dei capitali e agevolando i flussi transfrontalieri di capitali, il che dovrebbe a sua volta sostenere l'economia dell'Unione, stimolare la creazione di posti di lavoro e rafforzare la competitività.
- (2) La direttiva 98/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>22</sup> stabilisce principi e norme volti a ridurre il rischio sistemico derivante dall'insolvenza dei partecipanti ai sistemi di pagamento e ai sistemi di regolamento titoli, disapplicando determinate norme nazionali in materia di insolvenza qualora una parte di un'operazione diventi insolvente, consentendo così che i pagamenti e le operazioni su titoli siano effettuati e regolati in modo sicuro. La direttiva 98/26/CE tutela inoltre le garanzie fornite dalla parte insolvente e chiarisce la legge da applicare in determinate situazioni transfrontaliere.

---

<sup>19</sup> GU C [...] del [...], pag. [...]. (da aggiungere una volta disponibile/pubblicato)

<sup>20</sup> GU C [...] del [...], pag. [...]. (da aggiungere una volta disponibile/pubblicato)

<sup>21</sup> GU C [...] del [...], pag. [...]. (da aggiungere una volta che la posizione del Parlamento europeo e la decisione del Consiglio saranno disponibili/saranno state pubblicate)

<sup>22</sup> Direttiva 98/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 1998, concernente il carattere definitivo del regolamento nei sistemi di pagamento e nei sistemi di regolamento titoli (GU L 166 dell'11.6.1998, pag. 45, <http://data.europa.eu/eli/dir/1998/26/oj>).

- (3) Da una consultazione pubblica condotta nel 2021 e dalla relazione della Commissione del 2023<sup>23</sup> è emerso che gli obblighi stabiliti dalla direttiva 98/26/CE e le tutele concesse agli enti nazionali che partecipano ai sistemi di paesi terzi sono stati recepiti in modo diverso dagli Stati membri, il che ha determinato condizioni di disparità per i sistemi e i partecipanti dell'Unione e ha creato ostacoli al corretto funzionamento del mercato unico.
- (4) Approcci nazionali divergenti hanno portato alla frammentazione del mercato unico. I sistemi e i partecipanti sono soggetti a norme diverse nei diversi Stati membri. A tale riguardo, un sistema potrebbe essere designato in uno Stato membro e non in un altro, oppure un ordine di trasferimento potrebbe essere protetto in uno Stato membro e non in un altro, a seconda del diritto dello Stato membro applicabile al sistema. Gli approcci nazionali divergenti causano incertezza giuridica, impediscono l'integrazione dei mercati e ostacolano le operazioni transfrontaliere.
- (5) Per garantire che le disposizioni che impongono obblighi ai sistemi, ai loro operatori e ai loro partecipanti siano applicate in modo uniforme in tutta l'Unione, facilitando in tal modo l'integrazione dei mercati e le operazioni transfrontaliere e garantendo una maggiore certezza del diritto, è opportuno e necessario abrogare la direttiva 98/26/CE e sostituirla con un regolamento.
- (6) Per consentire a una gamma più ampia di sistemi di beneficiare delle tutele offerte ai sistemi e agli operatori di sistemi, i concetti utilizzati e le norme stabilite dovrebbero assicurare la neutralità per quanto riguarda l'uso di qualsiasi tecnologia particolare, compresa la tecnologia a registro distribuito (DLT). In particolare, qualsiasi riferimento a registri o iscrizioni dovrebbe includere i casi in cui tali registri sono istituiti sulla DLT o, in alternativa, su registri distribuiti e in cui le iscrizioni sono effettuate su registri DLT e possono pertanto includere o meno portafogli o altre rappresentazioni digitali della proprietà e dei diritti.
- (7) Il regolamento (UE) 2022/858 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>24</sup> consente alle infrastrutture di mercato basate sulla DLT di testare e sperimentare la fornitura di determinati servizi tramite la DLT, anche istituendo sistemi che regolano gli ordini di trasferimento in strumenti finanziari basati sulla DLT. Dovrebbe essere possibile designare tali sistemi a norma del presente regolamento, purché siano conformi alle condizioni stabilite sia nel regolamento (UE) 2022/858 che nel presente regolamento. L'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) e l'Autorità bancaria europea (ABE) dovrebbero essere incaricate di specificare ulteriormente le norme sulle modalità di valutazione e determinazione del carattere definitivo del regolamento nei sistemi che utilizzano la DLT.
- (8) Poiché le norme nazionali in materia di insolvenza di uno Stato membro il cui diritto disciplina un sistema si applicano a tale sistema, è opportuno che i sistemi siano

---

<sup>23</sup> Relazione della Commissione concernente il riesame del carattere definitivo del regolamento nei sistemi di pagamento e nei sistemi di regolamento titoli, compresa l'applicazione agli enti nazionali che partecipano ai sistemi di paesi terzi, e dei contratti di garanzia finanziaria a norma delle direttive 98/26/CE e 2002/47/CE (COM(2023) 345 final).

<sup>24</sup> Regolamento (UE) 2022/858 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 2022 relativo a un regime pilota per le infrastrutture di mercato basate sulla tecnologia a registro distribuito e che modifica i regolamenti (UE) n. 600/2014 e (UE) n. 909/2014 e la direttiva 2014/65/UE (GU L 151 del 2.6.2022, pag. 1, <http://data.europa.eu/eli/reg/2022/858/oj>).

designati dalle autorità di tale Stato membro, sulla base di condizioni di designazione uniformi e di una procedura armonizzata.

- (9) Gli Stati membri hanno adottato approcci diversi per quanto riguarda il tipo di informazioni da comunicare al pubblico sui sistemi dell'Unione e sui sistemi dei paesi terzi ai quali hanno scelto di estendere le tutele della direttiva 98/26/CE. Per ovviare all'asimmetria informativa esistente tra gli Stati membri e armonizzare le informazioni da mettere a disposizione del pubblico, è opportuno armonizzare il tipo di informazioni da fornire alle autorità incaricate della designazione o della registrazione di un sistema. Inoltre l'ESMA dovrebbe pubblicare le informazioni in modo centralizzato per facilitar l'accesso alle stesse. Per garantire la certezza del diritto, le informazioni comunicate all'ESMA ai fini della pubblicazione dovrebbero essere pertinenti, accurate e aggiornate.
- (10) L'elenco dei soggetti che possono essere considerati partecipanti a un sistema dovrebbe tenere conto dei diversi modelli di partecipazione adottati dai sistemi, garantendo nel contempo che sia raggiunto l'obiettivo di proteggere il sistema finanziario dal rischio sistemico. A tal fine, i soggetti da ammettere come partecipanti dovrebbero soddisfare determinate condizioni per evitare di creare rischi inutili per il sistema a cui partecipano. Tali condizioni non dovrebbero tuttavia imporre obblighi aggiuntivi qualora l'operatore del sistema applichi già requisiti di ammissione al sistema a norma del diritto dell'Unione quando ammette nuovi soggetti come partecipanti ai suoi sistemi designati, come nel caso delle controparti centrali (CCP) e dei depositari centrali di titoli (CSD). Dovrebbe essere possibile includere come partecipanti a un sistema soggetti che svolgono funzioni di convalida o di consenso essenziali per mantenere l'integrità del regolamento.
- (11) Per garantire un'applicazione efficace delle tutele del carattere definitivo del regolamento, gli Stati membri dovrebbero nominare l'autorità o le autorità responsabili della designazione, della registrazione e della comunicazione dell'apertura della procedura d'insolvenza. A tali autorità dovrebbero essere conferiti i poteri necessari per l'esercizio delle loro funzioni. Esse dovrebbero cooperare e scambiare informazioni, se necessario, tra loro e con l'ESMA e i membri del Sistema europeo di banche centrali (SEBC). Per facilitare i loro compiti e aumentare la trasparenza in tutta l'Unione, l'elenco di tali autorità dovrebbe essere reso pubblico.
- (12) Gli Stati membri dovrebbero poter applicare le tutele fornite ai sistemi dell'Unione ai soggetti stabiliti nel loro territorio che partecipano direttamente ai sistemi di paesi terzi e alla garanzia fornita in relazione alla partecipazione a tali sistemi di paesi terzi. Al fine di porre rimedio alla disparità di condizioni per quanto riguarda la partecipazione dei soggetti dell'Unione ai sistemi di paesi terzi dovuta ai diversi regimi nazionali sviluppati dagli Stati membri per estendere le tutele della direttiva 98/96/CE, è opportuno stabilire un regime armonizzato per la registrazione, da parte degli Stati membri, dei sistemi di paesi terzi. Esso dovrebbe basarsi su una procedura formalizzata e armonizzata che garantisca l'applicazione di norme chiare e semplifichi le condizioni di accesso per tutti i soggetti dell'Unione che partecipano a un determinato sistema di un paese terzo. La registrazione dei sistemi di paesi terzi da parte degli Stati membri dovrebbe essere effettuata dallo Stato membro in cui è stabilito un soggetto che partecipa a tale sistema. Ciò può tuttavia comportare che più Stati membri registrino lo stesso accordo con un paese terzo, se i membri sono stabiliti in più Stati membri. Al fine di evitare disparità di condizioni per i soggetti stabiliti in diversi Stati membri, la registrazione di tali sistemi dovrebbe essere effettuata in modo coordinato e convergente ed essere agevolata dall'ESMA, dall'ABE e dal SEBC.

- (13) La riduzione del rischio sistemico richiede in particolar modo la definitività del regolamento e l'opponibilità della garanzia. Gli ordini di trasferimento e il netting dovrebbero pertanto essere giuridicamente vincolanti in tutti gli Stati membri e opponibili ai terzi. Le regole sull'applicabilità del netting non dovrebbero impedire che i sistemi, prima del netting, verifichino se gli ordini immessi nel sistema ottemperano alle regole del sistema stesso, permettendo che si effettui il regolamento.
- (14) Il regolamento dovrebbe essere considerato definitivo quando le parti del contratto alla base del regolamento hanno adempiuto pienamente ai loro obblighi nei confronti dell'altra parte in modo incondizionato e irrevocabile. Il momento in cui un ordine di trasferimento è immesso in un sistema e il momento dell'irrevocabilità di un ordine di trasferimento sono momenti importanti per l'applicazione del diritto dell'insolvenza a tale ordine di trasferimento. Per garantire il massimo grado possibile di coerenza tra i sistemi per quanto riguarda la protezione del carattere definitivo del regolamento e agevolare l'attività transfrontaliera nel mercato unico, è necessario stabilire i principi da utilizzare per la determinazione di tali momenti per tutti i tipi di sistemi. Allo stesso tempo, tali principi dovrebbero prevedere la possibilità di elaborare norme tecniche di regolamentazione per adattare i principi stessi alle caratteristiche specifiche di ciascun sistema, tenendo conto dell'esistenza di diversi tipi di sistemi, delle diverse tecnologie utilizzate e delle modalità di funzionamento di ciascun sistema. I sistemi dovrebbero includere in modo chiaro nelle loro norme, ove esistano, tali momenti specifici e personalizzati della definitività del regolamento.
- (15) Ai partecipanti o ai terzi non dovrebbe essere impedito di far valere qualsiasi diritto o credito risultante dall'operazione sottostante che la legge possa riconoscere loro a fini di recupero o di restituzione in relazione a un ordine di trasferimento immesso in un sistema, anche in caso di frode o di errore tecnico, purché ciò non porti al ricalcolo del netting o alla revoca dell'ordine di trasferimento immesso nel sistema.
- (16) Gli Stati membri dovrebbero notificarsi immediatamente l'un l'altro l'apertura di procedure d'insolvenza nei confronti di uno dei partecipanti al sistema. Una procedura d'insolvenza non dovrebbe avere effetto retroattivo sui diritti e gli obblighi dei partecipanti a un sistema.
- (17) Nel caso di una procedura d'insolvenza relativa a un partecipante a un sistema, dovrebbe essere chiaro quale sia la legge in materia di insolvenza applicabile ai diritti e agli obblighi di detto partecipante in relazione alla sua partecipazione a un sistema.
- (18) La garanzia dovrebbe essere isolata dagli effetti dell'applicazione della legge in materia di insolvenza al partecipante insolvente. La garanzia comprende tutti gli elementi che un partecipante al sistema di regolamento fornisce agli altri partecipanti, a garanzia dei diritti e degli obblighi relativi al sistema in questione, compresi pronti contro termine, privilegi legali e trasferimenti fiduciari.
- (19) Nel caso di sistemi collegati, è necessario assicurare un'adeguata protezione dell'operatore del sistema che fornisce garanzie all'operatore del sistema ricevente in caso di procedura d'insolvenza nei confronti di quest'ultimo.
- (20) È necessario prevedere una norma in materia di conflitto di leggi per quanto riguarda i diritti dei detentori di garanzie, al fine di garantire che la legge dello Stato membro in cui la garanzia è stata validamente costituita in un registro, un conto o un sistema di deposito accentrato determini anche la validità e l'opponibilità di tale garanzia nei confronti del sistema, dell'operatore del sistema e di qualsiasi altra persona che vanta diritti direttamente o indirettamente per il tramite del sistema. Tale norma dovrebbe

applicarsi soltanto a un registro, conto o sistema di deposito accentrato che provi l'esistenza di diritti di proprietà su tale garanzia o del diritto di consegnarla o trasferirla.

- (21) È necessario chiarire la legge di quale Stato membro dovrebbe applicarsi per determinare i diritti dei detentori di tale garanzia. Tuttavia in alcune circostanze, in particolare per quanto riguarda l'uso delle nuove tecnologie, non è sempre possibile determinare in quale Stato membro si trovi il registro, il conto o il sistema di deposito accentrato in cui è registrata legalmente la garanzia. In tali casi, i diritti dei detentori di tale garanzia dovrebbero essere determinati dalla legge che disciplina il sistema in questione in relazione a detta garanzia.
- (22) È inoltre necessario prevedere una norma in materia di conflitto di leggi riguardante la legge applicabile in caso di insolvenza di un partecipante. Tale norma non dovrebbe pregiudicare l'applicazione e gli effetti della legge dello Stato membro ai sensi della quale gli strumenti finanziari sono costituiti in garanzia o della legge dello Stato dove gli strumenti finanziari possono essere altrimenti situati (compresa, tra l'altro, la normativa riguardante la creazione, la proprietà o il trasferimento di tali strumenti finanziari o dei diritti su di essi) né dovrebbe essere interpretata nel senso che tale garanzia sia direttamente opponibile o possa essere riconosciuta in qualunque Stato membro a prescindere da quanto prescrive la legge di detto Stato membro.
- (23) Alla luce delle modifiche apportate nel presente regolamento, è necessario modificare la direttiva 2002/47/CE del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>25</sup> per garantire la coerenza. Le divergenze nell'ambito di applicazione del presente regolamento e della direttiva 2002/47/CE causerebbero incertezza giuridica e conflitti di applicazione, in particolare in relazione agli strumenti emessi sulla DLT, in quanto tali strumenti sarebbero riconosciuti come potenziali garanzie ai sensi del presente regolamento, ma non necessariamente ai sensi della direttiva 2002/47/CE.
- (24) È opportuno che l'ESMA, l'ABE e il SEBC svolgano un ruolo centrale nell'applicazione del presente regolamento assicurando l'applicazione uniforme della normativa dell'Unione da parte delle autorità nazionali competenti.
- (25) Alla Commissione dovrebbe essere conferito il potere di adottare norme tecniche di regolamentazione elaborate dall'ESMA e dall'ABE al fine di specificare ulteriormente quanto segue: le informazioni da fornire in una domanda di designazione; le condizioni per la designazione; le informazioni da fornire in una domanda di registrazione; il momento in cui un ordine di trasferimento è immesso in un sistema non gestito da un CSD, compresi i sistemi basati sulla DLT; il momento dell'irrevocabilità di un ordine di trasferimento immesso in un sistema non gestito da un CSD, compresi i sistemi basati sulla DLT; e il momento del regolamento definitivo in sistemi non gestiti da un CSD, compresi i sistemi basati sulla DLT. La Commissione dovrebbe adottare tali norme tecniche di regolamentazione mediante atti delegati a norma dell'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) e conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010

---

<sup>25</sup> Direttiva 2002/47/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 giugno 2002, relativa ai contratti di garanzia finanziaria (GU L 168 del 27.6.2002, pag. 43, <http://data.europa.eu/eli/dir/2002/47/oj>).

del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>26</sup> e agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>27</sup>.

- (26) Alla Commissione dovrebbe inoltre essere conferito il potere di adottare norme tecniche di attuazione elaborate dall'ESMA o dall'ABE per quanto riguarda i formati elettronici per la domanda di designazione e i formati elettronici per la domanda di registrazione di un sistema di un paese terzo. La Commissione dovrebbe adottare tali norme tecniche di attuazione mediante atti di esecuzione a norma dell'articolo 291 TFUE e conformemente all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1095/2010 e all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio.
- (27) Il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) dovrebbe essere delegato alla Commissione per quanto riguarda le modifiche della definizione di ordine di trasferimento per aggiungere o rimuovere attività destinate al regolamento e le modifiche dell'elenco dei partecipanti. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti. Nella preparazione e nell'elaborazione degli atti delegati la Commissione dovrebbe provvedere alla contestuale, tempestiva e appropriata trasmissione dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio.
- (28) I sistemi designati a norma della direttiva 98/26/CE e i sistemi di paesi terzi ai quali gli Stati membri hanno esteso le tutele di tale direttiva prima della data di entrata in vigore del presente regolamento dovrebbero beneficiare di alcune misure transitorie al fine di concedere agli Stati membri tempo sufficiente per designare o registrare tali sistemi, a seconda dei casi, conformemente alle condizioni stabilite nel presente regolamento. L'applicazione degli obblighi di designazione e registrazione per tali sistemi dovrebbe pertanto essere differita.
- (29) Poiché gli obiettivi del presente regolamento, vale a dire garantire un approccio armonizzato alla protezione contro il rischio sistemico derivante dal funzionamento dei sistemi di regolamento in relazione all'insolvenza di uno dei loro partecipanti, non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo della portata e degli effetti dell'azione in oggetto, possono essere conseguiti meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

---

<sup>26</sup> Regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/77/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 84, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2010/1095/oj>).

<sup>27</sup> Regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/78/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 12, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2010/1093/oj>).

- (30) Il presente regolamento introduce requisiti vincolanti per i servizi pubblici digitali transfrontalieri ai sensi del regolamento (UE) 2024/903<sup>28</sup>. Il capitolo "Dimensioni digitali" della scheda finanziaria e digitale legislativa costituisce la relazione che ne deriva. Essa sarà pubblicata anche sul portale "Europa interoperabile" a seguito dell'adozione dell'atto legislativo.

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

## TITOLO I

### OGGETTO, AMBITO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI

#### *Articolo 1*

#### **Oggetto e ambito di applicazione**

1. Il presente regolamento stabilisce i requisiti per la designazione dei sistemi ammissibili all'applicazione delle norme sul carattere definitivo del regolamento nell'Unione di cui agli articoli da 17 a 25.
2. Il presente regolamento stabilisce altresì i requisiti per la registrazione dei sistemi di paesi terzi in uno o più Stati membri al fine di consentire agli enti che sono stabiliti in tali Stati membri e che partecipano a tali sistemi di paesi terzi di beneficiare dell'estensione della protezione in caso d'insolvenza di cui agli articoli 17 e 19, all'articolo 22, paragrafo 1, agli articoli 23 e 24 e all'articolo 25, paragrafo 1, per gli ordini di trasferimento immessi in tali sistemi di paesi terzi.  
  
In caso di insolvenza di un membro di tale sistema, gli ordini di trasferimento immessi da detto membro sono protetti se sono soddisfatte entrambe le condizioni seguenti:
  - (a) il membro partecipa a un sistema registrato quale definito all'articolo 2, paragrafo 1, punto 9);
  - (b) il membro è un ente quale definito all'articolo 2, paragrafo 1, punto 10), lettera a), punti da i) a iv), e lettera b), stabilito nello Stato membro che ha registrato tale sistema a norma dell'articolo 12.
3. Il presente regolamento si applica:
  - (a) ad ogni sistema definito all'articolo 2, paragrafo 1, punto 1);
  - (b) ad ogni partecipante definito all'articolo 2, paragrafo 1, punto 15);
  - (c) alla garanzia di cui all'articolo 25 fornita in relazione a uno degli elementi seguenti:
    - i) alla partecipazione a un sistema;
    - ii) alle operazioni delle banche centrali degli Stati membri o della Banca centrale europea nell'ambito delle loro funzioni di banca centrale.

---

<sup>28</sup> Regolamento (UE) 2024/903 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 marzo 2024, che stabilisce misure per un livello elevato di interoperabilità del settore pubblico nell'Unione (GU L, 2024/903, 22.3.2024, pag. 1, <http://data.europa.eu/eli/reg/2024/903/oj>).

### Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti:
- (1) "sistema": accordo formale, diverso da un accordo di interoperabilità, con regole comuni e procedure standardizzate, compresi un sistema di regolamento titoli, un sistema di compensazione o un sistema di pagamento, che prevede il regolamento, la compensazione o l'esecuzione di ordini di trasferimento tra i partecipanti;
  - (2) "sistema di un paese terzo": sistema non disciplinato dal diritto di uno Stato membro;
  - (3) "regolamento": regolamento come definito all'articolo 2, paragrafo 1, punto 7), del regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>29</sup>;
  - (4) "compensazione": compensazione come definita all'articolo 2, punto 3), del regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>30</sup>;
  - (5) "sistema di regolamento titoli": sistema la cui attività consiste nel regolamento di ordini di trasferimento;
  - (6) "sistema di pagamento": sistema di pagamento come definito all'articolo 4, punto 7), della direttiva (UE) 2015/2366 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>31</sup>;
  - (7) "sistema di compensazione": sistema che presta servizi di compensazione gestiti da una stanza di compensazione;
  - (8) "sistema designato": sistema designato a norma dell'articolo 3;
  - (9) "sistema registrato": sistema registrato a norma dell'articolo 12;
  - (10) "ente":
    - (a) uno qualsiasi dei soggetti seguenti che partecipi a un sistema designato assumendo la responsabilità di adempiere gli obblighi finanziari derivanti dagli ordini di trasferimento nell'ambito di tale sistema:
      - i) ente creditizio quale definito all'articolo 4, paragrafo 1, punto 1), del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>32</sup>, inclusi i soggetti elencati all'articolo 2, paragrafo 5, della direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>33</sup>;

<sup>29</sup> Regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, relativo al miglioramento del regolamento titoli nell'Unione europea e ai depositari centrali di titoli e recante modifica delle direttive 98/26/CE e 2014/65/UE e del regolamento (UE) n. 236/2012 (GU L 257 del 28.8.2014, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2014/909/oj>).

<sup>30</sup> Regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni (GU L 201 del 27.7.2012, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2012/648/oj>).

<sup>31</sup> Direttiva (UE) 2015/2366 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, che modifica le direttive 2002/65/CE, 2009/110/CE e 2013/36/UE e il regolamento (UE) n. 1093/2010, e abroga la direttiva 2007/64/CE (GU L 337 del 23.12.2015, pag. 35, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/2015/2366/oj>).

<sup>32</sup> Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2013/575/oj>).

<sup>33</sup> Direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi, che modifica la direttiva

- ii) impresa di investimento quale definita all'articolo 4, paragrafo 1, punto 1), della direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>34</sup>, a eccezione degli enti elencati all'articolo 2, paragrafo 1, della stessa direttiva;
  - iii) autorità pubblica;
  - iv) impresa assistita da garanzia pubblica;
  - v) qualsiasi impresa la cui sede sociale sia situata al di fuori dell'Unione e che eserciti funzioni analoghe a quelle degli enti creditizi o delle imprese di investimento dell'Unione di cui ai punti i) e ii);
- (b) uno qualsiasi dei soggetti seguenti che partecipi a un sistema designato la cui attività consiste nell'esecuzione di ordini di trasferimento quali definiti al punto 20), lettera a), e che si assuma la responsabilità di adempiere gli obblighi finanziari derivanti da tali ordini di trasferimento nell'ambito di tale sistema:
- (a) istituto di pagamento come definito all'articolo 4, punto 4), della direttiva (UE) 2015/2366, a eccezione di una persona fisica o giuridica che benefici di un'esenzione ai sensi dell'articolo 32 o 33 di detta direttiva;
  - (b) istituto di moneta elettronica come definito all'articolo 2, punto 1), della direttiva 2009/110/CE del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>35</sup>, a eccezione di una persona giuridica che benefici di una deroga di cui all'articolo 9 di detta direttiva;
- (11) "controparte centrale" o "CCP": CCP come definita all'articolo 2, punto 1), del regolamento (UE) n. 648/2012;
- (12) "depositario centrale di titoli" o "CSD": depositario centrale di titoli come definito all'articolo 2, paragrafo 1, punto 1), del regolamento (UE) n. 909/2014;
- (13) "agente di regolamento": impresa che fornisce conti di regolamento ai partecipanti a un sistema;
- (14) "stanza di compensazione": soggetto responsabile del calcolo delle posizioni nette degli enti, inclusi una CCP o un agente di regolamento;
- (15) "partecipante": uno qualsiasi dei soggetti seguenti che partecipi a un sistema:
- (a) per i sistemi designati, uno qualsiasi dei soggetti seguenti:
    - i) ente,
    - ii) CSD,
    - iii) agente di regolamento,
    - iv) stanza di compensazione,

---

2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 338, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/2013/36/oj>).

<sup>34</sup> Direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 349, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/2014/65/oj>).

<sup>35</sup> Direttiva 2009/110/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, concernente l'avvio, l'esercizio e la vigilanza prudenziale dell'attività degli istituti di moneta elettronica, che modifica le direttive 2005/60/CE e 2006/48/CE e che abroga la direttiva 2000/46/CE (GU L 267 del 10.10.2009, pag. 7, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/2009/110/oj>).

- v) operatore del sistema,
  - vi) partecipante diretto di una CCP autorizzata a norma dell'articolo 17 del regolamento (UE) n. 648/2012,
  - vii) soggetto diverso da quelli elencati ai punti da i) a vi),
- (b) per i sistemi registrati, qualsiasi membro autorizzato in virtù delle norme del sistema registrato;
- (16) "membro del sistema": soggetto di cui al punto 15), lettera a), punto vii);
- (17) "partecipante indiretto": uno qualsiasi dei soggetti elencati al punto 15), lettera a), punti da i) a v), avente un rapporto contrattuale con un partecipante al sistema designato che esegue ordini di trasferimento tale da consentirgli di trasmettere ordini di trasferimento attraverso il sistema designato;
- (18) "cliente": qualsiasi impresa avente un rapporto contrattuale con un partecipante, compreso un partecipante indiretto, che le consenta di regolare, compensare ed eseguire i propri ordini di trasferimento attraverso il sistema designato tramite tale partecipante;
- (19) "strumento finanziario": strumento finanziario come definito all'articolo 4, paragrafo 1, punto 15), della direttiva 2014/65/UE;
- (20) "ordine di trasferimento": una qualsiasi delle istruzioni seguenti, comprese quelle che richiedono l'uso di una chiave crittografica o di un altro dispositivo o metodo di firma digitale:
- (a) l'istruzione da parte di un partecipante di mettere a disposizione di un beneficiario o di un membro un importo di fondi che determini l'assunzione o l'adempimento di un obbligo di pagamento in base alle regole di tale sistema;
  - (b) l'istruzione da parte di un partecipante di trasferire la titolarità o i diritti su strumenti finanziari o di altro tipo, se autorizzati dal sistema, anche in relazione a contratti di garanzia e alla compensazione, registrati mediante scrittura contabile o iscrizione elettronica in un registro con funzionalità analoga o in altro modo;
- (21) "fondi": fondi come definiti all'articolo 3, punto 30), del [regolamento relativo ai servizi di pagamento nel mercato interno (UE) (regolamento sui servizi di pagamento)]<sup>36</sup>;
- (22) "scrittura contabile": registrazione elettronica che rileva qualsiasi iscrizione a credito o a debito o altre modifiche apportate a tale registrazione elettronica, dove la registrazione elettronica e le eventuali modifiche della stessa possono essere effettuate utilizzando la tecnologia a registro distribuito;
- (23) "procedura d'insolvenza": procedura concorsuale prevista dal diritto di uno Stato membro o di un paese terzo per liquidare un partecipante a un sistema o risanare detto partecipante, tale da comportare la sospensione dei trasferimenti o dei pagamenti o l'imposizione di limiti all'attività;

---

<sup>36</sup> Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai servizi di pagamento nel mercato interno e che modifica il regolamento (UE) n. 1093/2010, COM(2023) 367 final, <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:52023PC0367>.

- (24) "*netting*": conversione in un'unica posizione a debito o a credito dei crediti o dei debiti risultanti da ordini di trasferimento che uno o più partecipanti emettono nei confronti di uno o più altri partecipanti o ricevono da uno o più altri partecipanti per effetto della quale può essere richiesto o dovuto soltanto il saldo netto;
- (25) "conto di regolamento": conto utilizzato per regolare ordini di trasferimento o per detenere attività destinate al regolamento, compresi contante, fondi e strumenti finanziari e, se utilizzato per concedere credito a fini di regolamento, gestito da una banca centrale, un agente di regolamento o una stanza di compensazione;
- (26) "conto": registro, che comprende registrazioni digitali o elettroniche centralizzate o decentralizzate, su cui il contante, gli strumenti finanziari o altre attività possono essere accreditati, addebitati o altrimenti inseriti per registrare una modifica della registrazione;
- (27) "garanzia": tutte le attività realizzabili, compresi, senza limitazioni, gli strumenti finanziari e i fondi, tra cui quelli emessi o registrati mediante la tecnologia a registro distribuito, anche in forma tokenizzata, e le garanzie finanziarie di cui all'articolo 1, paragrafo 4, lettera a), della direttiva 2002/47/CE, fornite sotto forma di pegno, di contratto con trasferimento del titolo di proprietà, di operazioni pronti contro termine o contratti simili, o altrimenti, al fine di garantire diritti e obblighi potenzialmente derivanti da un sistema o ad esso collegati, ovvero fornite alle banche centrali degli Stati membri o alla Banca centrale europea;
- (28) "giornata operativa": comprende sia i regolamenti diurni sia i regolamenti notturni e include tutti gli eventi che occorrono durante il ciclo operativo del sistema;
- (29) "giorno lavorativo": tutti i giorni che non siano i giorni festivi, le domeniche e i sabati calcolati conformemente al regolamento (CEE, Euratom) n. 1182/71<sup>37</sup>;
- (30) "accordo di interoperabilità": due o più sistemi designati i cui operatori hanno concluso un accordo formale che contempla l'esecuzione di ordini di trasferimento tra sistemi;
- (31) "sistema interoperabile": sistema che è parte di un accordo di interoperabilità;
- (32) "operatore del sistema": impresa o imprese giuridicamente responsabile/i della gestione del sistema, che può anche agire come agente di regolamento, controparte centrale, depositario centrale di titoli o stanza di compensazione;
- (33) "autorità di designazione": autorità competente responsabile della designazione del sistema a norma dell'articolo 4, paragrafo 1;
- (34) "autorità nazionale competente": autorità competente dello Stato membro in cui è stabilito l'operatore del sistema;
- (35) "autorità di registrazione": autorità competente responsabile della registrazione del sistema a norma dell'articolo 12;
- (36) "banca dati centrale": banca dati centrale istituita a norma dell'articolo 26;

---

<sup>37</sup> Regolamento (CEE, Euratom) n. 1182/71 del Consiglio, del 3 giugno 1971, che stabilisce le norme applicabili ai periodi di tempo, alle date e ai termini (GU L 124 dell'8.6.1971, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/1971/1182/oj>).

- (37) "tecnologia a registro distribuito" o "DLT": tecnologia a registro distribuito come definita all'articolo 2, punto 1), del regolamento (UE) 2022/858 del Parlamento europeo e del Consiglio.
2. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 27 per modificare uno qualsiasi degli elementi seguenti:
- (a) la definizione di ordine di trasferimento di cui al paragrafo 1, punto 20), ove necessario per garantire che i nuovi tipi di attività soggette a regolamento, compensazione o pagamento in sistemi designati siano coperti dalle tutele previste dal presente regolamento;
  - (b) la definizione di partecipante di cui al paragrafo 1, punto 15), per aggiungere le persone fisiche o giuridiche sulla base dell'esperienza acquisita laddove tali persone sono autorizzate a partecipare a un sistema di regolamento DLT soggetto al regolamento (UE) 2022/858.

## TITOLO II

### *DESIGNAZIONE DEL SISTEMA*

#### *Articolo 3*

##### **Sistema designato**

1. L'impresa che agisca da operatore o intenda agire da operatore di un sistema disciplinato dal diritto di uno Stato membro può chiedere che tale sistema sia designato, secondo la procedura di cui all'articolo 4, quale sistema nell'Unione cui si applicano le norme sul carattere definitivo del regolamento di cui agli articoli da 17 a 25.
- L'operatore del sistema di cui al paragrafo 1 che offre, entro certi limiti, il regolamento, la compensazione o l'esecuzione di istruzioni relative a strumenti diversi da quelli di cui all'articolo 2, paragrafo 1, punto 20), lettera b), può chiedere che le norme sul carattere definitivo del regolamento di cui agli articoli da 17 a 25 si applichino anche a tali strumenti. L'autorità di designazione può consentire che tali istruzioni siano considerate ordini di trasferimento se ritiene che la designazione sia giustificata sotto il profilo del rischio sistemico.
2. L'autorità di designazione dello Stato membro il cui diritto disciplina il sistema può designare quest'ultimo se almeno uno dei suoi partecipanti ha la propria sede sociale nello Stato membro in questione.

#### *Articolo 4*

##### **Procedure di concessione e di rifiuto della designazione**

1. L'operatore che chiede la designazione di un sistema da esso gestito ne presenta domanda all'autorità di designazione dello Stato membro il cui diritto disciplina il sistema.
2. La domanda è immediatamente condivisa con tutti i soggetti seguenti:
- (a) l'autorità di designazione;

- (b) ove applicabile, l'autorità nazionale competente;
  - (c) l'ESMA;
  - (d) l'ABE per i sistemi che gestiscono ordini di trasferimento di cui all'articolo 2, paragrafo 1, punto 20), lettera a);
  - (e) il SEBC.
3. L'operatore del sistema include nella domanda tutti i documenti e le informazioni necessari a dimostrare che esso e il sistema che gestisce soddisfano i requisiti di cui al presente regolamento, comprese le informazioni di cui all'articolo 6, paragrafo 2, lettera a) e lettere da c) a g).
  4. L'avviso di ricevimento della domanda di cui al paragrafo 1 è inviato all'operatore del sistema entro due giorni lavorativi dal ricevimento della stessa. L'autorità di designazione stabilisce, entro 20 giorni lavorativi dal ricevimento della domanda, se quest'ultima contiene i documenti e le informazioni richiesti a norma del paragrafo 3.  
Se durante il periodo applicabile di cui al primo comma l'autorità di designazione conclude che non sono stati presentati tutti i documenti e le informazioni richiesti a norma del paragrafo 3, essa chiede all'operatore del sistema di presentare tali documenti o informazioni aggiuntivi. Se l'operatore del sistema non ha ottemperato integralmente a tale richiesta, l'autorità di designazione può respingere la domanda.
  5. Entro la scadenza dei termini di cui al paragrafo 4, l'autorità di designazione notifica all'operatore del sistema e alle autorità elencate al paragrafo 2, lettere da b) a e), a seconda dei casi, se la domanda è accettata o respinta.
  6. L'autorità di designazione, dopo aver notificato all'operatore del sistema che la domanda è accettata, effettua una valutazione della conformità dell'operatore e del sistema ai requisiti stabiliti nel presente regolamento entro 80 giorni lavorativi dalla data della notifica di cui al paragrafo 5 ("periodo di valutazione").
  7. Durante il periodo di valutazione l'autorità di designazione può presentare quesiti o chiedere informazioni complementari all'operatore del sistema.  
Se l'operatore del sistema non ha risposto ai quesiti o non ha fornito le informazioni richieste entro il termine fissato dall'autorità di designazione, quest'ultima può decidere di prorogare una volta il pertinente periodo di valutazione di un massimo di 10 giorni lavorativi in totale laddove ritenga i quesiti o le informazioni rilevanti ai fini della valutazione. L'autorità di designazione informa l'operatore del sistema della proroga concessa. L'autorità di designazione può prendere una decisione in merito alla domanda in assenza di risposta da parte dell'operatore del sistema.
  8. Entro il periodo di valutazione, l'autorità di designazione decide se concedere o rifiutare la designazione del sistema di cui all'articolo 3. Tale autorità decide di concedere la designazione solo se ha la piena certezza che il sistema e il relativo operatore soddisfino i requisiti stabiliti nel presente regolamento.
  9. Dopo aver adottato una decisione di cui al paragrafo 8, l'autorità di designazione informa senza indebito ritardo l'operatore del sistema e le autorità elencate al paragrafo 2, lettere da b) a e), a seconda dei casi, della sua decisione, fornendo una spiegazione circostanziata.

### **Condizioni di designazione**

1. L'autorità di designazione designa un sistema conformemente all'articolo 3 solo dopo aver appurato che sono soddisfatte tutte le condizioni seguenti:
  - a) il sistema è disciplinato dal diritto dello Stato membro dell'autorità di designazione;
  - b) almeno uno dei partecipanti al sistema è stabilito nello Stato membro dell'autorità di designazione;
  - c) il sistema dispone di regole comuni e procedure standardizzate per il regolamento, la compensazione o l'esecuzione, a seconda dei casi, degli ordini di trasferimento tra i partecipanti;
  - d) il sistema ha chiaramente individuato nelle sue regole comuni e procedure standardizzate i momenti del carattere definitivo che soddisfano i requisiti di cui agli articoli 18, 20 e 21;
  - e) le regole comuni e le procedure standardizzate del sistema definiscono, ove pertinente a norma dell'articolo 7, i requisiti per la partecipazione al sistema;
  - f) non sussistono conflitti evidenti tra le regole comuni e le procedure standardizzate del sistema, da una parte, e il diritto che lo disciplina, dall'altra;
  - g) l'operatore del sistema è in grado di assicurare il controllo adeguato della conformità del sistema che gestisce alle regole comuni e alle procedure standardizzate del sistema stesso;
  - h) l'operatore del sistema è in grado di gestire il sistema, soddisfa i requisiti di onorabilità e possiede l'esperienza necessaria ad assicurare una gestione sana e prudente del sistema;
  - i) l'operatore del sistema dispone di risorse finanziarie sufficienti per gestire il sistema;
  - j) l'operatore del sistema è giuridicamente responsabile e tenuto a rendere conto del funzionamento del sistema, compresi i legami con altri sistemi e i rapporti con terzi e con le autorità;
  - k) l'operatore del sistema ha messo in atto misure sufficienti per attenuare i rischi connessi al funzionamento del sistema;
  - l) se l'operatore del sistema è costituito da una rete di nodi che operano nell'ambito di un quadro comune di governance e vigilanza, le regole comuni e le procedure standardizzate del sistema garantiscono che un'impresa assuma ogni responsabilità giuridica, operativa e civile per il funzionamento del sistema;
  - m) se l'operatore del sistema è un consorzio di soggetti, tutti i soggetti assumono in solido ogni responsabilità giuridica, operativa e civile per il funzionamento del sistema.
2. L'ESMA può, in stretta cooperazione con il SEBC, elaborare progetti di norme tecniche di regolamentazione che specifichino ulteriormente le condizioni di cui al paragrafo 1 per i sistemi di regolamento titoli e i sistemi di compensazione.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati per integrare il presente regolamento mediante l'adozione delle norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma del presente paragrafo conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>38</sup>.

3. L'ABE può, in stretta cooperazione con il SEBC, elaborare progetti di norme tecniche di regolamentazione che specifichino ulteriormente le condizioni di cui al paragrafo 1 per i sistemi di pagamento.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati per integrare il presente regolamento mediante l'adozione delle norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma del presente paragrafo conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010<sup>39</sup>.

## *Articolo 6*

### *Notifica di un sistema designato*

4. L'autorità di designazione notifica contestualmente e senza indebito ritardo all'ESMA e all'operatore del sistema la decisione adottata a norma dell'articolo 4. La designazione ha effetto a decorrere dalla data della notifica.
5. La notifica di cui al paragrafo 1 contiene almeno tutte le informazioni seguenti, con riferimento alla data della designazione:
  - a) l'identificazione del sistema, il diritto che lo disciplina, l'operatore del sistema e l'autorità di designazione;
  - b) la data di designazione del sistema;
  - c) lo Stato membro in cui è stabilito l'operatore del sistema e, ove applicabile, l'autorità nazionale competente;
  - d) se il sistema è un sistema di regolamento titoli, un sistema di compensazione o un sistema di pagamento;
  - e) i momenti del carattere definitivo del sistema specificati nelle sue norme in conformità degli articoli 18, 20 e 21;
  - f) i partecipanti al sistema;
  - g) le regole comuni e le procedure standardizzate del sistema;
  - h) la valutazione, effettuata dall'autorità di designazione, della conformità dell'operatore del sistema e del sistema stesso ai requisiti di cui al presente regolamento, comprese le condizioni di designazione di cui all'articolo 5.

---

<sup>38</sup> Regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/77/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 84, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2010/1095/oj>).

<sup>39</sup> Regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/78/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 12, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2010/1093/oj>).

6. L'autorità di designazione notifica senza indebito ritardo all'ESMA e alle autorità di cui all'articolo 4, paragrafo 2, lettere b), d) ed e), a seconda dei casi, quanto segue:
  - (a) eventuali notifiche effettuate dall'operatore del sistema a norma dell'articolo 8, paragrafo 2;
  - (b) eventuali modifiche della designazione del sistema;
  - (c) eventuali aggiornamenti delle informazioni di cui al paragrafo 2.
7. L'ESMA pubblica sul proprio sito web, in un formato standardizzato, le informazioni di cui al paragrafo 2, lettere da a) a g), e i relativi aggiornamenti conformemente al paragrafo 3, lettera c), senza indebito ritardo ed entro due giorni lavorativi dal ricevimento delle informazioni. L'ESMA specifica la data in cui sono state aggiornate le informazioni sul proprio sito web e le informazioni che sono state aggiornate.

L'ESMA trasmette senza indebito ritardo informazioni aggiornate all'ABE e al SEBC, a seconda dei casi.

## *Articolo 7*

### ***Partecipanti ai sistemi designati***

1. Un operatore del sistema può ammettere uno o più tipi dei partecipanti elencati all'articolo 2, paragrafo 1, punto 15), lettera a), punti da i) a vii), al sistema designato che gestisce.

Un sistema designato che consenta a un partecipante di agire in varie delle funzioni elencate all'articolo 2, paragrafo 1, punto 15), lettera a), o di svolgere parte o la totalità dei compiti afferenti a tali funzioni, lo specifica nelle proprie regole comuni e procedure standardizzate.

In circostanze eccezionali e ai fini del presente regolamento uno Stato membro può ammettere come partecipante un partecipante indiretto se quest'ultimo è noto all'operatore del sistema e ai rispettivi partecipanti e se ciò è giustificato sotto il profilo del rischio sistemico. Tale possibilità non limita tuttavia la responsabilità del partecipante attraverso cui il partecipante indiretto trasmette ordini di trasferimento al sistema designato.
2. L'operatore di un sistema designato può accettare un membro del sistema solo se tale membro soddisfa tutte le condizioni seguenti:
  - a) possiede la capacità e la facoltà di adempiere agli obblighi derivanti dalla sua partecipazione al sistema;
  - b) possiede la capacità e la facoltà di attenuare i rischi connessi alla sua partecipazione al sistema;
  - c) ottempera alle norme del sistema.

L'operatore di un sistema designato stabilisce i criteri di ammissione, distinguendoli, se del caso, per tipo di partecipante. Tali criteri di ammissione non sono discriminatori e sono trasparenti e oggettivi al fine di garantire un accesso equo e aperto al sistema designato.

L'operatore di un sistema designato assicura che i membri del sistema soddisfino le condizioni di cui al primo comma su base continuativa e dispone di un accesso tempestivo alle informazioni pertinenti per tale valutazione.

3. Un partecipante che consenta ai clienti di accedere a un sistema designato trasmettendo istruzioni per gli ordini di trasferimento attraverso il sistema ne informa l'operatore. Tale partecipante dispone delle risorse finanziarie e della capacità operativa supplementari necessarie per svolgere tale attività e fornisce all'operatore del sistema le informazioni necessarie per individuare, tenere sotto controllo e gestire le pertinenti concentrazioni di rischio derivanti dalla prestazione di servizi ai clienti.

Un partecipante che consenta ai propri clienti di accedere ai servizi del sistema ne informa l'operatore, su richiesta di quest'ultimo, in merito ai criteri e alle modalità che adotta per permettere l'accesso. Indipendentemente da tali informazioni, il partecipante rimane l'unico responsabile, nei confronti dell'operatore del sistema e degli altri partecipanti, per l'adempimento degli obblighi da parte dei clienti.

#### *Articolo 8*

##### ***Compiti dell'operatore di un sistema designato***

1. L'operatore di un sistema designato è responsabile in ogni momento della sua conformità e di quella del sistema che gestisce alle disposizioni del presente regolamento.
2. L'operatore del sistema notifica senza indebito ritardo all'autorità di designazione quanto segue:
  - (a) qualsiasi modifica sostanziale che mini o possa minare la sua conformità e quella del sistema che gestisce alle disposizioni del presente regolamento;
  - (b) eventuali modifiche dell'elenco di informazioni di cui all'articolo 6, paragrafo 2, lettere da a) a g).

#### *Articolo 9*

##### ***Revoca della designazione***

1. Un'autorità di designazione revoca la designazione concessa se è soddisfatta una qualsiasi delle condizioni seguenti:
  - (a) l'operatore del sistema ha ottenuto la designazione tramite false dichiarazioni o con qualsiasi altro mezzo irregolare o illecito;
  - (b) l'operatore del sistema o, a seconda dei casi, il sistema che gestisce non è più conforme ai requisiti del presente regolamento e l'operatore non ha adottato le misure correttive richieste dall'autorità di designazione entro un termine stabilito;
  - (c) l'operatore del sistema o, a seconda dei casi, il sistema che gestisce ha violato in modo grave o sistematico i requisiti stabiliti nel presente regolamento.
2. Un'autorità di designazione decide di revocare la designazione di un sistema solo dopo aver informato l'autorità nazionale competente e aver chiesto un parere sull'opportunità di procedere alla revoca. Il parere è richiesto all'ESMA e al SEBC se la revoca della designazione riguarda sistemi di regolamento titoli e sistemi di

compensazione, o all'ABE e al SEBC se la revoca della designazione riguarda i sistemi di pagamento.

Qualora ritenga che la revoca della designazione possa comportare rischi sostanziali per la stabilità finanziaria dell'Unione o di uno Stato membro, l'ESMA, l'ABE o il SEBC ne informa l'autorità di designazione entro 10 giorni lavorativi dalla data in cui ha appreso della potenziale revoca di una designazione a norma del primo comma e l'autorità di designazione, prima di procedere alla revoca, convoca una riunione ad hoc con l'autorità nazionale competente, il SEBC e, a seconda della natura del sistema, l'ESMA o l'ABE per cooperare all'attenuazione dei rischi individuati.

Se il sistema designato è un CSD o una CCP, l'autorità di designazione non revoca la designazione senza il consenso dell'autorità responsabile della vigilanza di tale CSD o CCP.

3. L'autorità di designazione valuta se un sistema continua a soddisfare le condizioni alle quali è stata concessa la designazione, su richiesta dell'ESMA e del SEBC, per i sistemi di regolamento titoli e i sistemi di compensazione, o dell'ABE e del SEBC, per i sistemi di pagamento.
4. Laddove opti per la revoca, l'autorità di designazione notifica contestualmente all'operatore del sistema, all'autorità nazionale competente, all'ESMA, all'ABE e al SEBC la decisione di revocare la designazione di un sistema; l'ESMA aggiorna di conseguenza il proprio sito web il giorno indicato dall'autorità di designazione nella notifica.
5. La revoca di una designazione ha effetto a decorrere dalla data della notifica di cui al paragrafo 4.

## TITOLO II AUTORITÀ E COOPERAZIONE

### *Articolo 10*

#### ***Autorità competente***

1. Ciascuno Stato membro nomina tutte le autorità competenti incaricate di svolgere i compiti derivanti dal presente regolamento in relazione ai sistemi, comprese le autorità di designazione, le autorità di registrazione e l'autorità competente di cui all'articolo 22, paragrafo 2.

Lo Stato membro che nomina più di un'autorità competente ne specifica i rispettivi ruoli.

Ciascuno Stato membro designa un'unica autorità competente quale responsabile della cooperazione con le autorità competenti degli altri Stati membri, l'ESMA, l'ABE e il SEBC.

2. Gli Stati membri notificano all'ESMA le autorità di designazione e le autorità di registrazione di cui al paragrafo 1, primo comma, specificandone i rispettivi ruoli ai sensi del presente regolamento, come pure l'unica autorità competente di cui al paragrafo 1, terzo comma.
3. L'ESMA pubblica senza indebito ritardo sul proprio sito web un elenco contenente le autorità di designazione e le autorità di registrazione di cui al paragrafo 1, primo

comma, e i rispettivi ruoli, e l'unica autorità competente di cui al paragrafo 1, terzo comma, e informa l'ABE e il SEBC di eventuali modifiche apportate a tale elenco.

#### *Articolo 11*

##### ***Scambio di informazioni***

1. Le autorità di designazione, le autorità di registrazione, le autorità nazionali competenti, le autorità competenti di cui all'articolo 22, paragrafo 2, l'ESMA, l'ABE e il SEBC condividono e si scambiano reciprocamente senza indebito ritardo le informazioni richieste per lo svolgimento dei rispettivi compiti a norma del presente regolamento.
2. Sia la richiesta di informazioni che la risposta alla stessa sono presentate tramite la banca dati centrale.
3. Le informazioni riservate ricevute a norma del presente regolamento sono utilizzate unicamente ai fini dello svolgimento dei compiti derivanti dal presente regolamento.

#### TITOLO III

#### SISTEMI DI PAESI TERZI

#### *Articolo 12*

##### ***Registrazione dei sistemi di paesi terzi***

Ciascuna delle autorità di registrazione di uno degli Stati membri in cui è stabilito un membro che partecipa al sistema di un paese terzo può decidere di registrare tale sistema secondo la procedura di cui all'articolo 13, a condizione che il membro sia un ente quale definito all'articolo 2, paragrafo 1, punto 10), lettera a), punti da i) a iv), o lettera b). Ciascuna di tali autorità di registrazione valuta la domanda di registrazione del sistema di un paese terzo.

#### *Articolo 13*

##### ***Procedure di concessione e di rifiuto della registrazione***

1. L'operatore che desidera registrare il sistema di un paese terzo che gestisce ("operatore del sistema di un paese terzo") come sistema registrato presenta una domanda di registrazione all'ESMA.
2. L'ESMA condivide immediatamente la domanda con tutti i destinatari seguenti:
  - (a) quanto meno, tutte le autorità di registrazione di cui all'articolo 12;
  - (b) l'ABE per i sistemi che gestiscono ordini di trasferimento di cui all'articolo 2, paragrafo 1, punto 20), lettera a);
  - (c) il SEBC.
3. L'operatore del sistema di un paese terzo include nella domanda tutti i documenti e le informazioni necessari a dimostrare che esso e il sistema che gestisce soddisfano le condizioni di registrazione di cui all'articolo 14, comprese le informazioni sui membri di tale sistema stabiliti nell'Unione, secondo una ripartizione per Stato membro.

4. L'avviso di ricevimento della domanda di cui al paragrafo 1 è inviato all'operatore del sistema di un paese terzo entro due giorni lavorativi dal ricevimento della stessa. Le autorità di registrazione stabiliscono, entro 20 giorni lavorativi dal ricevimento della domanda, se quest'ultima contiene i documenti e le informazioni richiesti a norma del paragrafo 3.

Se durante il periodo applicabile di cui al primo comma una delle autorità di registrazione conclude che non sono stati presentati tutti i documenti o tutte le informazioni richiesti a norma del paragrafo 3, essa chiede all'operatore del sistema di un paese terzo di presentare tali documenti o informazioni aggiuntivi. Se l'operatore del sistema di un paese terzo non ha ottemperato pienamente a tale richiesta, una delle autorità di registrazione può respingere la domanda.

5. Entro la scadenza dei termini di cui al paragrafo 4, ciascuna autorità di registrazione notifica all'ESMA, all'operatore del sistema di un paese terzo e alle autorità elencate al paragrafo 2, lettere a), b) e c), se la domanda è accettata o respinta.

6. Ciascuna autorità di registrazione, dopo aver notificato all'operatore del sistema di un paese terzo che la domanda è accettata, effettua una valutazione della conformità dell'operatore e del sistema alle condizioni di registrazione stabilite all'articolo 14 entro 80 giorni lavorativi dalla notifica di cui al paragrafo 5 ("periodo di valutazione").

7. Durante il periodo di valutazione un'autorità di registrazione può presentare quesiti o chiedere informazioni complementari all'operatore del sistema di un paese terzo.

Se l'operatore del sistema di un paese terzo non ha risposto ai quesiti o non ha fornito le informazioni richieste entro il termine fissato da una delle autorità di registrazione, l'ESMA può, su richiesta di una di tali autorità che ha accettato la domanda, prorogare una volta il pertinente periodo di valutazione di un massimo di 10 giorni lavorativi in totale laddove ritenga i quesiti rilevanti ai fini della valutazione. L'ESMA informa l'operatore del sistema di un paese terzo della proroga concessa. Un'autorità di registrazione può prendere una decisione in merito alla domanda in assenza di risposta da parte dell'operatore del sistema di un paese terzo.

8. Durante il periodo di valutazione, l'ESMA e il SEBC per i sistemi di regolamento titoli e i sistemi di compensazione, e l'ABE e il SEBC per i sistemi di pagamento, adottano tutte le misure appropriate, compresa la convocazione di riunioni ad hoc, per assicurare un approccio di convergenza alle decisioni, da parte delle autorità di registrazione nello Stato membro in questione, di concedere o rifiutare la registrazione di un sistema di un paese terzo.

9. Durante il processo di valutazione l'ESMA, l'ABE e il SEBC promuovono scambi e discussioni regolari tra le autorità di registrazione, al fine di assicurare la cooperazione di queste ultime nel processo di registrazione del sistema di un paese terzo e apportare contributi al processo di valutazione ad opera delle stesse.

10. Entro il periodo di valutazione, ciascuna autorità di registrazione decide se concedere o rifiutare la registrazione del sistema di un paese terzo. Ciascuna autorità di registrazione decide di concedere la registrazione solo se ha la piena certezza che l'operatore del sistema di un paese terzo e il sistema di un paese terzo che esso gestisce soddisfino le condizioni stabilite all'articolo 14.

11. Dopo aver adottato una decisione di cui al paragrafo 10, ciascuna autorità di registrazione informa senza indebito ritardo l'operatore del sistema di un paese terzo,

l'ESMA e le autorità elencate al paragrafo 2, lettere a), b) e c), a seconda dei casi, della sua decisione, fornendo una spiegazione circostanziata.

12. L'ESMA elabora, in stretta cooperazione con il SEBC, per i sistemi di compensazione e di regolamento titoli, progetti di norme tecniche di regolamentazione che specifichino ulteriormente le informazioni da fornire in:

- a) una domanda di registrazione di cui al paragrafo 1, al fine di dimostrare che l'operatore richiedente del sistema di un paese terzo e il sistema di un paese terzo che esso gestisce soddisfano tutti i requisiti pertinenti di cui al presente articolo, comprese le condizioni di cui all'articolo 14, e di specificare le informazioni che la domanda deve contenere sui membri del sistema di un paese terzo stabiliti nell'Unione;
- b) una domanda di designazione di cui all'articolo 4, paragrafo 1, al fine di dimostrare che l'operatore richiedente e il sistema che esso gestisce soddisfano tutti i requisiti pertinenti di cui al presente regolamento.

Nell'elaborare le norme tecniche di regolamentazione, l'ESMA e il SEBC tengono conto del fatto che le informazioni richieste devono essere proporzionate e pertinenti al tipo di sistema per il quale si richiede la registrazione o la designazione.

L'ESMA presenta alla Commissione i progetti di norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma entro il [OP: inserire la data corrispondente a un anno dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento].

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati per integrare il presente regolamento mediante l'adozione delle norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma del presente paragrafo conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

13. L'ESMA elabora, in stretta cooperazione con il SEBC, progetti di norme tecniche di attuazione che specifichino per i sistemi di regolamento titoli e i sistemi di compensazione:

- a) i formati elettronici uniformi per la domanda di registrazione di cui al paragrafo 1, da trasmettere alla banca dati centrale;
- b) i formati elettronici uniformi per la domanda di designazione di cui all'articolo 4, paragrafo 1, da trasmettere alla banca dati centrale.

L'ESMA presenta alla Commissione i progetti di norme tecniche di attuazione di cui al primo comma entro il [OP: inserire la data corrispondente a un anno dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento].

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti di esecuzione per integrare il presente regolamento mediante l'adozione delle norme tecniche di attuazione di cui al primo comma del presente paragrafo conformemente all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

14. L'ABE elabora, in stretta cooperazione con il SEBC, per i sistemi di pagamento, progetti di norme tecniche di regolamentazione che specifichino ulteriormente le informazioni da fornire in:

- a) una domanda di registrazione di cui al paragrafo 1, al fine di dimostrare che l'operatore richiedente del sistema di un paese terzo e il sistema di un paese terzo che esso gestisce soddisfano tutti i requisiti pertinenti di cui al presente

articolo, comprese le condizioni di cui all'articolo 14, e di specificare le informazioni che la domanda deve contenere sui membri del sistema di un paese terzo stabiliti nell'Unione;

- b) una domanda di designazione di cui all'articolo 4, paragrafo 1, al fine di dimostrare che l'operatore richiedente e il sistema che esso gestisce soddisfano tutti i requisiti pertinenti di cui al presente regolamento.

Nell'elaborare le norme tecniche di regolamentazione, l'ABE e il SEBC tengono conto del fatto che le informazioni richieste devono essere proporzionate e pertinenti al tipo di sistema per il quale si richiede la registrazione o la designazione.

L'ABE presenta alla Commissione i progetti di norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma entro il [*OP: inserire la data corrispondente a un anno dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento*].

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati per integrare il presente regolamento mediante l'adozione delle norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma del presente paragrafo conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.

- 15. L'ABE elabora, in stretta cooperazione con il SEBC, progetti di norme tecniche di attuazione che specifichino per i sistemi di pagamento:
  - a) i formati elettronici uniformi per la domanda di registrazione di cui al paragrafo 1 del presente articolo, da trasmettere alla banca dati centrale;
  - b) i formati elettronici uniformi per la domanda di designazione di cui all'articolo 4, paragrafo 1, da trasmettere alla banca dati centrale.

L'ABE presenta alla Commissione i progetti di norme tecniche di attuazione di cui al primo comma entro il [*OP: inserire la data corrispondente a un anno dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento*].

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti di esecuzione per integrare il presente regolamento mediante l'adozione delle norme tecniche di attuazione di cui al primo comma del presente paragrafo conformemente all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1093/2010.

#### *Articolo 14*

##### ***Condizioni di registrazione***

Un'autorità di registrazione può registrare il sistema di un paese terzo nel proprio Stato membro solo se sono soddisfatte tutte le condizioni seguenti:

- a) il sistema dispone di regole comuni e procedure standardizzate per il regolamento, la compensazione o l'esecuzione degli ordini di trasferimento tra i partecipanti;
- b) il sistema è autorizzato o vigilato nel paese in cui è stabilito o nel paese in cui è disciplinato dal diritto nazionale;
- c) il diritto che disciplina il sistema garantisce i principi del carattere definitivo del regolamento;
- d) il sistema individua chiaramente nelle sue regole comuni e procedure standardizzate tutti i momenti seguenti:

- i) il momento dell'immissione di un ordine di trasferimento nel sistema a norma dell'articolo 18, paragrafo 1;
  - ii) il momento dell'irrevocabilità di un ordine di trasferimento immesso nel sistema a norma dell'articolo 20, paragrafo 1;
  - iii) il momento del regolamento definitivo di un ordine di trasferimento immesso in un sistema a norma dell'articolo 21, paragrafo 1;
- e) l'operatore del sistema dispone di una struttura e di finanziamenti adeguati;
  - f) il sistema è conforme, sotto ogni aspetto sostanziale, ai principi internazionali delle infrastrutture dei mercati finanziari.

### *Articolo 15*

#### ***Notifica dei sistemi registrati***

1. Dopo aver adottato una decisione di cui all'articolo 13, paragrafo 10, ciascuna autorità di registrazione notifica contestualmente e senza indebito ritardo la propria decisione all'operatore richiedente del sistema di un paese terzo, all'ESMA, all'ABE, al SEBC e alle altre autorità di registrazione, a seconda dei casi. La registrazione ha effetto a decorrere dalla data della notifica.
2. La notifica di cui al paragrafo 1 contiene almeno tutte le informazioni seguenti, con riferimento alla data della registrazione:
  - a) l'identificazione del sistema registrato e dell'operatore che lo gestisce;
  - b) la data di registrazione del sistema registrato;
  - c) il paese in cui è stabilito l'operatore del sistema di un paese terzo;
  - d) gli Stati membri in cui è avvenuta la registrazione del sistema registrato e ciascuna delle autorità di registrazione che l'hanno concessa;
  - e) se il sistema è un sistema di regolamento titoli, un sistema di compensazione o un sistema di pagamento;
  - f) il diritto che disciplina il sistema registrato;
  - g) i momenti del carattere definitivo del regolamento del sistema registrato;
  - h) i partecipanti dell'Unione al sistema registrato.
3. L'autorità di registrazione di un sistema registrato notifica senza indebito ritardo all'ESMA e alle autorità di cui all'articolo 13, paragrafo 2, lettere a), b) e c), a seconda dei casi, quanto segue:
  - a) qualsiasi modifica significativa che mini o possa minare in modo sostanziale la conformità alle condizioni di registrazione di cui all'articolo 14;
  - b) eventuali aggiornamenti delle informazioni di cui al paragrafo 2.
4. L'ESMA pubblica sul suo sito web, in un formato standardizzato, le informazioni di cui al paragrafo 2 e i relativi aggiornamenti conformemente al paragrafo 3, lettera b), senza indebito ritardo ed entro due giorni lavorativi dal ricevimento delle informazioni. L'ESMA specifica la data in cui sono state aggiornate le informazioni sul proprio sito web e le informazioni che sono state aggiornate.

L'ESMA trasmette senza indebito ritardo informazioni aggiornate alle autorità di registrazione, all'ABE e al SEBC, a seconda dei casi.

## *Articolo 16*

### ***Revoca della registrazione***

1. Un'autorità di registrazione revoca la registrazione concessa a un sistema se è soddisfatta una qualsiasi delle condizioni seguenti:
  - a) l'operatore del sistema di un paese terzo ha ottenuto la registrazione tramite false dichiarazioni o con qualsiasi altro mezzo irregolare o illecito;
  - b) l'operatore del sistema di un paese terzo o, a seconda dei casi, il sistema di un paese terzo che gestisce, non soddisfa più le condizioni di cui all'articolo 14;
  - c) l'operatore del sistema di un paese terzo o, a seconda dei casi, il sistema di un paese terzo che gestisce ha violato in modo grave o sistematico le condizioni di registrazione stabilite all'articolo 14.
2. Un'autorità di registrazione decide di revocare la registrazione di un operatore del sistema di un paese terzo solo dopo aver informato l'ESMA e averle fornito tutte le informazioni pertinenti per consentirle di aggiornare il suo elenco di sistemi registrati in uno Stato membro. L'ESMA condivide tali informazioni con l'ABE, il SEBC e le altre autorità di registrazione, a seconda dei casi.
3. Qualora una delle autorità di registrazione, l'ESMA, l'ABE o il SEBC, a seconda dei casi, ritenga che la revoca della registrazione possa comportare rischi sostanziali per la stabilità finanziaria dell'Unione o di uno Stato membro, ne informa la pertinente autorità di registrazione entro 10 giorni lavorativi dalla data in cui ha appreso della potenziale revoca di una registrazione ai sensi del paragrafo 2 e la pertinente autorità di registrazione convoca una riunione ad hoc con le altre autorità di registrazione, l'ESMA, l'ABE e il SEBC, a seconda dei casi, per cooperare all'attenuazione dei rischi individuati prima che l'autorità di registrazione proceda alla revoca.

Se il sistema registrato è una CCP che l'ESMA considera CCP di classe 2 ai sensi del regolamento (UE) n. 648/2012, l'autorità di registrazione non revoca la registrazione senza il consenso dell'ESMA.
4. Laddove opti per la revoca, l'autorità di registrazione notifica contestualmente all'operatore del sistema, all'ESMA, all'ABE, al SEBC e alle altre autorità di registrazione, a seconda dei casi, la decisione di revocare la registrazione del sistema; l'ESMA aggiorna di conseguenza il proprio sito web il giorno indicato dall'autorità di registrazione nella notifica.
5. La revoca della registrazione di un sistema ha effetto a decorrere dalla data della notifica di cui al paragrafo 4.

TITOLO IV  
NETTING E CARATTERE DEFINITIVO DEL REGOLAMENTO

*Articolo 17*

***Netting e ordini di trasferimento***

1. Gli ordini di trasferimento e il *netting*, compreso il *netting* per *close-out*, sono legalmente vincolanti e opponibili ai terzi, purché gli ordini di trasferimento siano stati immessi nel sistema designato o nel sistema registrato prima del momento di apertura della procedura d'insolvenza di cui all'articolo 22, paragrafo 1, anche in caso di procedura d'insolvenza nei confronti di:
  - a) un partecipante al sistema designato o al sistema registrato;
  - b) un partecipante a un sistema interoperabile con un sistema designato;
  - c) un operatore di un sistema interoperabile con un sistema designato, che non sia un partecipante.

Gli ordini di trasferimento che sono immessi in un sistema designato o in un sistema registrato dopo il momento di apertura della procedura d'insolvenza e sono eseguiti entro la giornata operativa, come stabilito nelle regole comuni e nelle procedure standardizzate di tale sistema, in cui avviene l'apertura della procedura, sono legalmente vincolanti e opponibili ai terzi soltanto qualora l'operatore del sistema possa dimostrare che, nel momento in cui tali ordini di trasferimento sono diventati irrevocabili, non era né avrebbe dovuto essere a conoscenza dell'apertura della procedura d'insolvenza.

2. Le leggi, i regolamenti, le regole o le prassi sull'inefficacia dei contratti e delle operazioni conclusi anteriormente al momento di apertura della procedura d'insolvenza a norma dell'articolo 22, paragrafo 1, non comportano il ricalcolo del *netting* o la disapplicazione delle clausole di compensazione (*netting*) per *close-out* di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera n), della direttiva 2002/47/CE del Parlamento europeo e del Consiglio.

*Articolo 18*

***Momento dell'immissione di un ordine di trasferimento in un sistema designato***

1. Il momento in cui un ordine di trasferimento è immesso in un sistema designato è determinato dalle regole comuni e dalle procedure standardizzate di tale sistema. Tale determinazione tiene conto del ricevimento e della registrazione dell'ordine di trasferimento da parte del sistema.
2. Nel caso dei sistemi interoperabili, ogni sistema designato stabilisce nelle proprie regole comuni e procedure standardizzate il momento dell'immissione di un ordine di trasferimento nel proprio sistema, assicurando nel contempo, nella misura del possibile, il coordinamento delle regole comuni e procedure standardizzate di tutti i sistemi interoperabili interessati. Salvo se espressamente previsto dalle regole comuni e procedure standardizzate di tutti i sistemi facenti parte dell'accordo di interoperabilità, le regole di un sistema sul momento di immissione di un ordine di trasferimento non sono influenzate da quelle di altri sistemi con cui è interoperabile.

## *Articolo 19*

### ***Utilizzo di fondi e strumenti finanziari***

1. L'apertura di una procedura d'insolvenza nei confronti di un partecipante o di un operatore di un sistema interoperabile non impedisce che i fondi o gli strumenti finanziari disponibili sul conto di regolamento o sui conti su cui sono detenute garanzie, compresi i contributi al fondo di garanzia in caso di inadempimento, quali i contributi a un fondo di garanzia prefinanziato in caso di inadempimento detenuto da una CCP a norma dell'articolo 42 del regolamento n. 648/2012 e i margini di cui all'articolo 41 del medesimo regolamento, a seconda dei casi, di tale partecipante o operatore del sistema, siano utilizzati per adempiere gli obblighi di tale partecipante nel sistema designato o nel sistema registrato nello Stato membro in cui il partecipante è stabilito, o in un accordo di interoperabilità, nella giornata operativa di apertura della procedura d'insolvenza.
2. Tale facilitazione di credito del partecipante connessa al sistema designato o al sistema registrato, a seconda dei casi, è utilizzabile a fronte di una garanzia in essere e disponibile per adempiere gli obblighi di tale partecipante nel sistema designato o nel sistema registrato nello Stato membro in cui il partecipante è stabilito, o in un accordo di interoperabilità.

## *Articolo 20*

### ***Momento dell'irrevocabilità degli ordini di trasferimento***

1. Ogni sistema designato determina il momento specifico in cui, nel proprio sistema, un partecipante o un terzo non può revocare un ordine di trasferimento. Tale determinazione tiene conto del momento in cui il sistema ha confermato un ordine di trasferimento in esso immesso e in cui non è stato possibile annullare il trattamento dell'ordine.
2. Nel caso dei sistemi interoperabili, ogni sistema stabilisce nelle proprie regole comuni e procedure standardizzate il momento dell'irrevocabilità, assicurando nel contempo, nella misura del possibile, il coordinamento delle regole comuni e procedure standardizzate di tutti i sistemi interoperabili interessati. Salvo se espressamente previsto dalle regole comuni e procedure standardizzate di tutti i sistemi facenti parte dell'accordo di interoperabilità, le regole di un sistema sul momento dell'irrevocabilità non sono influenzate da quelle di altri sistemi con cui è interoperabile.

## *Articolo 21*

### ***Regolamento definitivo***

1. Il regolamento si considera definitivo quando l'adempimento degli obblighi delle parti di un'operazione è completato in modo incondizionato e irrevocabile, come stabilito dalle regole comuni e procedure standardizzate di ciascun sistema designato, conformemente alla normativa applicabile al trasferimento di proprietà e di altri diritti. Un sistema designato basato sulla DLT attua meccanismi che garantiscono momenti del carattere definitivo deterministici e legalmente vincolanti.

2. Nel caso dei sistemi interoperabili, ogni sistema stabilisce nelle proprie regole comuni e procedure standardizzate il momento del regolamento definitivo. Ogni operatore del sistema assicura, nella misura del possibile, il coordinamento delle regole di tutti i sistemi interoperabili interessati. Salvo se espressamente previsto dalle regole comuni e procedure standardizzate di tutti i sistemi facenti parte dell'accordo di interoperabilità, le regole comuni e procedure standardizzate di un sistema sul momento del regolamento definitivo non sono influenzate da quelle degli altri sistemi con cui è interoperabile.
3. L'ESMA può, in stretta cooperazione con il SEBC, per i sistemi di compensazione e di regolamento titoli non gestiti da un CSD e tenendo conto delle specificità dei diversi tipi di sistemi e dei rispettivi meccanismi, elaborare progetti di norme tecniche di regolamentazione che specifichino le regole per determinare tutti gli elementi seguenti:
  - a) il momento dell'immissione di ordini di trasferimento in un sistema designato, a norma dell'articolo 18, paragrafo 1;
  - b) per i sistemi designati basati sulla DLT, quando e come si verifica il momento dell'immissione di un ordine di trasferimento nel sistema, di cui all'articolo 18, paragrafo 1, allorché un'operazione è registrata nel registro secondo le regole di consenso del sistema;
  - c) il momento, di cui all'articolo 20, paragrafo 1, in cui un ordine di trasferimento immesso nel sistema designato non può essere revocato;
  - d) per i sistemi designati basati sulla DLT, il modo in cui il momento indicato all'articolo 20, paragrafo 1, in cui un ordine di trasferimento immesso nel sistema non può essere revocato da un partecipante o da un terzo, coincide con il punto in cui il consenso è definitivo e la registrazione non può essere annullata in base al protocollo tecnico di tale sistema;
  - e) il momento del regolamento definitivo di cui al paragrafo 1;
  - f) per i sistemi designati basati sulla DLT, il modo in cui il momento del regolamento definitivo indicato al paragrafo 1 potrebbe essere definito per i modelli probabilistici o multi-livello del carattere definitivo, che potrebbero non raggiungere in assoluto la certezza del diritto ma essere comunque in grado di conseguirla in funzione della struttura e delle norme del sistema.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati per integrare il presente regolamento mediante l'adozione delle norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

4. L'ABE può, in stretta cooperazione con il SEBC e tenendo conto delle specificità dei diversi tipi di sistemi di pagamento e dei rispettivi meccanismi, elaborare progetti di norme tecniche di regolamentazione che specifichino le regole per determinare tutti gli elementi seguenti:
  - a) il momento dell'immissione di ordini di trasferimento in un sistema designato, a norma dell'articolo 18, paragrafo 1;
  - b) per i sistemi designati basati sulla DLT, quando e come si verifica il momento dell'immissione di un ordine di trasferimento nel sistema, di cui all'articolo 18, paragrafo 1, allorché un'operazione è registrata nel registro secondo le regole di consenso del sistema;

- c) il momento, di cui all'articolo 20, paragrafo 1, in cui un ordine di trasferimento immesso nel sistema designato non può essere revocato;
- d) per i sistemi designati basati sulla DLT, quando e come il momento specifico in cui un ordine di trasferimento immesso nel sistema non può essere revocato da un partecipante o da un terzo coincide con il punto in cui il consenso è definitivo e la registrazione non può essere annullata in base al protocollo tecnico di tale sistema;
- e) il momento del regolamento definitivo di cui al paragrafo 1;
- f) per i sistemi designati basati sulla DLT, il modo in cui il momento del regolamento definitivo indicato al paragrafo 1 potrebbe essere definito per i modelli probabilistici o multi-livello del carattere definitivo, che potrebbero non raggiungere in assoluto la certezza del diritto ma essere comunque in grado di conseguirla in funzione della struttura e delle norme del sistema.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati per integrare il presente regolamento mediante l'adozione delle norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.

## TITOLO V

### DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA PROCEDURA D'INSOLVENZA

#### *Articolo 22*

##### ***Momento dell'apertura della procedura d'insolvenza***

1. Ai fini del presente regolamento, per momento di apertura della procedura d'insolvenza si intende il momento in cui l'autorità giudiziaria o amministrativa interessata emette la sua decisione.
2. Quando ha preso una decisione a norma del paragrafo 1, l'autorità giudiziaria o amministrativa interessata la notifica immediatamente all'autorità competente responsabile della raccolta di tali informazioni, nominata ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 1. Questa ne informa immediatamente, tramite la banca dati centrale, l'ESMA, l'ABE, il SEBC, il Comitato europeo per il rischio sistemico e gli altri Stati membri.

#### *Articolo 23*

##### ***Assenza di effetto retroattivo***

La procedura d'insolvenza non ha effetto retroattivo sui diritti e sugli obblighi di un partecipante derivanti dalla sua partecipazione o connessi alla sua partecipazione a un sistema designato o a un sistema registrato per i partecipanti stabiliti negli Stati membri in cui il sistema del paese terzo è registrato, prima dell'apertura della procedura stessa a norma dell'articolo 22, paragrafo 1. Tale procedura non ha effetto retroattivo sui diritti e sugli obblighi di un partecipante a un sistema interoperabile o di un operatore di un sistema interoperabile dove tale operatore non è un partecipante.

***Normativa che disciplina i diritti e gli obblighi dei partecipanti***

Nel caso in cui sia aperta una procedura d'insolvenza nei confronti di un partecipante a un sistema, i diritti e gli obblighi derivanti dalla partecipazione stessa a tale sistema, o ad essa connessi, sono stabiliti in base alla normativa che disciplina detto sistema.

TITOLO VI

ISOLAMENTO DEI DIRITTI DEL DETENTORE DI UNA GARANZIA DAGLI EFFETTI DELL'INSOLVENZA DEL DATORE

***Garanzia***

1. I diritti dell'operatore di un sistema o di un partecipante sulla garanzia fornita loro in relazione a un sistema designato, a un sistema registrato per i partecipanti che sono stabiliti negli Stati membri in cui il sistema è registrato o a un accordo di interoperabilità, come pure i diritti delle banche centrali degli Stati membri o della Banca centrale europea su una garanzia loro fornita, non sono pregiudicati dall'apertura di una procedura d'insolvenza nei confronti di uno dei soggetti seguenti:
  - a) un partecipante al sistema designato o registrato in questione o a un accordo di interoperabilità;
  - b) un operatore di un sistema interoperabile che non sia un partecipante;
  - c) una controparte della banca centrale di uno Stato membro;
  - d) una controparte della Banca centrale europea;
  - e) qualsiasi terzo che abbia fornito la garanzia.

Tale garanzia può essere realizzata al fine di soddisfare tali diritti.

I diritti dell'operatore di un sistema sulla garanzia da esso fornita a un altro operatore di un sistema in relazione a un accordo di interoperabilità non sono pregiudicati da una procedura d'insolvenza nei confronti dell'operatore del sistema che ha ricevuto la garanzia.

2. I diritti dei partecipanti, degli operatori di un sistema, di una banca centrale di uno Stato membro, della Banca centrale europea come pure di qualsiasi mandatario, agente o terzo che agisca per loro conto in relazione agli strumenti finanziari, compresi i diritti su tali strumenti finanziari, forniti come garanzia legalmente registrata in un registro, anche se iscritta in un registro distribuito, un conto o un sistema di deposito accentrato situato in uno Stato membro, sono disciplinati dal diritto di detto Stato membro.

Ai fini del primo comma, l'ubicazione di un registro, di un conto o di un deposito accentrato detenuto presso un soggetto giuridico è lo Stato membro in cui tale soggetto ha la propria sede legale.

3. Qualora non sia possibile determinare l'ubicazione di un registro, di un conto o di un sistema di deposito accentrato a norma del paragrafo 2, la determinazione dei diritti

dei partecipanti, degli operatori di un sistema, di una banca centrale di uno Stato membro o della Banca centrale europea come anche dei diritti di qualsiasi mandatario, agente o terzo che agisca per loro conto, in relazione agli strumenti finanziari forniti come garanzia, è disciplinata dal diritto applicabile al sistema o all'accordo di interoperabilità di cui al paragrafo 1.

4. Ai fini dei paragrafi 2 e 3, con il riferimento al diritto di uno Stato membro si intende il diritto interno di quest'ultimo, a prescindere da qualunque regola che, per la decisione della questione di cui trattasi, rimandi alla legislazione di un altro paese.

## TITOLO VII

### BANCA DATI CENTRALE ED ESERCIZIO DELLA DELEGA

#### *Articolo 26*

##### ***Banca dati centrale***

1. L'ESMA istituisce e gestisce una banca dati centrale conformemente all'articolo 35 quater del regolamento (UE) n. 1095/2010. Separatamente per ciascun sistema interessato, le autorità di designazione, le autorità di registrazione, le autorità nazionali competenti e l'autorità competente di cui all'articolo 22, paragrafo 2, l'ESMA, l'ABE e il SEBC ("destinatari registrati") hanno accesso a tutte le informazioni e a tutti i documenti di cui al paragrafo 3, registrati nella banca dati di tale sistema e se pertinenti o necessari per lo svolgimento dei loro compiti.
2. Un operatore del sistema ha accesso alla banca dati centrale per quanto riguarda le informazioni e i documenti che ha trasmesso alla stessa o i documenti che gli sono stati trasmessi attraverso tale banca dati centrale da uno qualsiasi dei destinatari registrati.

Anche altri destinatari trasmettono e hanno accesso a determinati documenti o informazioni registrati nella banca dati centrale, ove specificato dal presente regolamento. L'ESMA garantisce che la banca dati centrale svolga le funzioni di cui al presente articolo.

3. Salvo diversa indicazione, gli operatori di un sistema, anche di sistemi designati e registrati, e i destinatari registrati caricano nella banca dati centrale, in formato elettronico, tutte le informazioni e i documenti, comprese le domande, le decisioni, le raccomandazioni, le richieste, le informazioni, i quesiti, le risposte e le notifiche di cui al presente regolamento.

Un avviso di ricevimento è inviato tramite la banca dati centrale entro due giorni lavorativi dalla presentazione delle informazioni o dei documenti.

4. L'ESMA garantisce che la banca dati consenta la registrazione dei dati DLT, compresa la lettura dei dati *on-chain* e l'accesso a tali dati.
5. L'ESMA concepisce la banca dati centrale in modo tale da informare automaticamente i destinatari registrati quando si apportano modifiche al suo contenuto, compresi il caricamento, la cancellazione o la sostituzione di documenti, nonché la presentazione di quesiti o di richieste di informazioni.
6. L'ESMA mette le informazioni condivise tramite la banca dati centrale a norma del presente regolamento a disposizione delle autorità rilevanti ai fini del regolamento

(UE) n. 648/2012 e del regolamento (UE) n. 909/2014, se rilevante o necessario per lo svolgimento dei rispettivi compiti.

## *Articolo 27*

### ***Esercizio della delega***

1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.
2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 2, paragrafo 2, è conferito alla Commissione per un periodo indeterminato a decorrere dalla [OP: *inserire la data corrispondente alla data di entrata in vigore del presente regolamento*].
3. La delega di potere di cui all'articolo 2, paragrafo 2, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.
4. Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione provvede a consultare l'ESMA e l'ABE e consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016.
5. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.
6. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di tre mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di tre mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

## TITOLO VII

### DISPOSIZIONI FINALI

## *Articolo 28*

### ***Disposizioni transitorie***

1. In deroga all'articolo 3, un sistema designato a norma della direttiva 98/26/CE prima del [OP: *inserire la data corrispondente all'entrata in vigore del presente regolamento*] continua a essere designato ai fini del presente regolamento fino a nuova designazione a norma del suddetto articolo o, se in data anteriore, fino al [OP: *inserire la data corrispondente a 5 anni dopo l'entrata in vigore del presente regolamento*]. Nel frattempo continua ad applicarsi il diritto degli Stati membri relativo alla designazione di un sistema.
2. In deroga all'articolo 12, un sistema di un paese terzo al quale uno Stato membro abbia esteso le tutele concesse a norma della direttiva 98/26/CE prima del [OP: *inserire la data corrispondente all'entrata in vigore del presente regolamento*] si considera registrato in detto Stato membro ai fini del presente regolamento fino a

quando è registrato a norma del suddetto articolo nel medesimo Stato membro o, se in data anteriore, fino al [OP: inserire la data corrispondente a 5 anni dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento].

3. Un ordine di trasferimento immesso in un sistema prima del [OP: inserire la data corrispondente alla data di entrata in vigore del presente regolamento], ma regolato dopo tale data, è un ordine di trasferimento ai fini del presente regolamento.
4. Fino all'istituzione della banca dati centrale a norma dell'articolo 26, lo scambio di informazioni e documenti, compresa la presentazione di domande, decisioni, raccomandazioni, richieste, informazioni, quesiti, risposte ed eventuali notifiche, che devono essere forniti tramite la banca dati centrale, è effettuato ricorrendo a modalità alternative.

#### *Articolo 29*

##### ***Riesame***

1. Entro il [OP: inserire la data corrispondente a 6 anni dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento] la Commissione valuta l'applicazione del presente regolamento ed elabora una relazione generale. La Commissione presenta la relazione, accompagnata se del caso da adeguate proposte, al Parlamento europeo e al Consiglio.
2. Entro il [OP: inserire la data corrispondente a 5 anni dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento] l'ESMA, in stretta cooperazione con l'ABE e il SEBC, presenta alla Commissione una relazione sul funzionamento del regime del carattere definitivo del regolamento di cui al presente regolamento.

#### *Articolo 30*

##### ***Abrogazione***

1. La direttiva 98/26/CE è abrogata a decorrere dal [OP: inserire la data corrispondente alla data di entrata in vigore del presente regolamento].
2. I riferimenti alla direttiva 98/26/CE si intendono fatti al presente regolamento e si leggono secondo la tavola di concordanza di cui all'allegato 1 del presente regolamento.

#### *Articolo 31*

##### ***Modifiche della direttiva 2002/47/CE***

La direttiva 2002/47/CE è così modificata:

- (1) all'articolo 1, paragrafo 4, lettera a), sono aggiunti i commi seguenti:

"Ai fini della presente direttiva, i riferimenti al contante, agli strumenti finanziari e ai crediti comprendono i casi in cui questi sono emessi o registrati utilizzando la DLT.

Gli Stati membri possono estendere la gamma degli strumenti finanziari rientranti nell'ambito di applicazione della presente direttiva per includere gli strumenti definiti

"strumenti finanziari" ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, punto 15), della direttiva 2014/65/UE se questi sono negoziabili sul mercato dei capitali.";

(2) l'articolo 2 è così modificato:

a) al paragrafo 1 è aggiunta la lettera seguente:

"p) "conto": conto come definito all'articolo 2, paragrafo 1, punto 26), del [regolamento (UE) .../... sul carattere definitivo del regolamento].";

b) è aggiunto il paragrafo seguente:

"4. Qualsiasi riferimento a "conto", "registrazione" o "registro" comprende qualsiasi forma di registrazione elettronica, anche basata sulla DLT, che svolga la medesima funzionalità. Inoltre qualsiasi istruzione o notifica deve consentire l'uso di una chiave crittografica o di un altro dispositivo o metodo per firmare elettronicamente detta istruzione o notifica.".

(3) all'articolo 11, dopo il primo comma è aggiunto il comma seguente:

"In deroga al primo comma, gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi all'articolo 1, paragrafo 4, lettera a), primo e secondo comma, all'articolo 2, paragrafo 1, lettera p), e all'articolo 2, paragrafo 4, entro e non oltre il [*OP: inserire la data corrispondente a 18 mesi dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento*]. Essi ne informano immediatamente la Commissione.".

#### *Articolo 32*

#### ***Entrata in vigore***

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Parlamento europeo*

*Per il Consiglio*

## SCHEDA FINANZIARIA E DIGITALE LEGISLATIVA

1.	CONTESTO DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA .....	3
1.1.	Titolo della proposta/iniziativa .....	3
1.2.	Settore/settori interessati .....	3
1.3.	Obiettivi .....	3
1.3.1.	Obiettivi generali.....	3
1.3.2.	Obiettivi specifici .....	3
1.3.3.	Risultati e incidenza previsti .....	3
1.3.4.	Indicatori di prestazione .....	3
1.4.	La proposta/iniziativa riguarda: .....	4
1.5.	Motivazione della proposta/iniziativa.....	4
1.5.1.	Necessità nel breve e lungo termine, con calendario dettagliato delle fasi di attuazione dell'iniziativa.....	4
1.5.2.	Valore aggiunto dell'intervento dell'UE (che può derivare da diversi fattori, ad es. un miglior coordinamento, la certezza del diritto o un'efficacia e una complementarità maggiori). Ai fini della presente sezione, per "valore aggiunto dell'intervento dell'UE" si intende il valore derivante dall'azione dell'Unione europea che va ad aggiungersi al valore che avrebbero altrimenti generato gli Stati membri se avessero agito da soli. ....	4
1.5.3.	Insegnamenti tratti da esperienze analoghe.....	4
1.5.4.	Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale ed eventuali sinergie con altri strumenti rilevanti .....	5
1.5.5.	Valutazione delle varie opzioni di finanziamento disponibili, comprese le possibilità di riassegnazione .....	5
1.6.	Durata della proposta/iniziativa e della relativa incidenza finanziaria .....	6
1.7.	Metodo o metodi di esecuzione del bilancio previsti.....	6
2.	MISURE DI GESTIONE .....	8
2.1.	Disposizioni in materia di monitoraggio e di relazioni .....	8
2.2.	Sistema o sistemi di gestione e di controllo .....	8
2.2.1.	Giustificazione del metodo o dei metodi di esecuzione del bilancio, del meccanismo o dei meccanismi di attuazione del finanziamento, delle modalità di pagamento e della strategia di controllo proposti.....	8
2.2.2.	Informazioni concernenti i rischi individuati e il sistema o i sistemi di controllo interno per ridurli .....	8
2.2.3.	Stima e giustificazione del rapporto costo/efficacia dei controlli (rapporto tra costi del controllo e valore dei fondi gestiti) e valutazione dei livelli di rischio di errore previsti (al pagamento e alla chiusura).....	8
2.3.	Misure di prevenzione delle frodi e delle irregolarità.....	9

3.	INCIDENZA FINANZIARIA PREVISTA DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA.....	10
3.1.	Rubrica/rubriche del quadro finanziario pluriennale e linea/linee di bilancio di spesa interessate.....	10
3.2.	Incidenza finanziaria prevista della proposta sugli stanziamenti.....	12
3.2.1.	Sintesi dell'incidenza prevista sugli stanziamenti operativi.....	12
3.2.1.1.	Stanziamenti dal bilancio votato.....	12
3.2.1.2.	Stanziamenti da entrate con destinazione specifica esterne.....	17
3.2.2.	Risultati previsti finanziati con gli stanziamenti operativi.....	22
3.2.3.	Sintesi dell'incidenza prevista sugli stanziamenti amministrativi.....	24
3.2.3.1.	Stanziamenti dal bilancio votato.....	24
3.2.3.2.	Stanziamenti da entrate con destinazione specifica esterne.....	24
3.2.3.3.	Totale degli stanziamenti.....	24
3.2.4.	Fabbisogno previsto di risorse umane.....	25
3.2.4.1.	Finanziamento a titolo del bilancio votato.....	25
3.2.4.2.	Finanziamento a titolo di entrate con destinazione specifica esterne.....	26
3.2.4.3.	Fabbisogno totale di risorse umane.....	26
3.2.5.	Panoramica dell'incidenza prevista sugli investimenti connessi a tecnologie digitali.....	28
3.2.6.	Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale attuale.....	28
3.2.7.	Partecipazione di terzi al finanziamento.....	28
3.3.	Incidenza prevista sulle entrate.....	29
4.	DIMENSIONI DIGITALI.....	29
4.1.	Prescrizioni di rilevanza digitale.....	30
4.2.	Dati.....	30
4.3.	Soluzioni digitali.....	31
4.4.	Valutazione dell'interoperabilità.....	31
4.5.	Misure a sostegno dell'attuazione digitale.....	32

## 1. CONTESTO DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA

### 1.1. Titolo della proposta/iniziativa

Proposta di regolamento (UE) 2025/XXX del Parlamento europeo e del Consiglio concernente il carattere definitivo del regolamento, che abroga la direttiva 98/26/CE e modifica la direttiva 2002/47/CE relativa ai contratti di garanzia finanziaria

### 1.2. Settore/settori interessati

Mercato interno – servizi finanziari

### 1.3. Obiettivi

#### 1.3.1. Obiettivi generali

Scopo dell'iniziativa, che è parte dell'Unione del risparmio e degli investimenti, è promuovere un mercato dei capitali integrato e senza soluzione di continuità in tutta l'UE mediante il rafforzamento del quadro di vigilanza, la risoluzione della frammentazione normativa e la garanzia di una migliore integrazione e un maggior approfondimento dei mercati dei capitali in tutta l'Unione per realizzare appieno le potenzialità dell'Unione del risparmio e degli investimenti. L'obiettivo è eliminare gli ostacoli all'attività transfrontaliera.

#### 1.3.2. Obiettivi specifici

Obiettivo specifico n. 1 — Armonizzare le disposizioni sul carattere definitivo del regolamento

Al fine di conseguire l'armonizzazione delle disposizioni sul carattere definitivo del regolamento e ridurre l'incertezza giuridica connessa al recepimento divergente negli Stati membri, l'attuale direttiva sul carattere definitivo del regolamento è trasformata in un regolamento.

Obiettivo specifico n. 2 — Modernizzare le disposizioni sul carattere definitivo del regolamento per riconoscere le nuove tecnologie e gli sviluppi finanziari

Le modifiche proposte mirano a garantire il mantenimento della neutralità tecnologica della normativa sul carattere definitivo del regolamento apportando chiarimenti, ove necessario, per tenere conto dell'uso delle nuove tecnologie e degli sviluppi finanziari.

#### 1.3.3. Risultati e incidenza previsti

*Precisare gli effetti che la proposta/iniziativa dovrebbe avere sui beneficiari/gruppi interessati.*

Maggiore armonizzazione

Maggiore certezza del diritto, anche per quanto riguarda l'uso delle nuove tecnologie

Riduzione degli ostacoli al mercato transfrontaliero

#### 1.3.4. Indicatori di prestazione

*Precisare gli indicatori con cui monitorare progressi e risultati*

Indicatori fondamentali — obiettivo specifico n. 1

Maggiore partecipazione transfrontaliera ai sistemi designati ai sensi dell'SFR, misurata in base al numero di partecipanti dell'UE a un sistema non disciplinato dal diritto dello Stato membro in cui il partecipante ha sede. Da confrontare: il numero di partecipanti dell'UE con sede in uno Stato membro diverso da quello il cui diritto

disciplina il sistema al momento dell'entrata in vigore dell'SFR e il numero degli stessi 5 anni dopo l'entrata in vigore della designazione obbligatoria ai sensi dell'SFR.

Indicatori fondamentali — obiettivo specifico n. 2

Il numero di sistemi designati ai sensi dell'SFR che utilizzano nuove tecnologie (come la DLT) 5 anni dopo l'entrata in vigore della designazione obbligatoria ai sensi dell'SFR.

#### 1.4. La proposta/iniziativa riguarda:

una nuova azione;

una nuova azione a seguito di un progetto pilota/un'azione preparatoria<sup>40</sup>;

la proroga di un'azione esistente;

la fusione o il riorientamento di una o più azioni verso un'altra/una nuova azione.

#### 1.5. Motivazione della proposta/iniziativa

##### 1.5.1. *Necessità nel breve e lungo termine, con calendario dettagliato delle fasi di attuazione dell'iniziativa*

Tutti i sistemi che sono tenuti a ottenere la designazione o che desiderano ottenerla a norma della legislazione sul carattere definitivo del regolamento nell'UE devono conformarsi alle prescrizioni armonizzate stabilite dal regolamento sul carattere definitivo del regolamento. Le autorità nazionali competenti dell'UE, l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA), l'Autorità bancaria europea (ABE) e il Sistema europeo di banche centrali (SEBC) sono tenuti ad attuare e fornire orientamenti sull'esame dei diversi settori connessi al processo di designazione dei sistemi.

##### 1.5.2. *Valore aggiunto dell'intervento dell'UE (che può derivare da diversi fattori, ad es. un miglior coordinamento, la certezza del diritto o un'efficacia e una complementarità maggiori). Ai fini della presente sezione, per "valore aggiunto dell'intervento dell'UE" si intende il valore derivante dall'azione dell'Unione europea che va ad aggiungersi al valore che avrebbero altrimenti generato gli Stati membri se avessero agito da soli.*

Motivi dell'azione a livello di UE (ex ante) Esiste una forte dimensione europea in quanto le soluzioni nazionali non sono in grado di affrontare adeguatamente la natura transfrontaliera e frammentata e le divergenze normative che caratterizzano i mercati dei capitali dell'UE. L'UE ha bisogno della scala necessaria per competere a livello mondiale e finanziare le proprie esigenze e tale scala può essere raggiunta solo a livello di Unione. Le azioni a livello dell'UE sono le più idonee a eliminare gli ostacoli normativi transfrontalieri, garantire condizioni di parità in tutta l'Unione, catalizzare l'integrazione dei mercati, aumentandone la scala, l'efficienza e la competitività, e fornire un quadro normativo unificato che le azioni nazionali non possono realizzare individualmente. L'iniziativa sarà basata sull'articolo 114 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Questa disposizione costituisce la base giuridica degli atti da modificare con la presente proposta.

<sup>40</sup>

A norma dell'articolo 58, paragrafo 2, lettera a) o b), del regolamento finanziario.

Valore aggiunto dell'UE previsto (ex post) Maggiore armonizzazione in tutta l'UE, con conseguente riduzione della frammentazione del mercato e degli ostacoli al mercato transfrontaliero. Maggiore certezza del diritto, anche per quanto riguarda l'uso delle nuove tecnologie.

*1.5.3. Insegnamenti tratti da esperienze analoghe*

In passato l'uso di una direttiva come strumento per garantire il carattere definitivo del regolamento ha dimostrato che l'attuazione divergente negli Stati membri porta a un mercato frammentato, creando ostacoli transfrontalieri. Pertanto la trasformazione della direttiva sul carattere definitivo del regolamento in un regolamento sembra essere lo strumento giusto per garantire una maggiore armonizzazione e ridurre di conseguenza gli ostacoli transfrontalieri.

*1.5.4. Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale ed eventuali sinergie con altri strumenti rilevanti*

La proposta è compatibile con la proposta della Commissione del 16 luglio 2025 relativa a un quadro finanziario pluriennale per il periodo 2028-2034, in particolare per quanto riguarda il bilancio delle singole agenzie. Le cifre sono pertanto indicative in attesa dell'adozione definitiva del QFP.

*1.5.5. Valutazione delle varie opzioni di finanziamento disponibili, comprese le possibilità di riassegnazione*

Sono necessarie risorse supplementari affinché le agenzie possano lavorare sui mandati dell'SFR e contribuire a garantire un'applicazione coerente delle prescrizioni dell'SFR in tutti gli Stati membri. Al fine di garantire una maggiore coerenza per quanto riguarda la designazione dei sistemi dell'UE e la registrazione dei sistemi di paesi terzi, l'ESMA e l'ABE dovrebbero in particolare assistere gli Stati membri nella valutazione i) dei sistemi che richiedono la designazione ai sensi dell'SFR e ii) dei sistemi di paesi terzi che richiedono la registrazione, al fine di garantire un approccio convergente. Si tratta di compiti ricorrenti che richiedono competenze in materia di diritto dell'insolvenza e di infrastrutture dei mercati finanziari.

L'opzione delle commissioni è inattuabile a livello pratico in quanto le commissioni non potrebbero essere imposte agli operatori di sistemi, dato che il lavoro di designazione è svolto dagli Stati membri mentre i ruoli dell'ESMA e dell'ABE consistono nel garantire la convergenza e nel fornire orientamenti ove necessario. Inoltre un tale approccio sarebbe anche difficilmente giustificabile, in quanto le misure in esame non sono direttamente collegate ai poteri di vigilanza, ma rientrano nell'elaborazione del quadro normativo.

È stata valutata la possibilità di riassegnazione. Le risorse supplementari previste coprirebbero solo parzialmente il fabbisogno dell'ESMA e dell'ABE durante la fase iniziale per il lavoro richiesto ai sensi dell'SFR per elaborare una serie di atti delegati nonché, per l'ESMA, per istituire e gestire la banca dati centrale come previsto dall'articolo 26 dell'SFR. Poiché tale banca dati centrale è istituita nell'ambito di un precedente mandato, ossia il regolamento (UE) 2024/2987 ("EMIR 3"), i costi associati alla creazione e al mantenimento della banca dati centrale nell'ambito dell'SFR riflettono solo l'aumento relativo di tali costi per far funzionare la banca dati centrale a norma dell'SFR. Tali costi sono integrati nei dati forniti nel documento connesso al regolamento quadro "Banca dati centrale e piattaforma di vigilanza

dell'ESMA per CCP, CSD e sedi di negoziazione" (cfr. la sezione 4.3 del regolamento quadro, nonché le parti D ed E della sezione sulle ipotesi specifiche di cui all'allegato di tale regolamento) e pertanto non sono presentati separatamente in questa sede. Ad attuazione avvenuta, i nuovi compiti ricorrenti dell'ESMA e dell'ABE richiederanno un ETP in ciascuna agenzia, in particolare per coprire il lavoro di assistenza agli Stati membri per quanto riguarda le nuove designazioni e le ridesignazioni, nonché le registrazioni.

#### 1.6. **Durata della proposta/iniziativa e della relativa incidenza finanziaria**

**Durata limitata**

- in vigore a decorrere dal [GG/MM]AAAA fino al [GG/MM]AAAA;
- incidenza finanziaria dal AAAA al AAAA per gli stanziamenti di impegno e dal AAAA al AAAA per gli stanziamenti di pagamento.

**Durata illimitata**

- Attuazione con un periodo di avviamento nel 2028
- e successivo funzionamento a pieno ritmo.

#### 1.7. **Metodo o metodi di esecuzione del bilancio previsti<sup>41</sup>**

**Gestione diretta** a opera della Commissione:

- a opera dei suoi servizi, compreso il suo personale presso le delegazioni dell'Unione;
- a opera delle agenzie esecutive.

**Gestione concorrente** con gli Stati membri.

**Gestione indiretta** affidando compiti di esecuzione del bilancio:

- a paesi terzi o organismi da questi designati;
- a organizzazioni internazionali e loro agenzie (specificare);
- alla Banca europea per gli investimenti e al Fondo europeo per gli investimenti;
- agli organismi di cui agli articoli 70 e 71 del regolamento finanziario;
- a organismi di diritto pubblico;
- a organismi di diritto privato investiti di attribuzioni di servizio pubblico, nella misura in cui sono dotati di sufficienti garanzie finanziarie;
- a organismi di diritto privato di uno Stato membro preposti all'attuazione di un partenariato pubblico-privato e che sono dotati di sufficienti garanzie finanziarie;
- a organismi o persone incaricati di attuare azioni specifiche della politica estera e di sicurezza comune a norma del titolo V del trattato sull'Unione europea e indicati nel pertinente atto di base;
- a organismi di diritto privato di uno Stato membro o di diritto dell'Unione stabiliti in uno Stato membro e idonei ad essere incaricati, conformemente alla

<sup>41</sup> Le spiegazioni dei metodi di esecuzione del bilancio e i riferimenti al regolamento finanziario sono disponibili sul sito BUDGpedia: <https://myintracomm.ec.europa.eu/corp/budget/financial-rules/budget-implementation/Pages/implementation-methods.aspx>.

normativa settoriale, dell'esecuzione di fondi dell'Unione o delle garanzie di bilancio, nella misura in cui tali organismi sono controllati da organismi di diritto pubblico o da organismi di diritto privato investiti di attribuzioni di servizio pubblico e sono dotati di sufficienti garanzie finanziarie, sotto forma di responsabilità in solido da parte degli organismi di controllo o di garanzie finanziarie equivalenti, che possono essere limitate, per ciascuna azione, all'importo massimo del sostegno dell'Unione.

Osservazioni

## **2. MISURE DI GESTIONE**

### **2.1. Disposizioni in materia di monitoraggio e di relazioni**

In quanto agenzie decentrate, le autorità europee di vigilanza (AEV) rispettano pienamente i requisiti giuridici e operativi delle normative dell'Unione in materia di monitoraggio e comunicazione.

In conformità degli accordi già vigenti, le AEV redigono periodicamente relazioni sulla propria attività (comprese relazioni interne all'alta dirigenza, relazioni ai consigli di amministrazione e relazioni annuali) e sono sottoposte ad audit da parte della Corte dei conti e del servizio di audit interno della Commissione per quanto riguarda l'impiego di risorse e le prestazioni.

Il monitoraggio e la comunicazione delle azioni incluse nella proposta saranno garantiti dalle prescrizioni vigenti e conformi ad esse, nonché a eventuali nuove prescrizioni derivanti dalla presente proposta.

### **2.2. Sistema o sistemi di gestione e di controllo**

#### *2.2.1. Giustificazione del metodo o dei metodi di esecuzione del bilancio, del meccanismo o dei meccanismi di attuazione del finanziamento, delle modalità di pagamento e della strategia di controllo proposti*

Le agenzie europee di vigilanza per i servizi finanziari (ABE, EIOPA, ESMA) sono agenzie di regolamentazione decentrate ai sensi dell'articolo 70 del regolamento finanziario.

I sistemi di gestione e di controllo dell'ESMA e dell'ABE sono previsti dal capo VI del regolamento (UE) n. 1095/2010 e del regolamento (UE) n. 1093/2010 che le istituisce, in combinato disposto con il regolamento (UE) 2019/715 relativo al regolamento finanziario quadro approvato da ciascuna autorità.

A norma dell'articolo 30 dei loro rispettivi regolamenti finanziari, le autorità devono garantire il rispetto degli standard appropriati in tutti i settori del quadro di controllo, che dovrebbe basarsi sulle migliori prassi internazionali e sul quadro di controllo interno stabilito dalla Commissione per i propri servizi.

Conformemente all'articolo 70, paragrafo 5, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio (regolamento finanziario), il revisore interno della Commissione è anche il revisore interno dell'ESMA e dell'ABE. In particolare, conformemente all'articolo 78, paragrafo 3, dei regolamenti finanziari di entrambe le agenzie, il revisore interno della Commissione (ossia il servizio di audit interno) è responsabile di:

a) verificare l'adeguatezza e l'efficacia dei sistemi interni di gestione, nonché delle prestazioni dei servizi nella realizzazione dei programmi e delle azioni in relazione ai rischi ad essi associati;

b) valutare l'efficienza e l'efficacia dei sistemi di controllo e di audit interni relativi a ciascuna operazione di esecuzione del bilancio dell'organismo dell'Unione.

Tali responsabilità del servizio di audit interno si estenderanno anche ai nuovi compiti che saranno svolti dall'ESMA e dall'ABE secondo quanto stabilito dalla legislazione proposta.

Oltre all'attività del servizio di audit interno, l'ESMA e l'ABE sono soggette ad audit esterno, anche da parte della Corte dei conti europea, la quale, conformemente all'articolo 104 del regolamento finanziario dell'ESMA, elabora ogni anno relazioni annuali specifiche sull'ESMA in linea con le prescrizioni di cui all'articolo 287, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

### 2.2.2. *Informazioni concernenti i rischi individuati e il sistema o i sistemi di controllo interno per ridurli*

Per quanto riguarda l'uso giuridico, economico, efficiente ed efficace degli stanziamenti derivanti dalle azioni che l'ESMA e l'ABE devono svolgere nel contesto della presente proposta, l'iniziativa non determina nuovi rischi rilevanti che non siano già coperti da un quadro di controllo interno esistente.

### 2.2.3. *Stima e giustificazione del rapporto costo/efficacia dei controlli (rapporto tra costi del controllo e valore dei fondi gestiti) e valutazione dei livelli di rischio di errore previsti (al pagamento e alla chiusura)*

Nel regolamento (UE) n. 1095/2010 e nel regolamento (UE) n. 1093/2010 che disciplinano il funzionamento rispettivamente dell'ESMA e dell'ABE sono già previsti sistemi di gestione e di controllo, che sono considerati efficaci sotto il profilo dei costi. L'iniziativa non avrà alcun effetto significativo sui costi che devono essere sostenuti dagli Stati membri, dall'ESMA o dall'ABE da questo punto di vista. Secondo le previsioni, gli impatti sui rischi relativi ai tassi di errore saranno decisamente esigui.

Storicamente i costi della DG FISMA per la supervisione generale di un'autorità quale l'ESMA o l'ABE sono stati stimati corrispondere allo 0,5 % dei contributi annuali versati alle stesse. Tali costi comprendono, ad esempio, ma non esclusivamente, i costi relativi alla valutazione della programmazione e del bilancio annuali, la partecipazione dei rappresentanti della DG FISMA ai consigli di amministrazione, ai consigli delle autorità di vigilanza e ai relativi lavori preparatori.

## 2.3. **Misure di prevenzione delle frodi e delle irregolarità**

Ai fini della lotta contro le frodi, la corruzione e qualsiasi altra attività illegale, alle AEV saranno applicate senza restrizioni le disposizioni del regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 settembre 2013, relativo alle indagini svolte dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF). Le AEV dispongono di un'apposita strategia antifrode e del relativo piano d'azione. Le azioni delle AEV nel settore della lotta contro le frodi saranno conformi al regolamento finanziario, alle politiche dell'OLAF per la prevenzione delle frodi, alle disposizioni previste dalla strategia antifrode della Commissione (COM(2019) 196), nonché all'orientamento comune sulle agenzie decentrate dell'UE (luglio 2012) e alla

relativa tabella di marcia. Inoltre i regolamenti che istituiscono le AEV e i regolamenti finanziari delle AEV fissano disposizioni per l'esecuzione e il controllo dei bilanci delle AEV insieme alle norme finanziarie applicabili, comprese quelle miranti a prevenire frodi e irregolarità.

### 3. INCIDENZA FINANZIARIA PREVISTA DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA

#### 3.1. Rubrica/rubriche del quadro finanziario pluriennale e linea/linee di bilancio di spesa interessate

- Linee di bilancio esistenti

*Secondo l'ordine delle rubriche del quadro finanziario pluriennale e delle linee di bilancio.*

Rubrica del quadro finanziario pluriennale	Linea di bilancio	Natura della spesa	Partecipazione			
	Numero	Diss./Non diss. <sup>42</sup>	di paesi EFTA <sup>43</sup>	di paesi candidati e potenziali candidati <sup>44</sup>	di altri paesi terzi	altre entrate con destinazione specifica
2	03 10 02 00: Autorità bancaria europea (ABE)	Diss.	NO	NO	NO	NO
2	03 10 04 00: Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA)	Diss.	NO	NO	NO	NO

- Nuove linee di bilancio di cui è chiesta la creazione

*Secondo l'ordine delle rubriche del quadro finanziario pluriennale e delle linee di bilancio.*

Rubrica del quadro finanziario pluriennale	Linea di bilancio	Natura della spesa	Partecipazione			
	Numero	Diss./Non diss.	di paesi EFTA	di paesi candidati e potenziali candidati	di altri paesi terzi	altre entrate con destinazione specifica
	N/D					

<sup>42</sup> Diss. = stanziamenti dissociati / Non diss. = stanziamenti non dissociati.

<sup>43</sup> EFTA: Associazione europea di libero scambio.

<sup>44</sup> Paesi candidati e, se del caso, potenziali candidati dei Balcani occidentali.

### 3.2. Incidenza finanziaria prevista della proposta sugli stanziamenti

#### 3.2.1. Sintesi dell'incidenza prevista sugli stanziamenti operativi

- La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzo di stanziamenti operativi.
- La proposta/iniziativa comporta l'utilizzo di stanziamenti operativi, come spiegato di seguito.

##### 3.2.1.1. Stanziamenti dal bilancio votato

Mio EUR (al terzo decimale)

<b>Rubrica del quadro finanziario pluriennale</b>	Numero	-
---	--------	---

DG: FISMA			Anno	Anno	Anno	Anno	Anno	Anno	Anno	TOTALE QFP 2028-2034	
			2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034		
Stanziamenti operativi											
Linea di bilancio	Impegni	(1a)									0
	Pagamenti	(2a)									0
Linea di bilancio	Impegni	(1b)									0
	Pagamenti	(2b)									0
Stanziamenti amministrativi finanziati dalla dotazione di programmi specifici <sup>45</sup>											
Linea di bilancio		(3)									0
<b>TOTALE stanziamenti per la DG FISMA</b>	Impegni	=1a+1b+3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Pagamenti	=2a+2b+3	0	0	0	0	0	0	0	0	0

<sup>45</sup> Assistenza tecnica e/o amministrativa e spese di sostegno all'attuazione di programmi e/o azioni dell'UE (ex linee "BA"), ricerca indiretta, ricerca diretta.

Mio EUR (al terzo decimale)

Agenzia: Autorità bancaria europea	Anno 2028	Anno 2029	Anno 2030	Anno 2031	Anno 2032	Anno 2033	Anno 2034	TOTALE QFP 2028- 2034
Linea di bilancio: 03 10 02 002 / Contributo del bilancio dell'UE all'agenzia	0,046	0,047	0,048	0,049	0,051	0,051	0,052	0,344

Agenzia: Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati	Anno 2028	Anno 2029	Anno 2030	Anno 2031	Anno 2032	Anno 2033	Anno 2034	TOTALE QFP 2028- 2034
Linea di bilancio: 03 10 04 00 / Contributo del bilancio dell'UE all'agenzia	0,058	0,059	0,060	0,062	0,063	0,064	0,066	0,432

### Descrizione delle risorse supplementari

L'iniziativa comporta risorse supplementari per lo svolgimento dei compiti assegnati dai colegislatori, in particolare per quanto riguarda il nuovo ruolo dell'ABE e dell'ESMA nei seguenti compiti: assistenza per un'attuazione convergente da parte degli Stati membri della designazione dei sistemi dell'UE ai sensi dell'SFR e comunicazione con gli operatori di sistemi, nonché coordinamento tra gli Stati membri per quanto riguarda l'autorizzazione dei sistemi di paesi terzi ai sensi dell'SFR. Si stima che per svolgere tali compiti sarebbero necessari 2 ETP qualificati e permanenti, 1 presso l'ABE e 1 presso l'ESMA. Tali compiti richiedono una buona conoscenza del diritto dell'insolvenza e della legislazione in materia di infrastrutture dei mercati finanziari. Gli ETP devono essere in grado di valutare le motivazioni delle autorità competenti degli Stati membri in merito alla compatibilità delle norme di un sistema con il diritto dell'insolvenza (nazionale) e garantire che gli Stati membri abbiano designato i sistemi dell'UE in modo coerente, tenendo conto anche della legislazione settoriale. Ciò vale sia per i sistemi dell'UE che per quelli di paesi terzi.

L'ESMA è tenuta a istituire e gestire nel tempo una banca dati centrale elettronica, come previsto dall'articolo 26 dell'SFR. La banca dati centrale facilita lo scambio di informazioni e documenti pertinenti per i destinatari a norma del presente regolamento, comprese la designazione e la registrazione dei sistemi dell'UE e di paesi terzi, nonché la pubblicazione di determinate informazioni. L'articolo 26 prevede inoltre l'accesso delle autorità competenti, delle autorità di registrazione e delle autorità nazionali competenti per i sistemi di pagamento, regolamento e compensazione. Dato che l'ABE, in stretta cooperazione con il SEBC, è responsabile dei sistemi di pagamento, anche le banche centrali e l'ABE necessiteranno di avere accesso.

La banca dati centrale imporrà all'ESMA di istituire un'infrastruttura informatica adeguata per garantire la trasmissione e la conservazione sicure, efficienti ed efficaci delle informazioni, dei documenti e delle comunicazioni tra i portatori di interessi (ad esempio sistemi designati, autorità competenti ecc.), come prescritto dall'SFR. La banca dati centrale a norma dell'SFR dovrebbe essere lo stesso sistema previsto dall'articolo 17 quater dell'EMIR, dall'articolo 21 bis della CSDR, dall'articolo 38 sexies bis del MiFIR e dall'articolo 35 quater del regolamento ESMA. Poiché tale banca dati centrale è istituita nell'ambito di un precedente mandato, ossia il regolamento (UE) 2024/2987 ("EMIR 3"), i costi associati alla creazione e al mantenimento della banca dati centrale nell'ambito dell'SFR dovrebbero riflettere solo l'aumento relativo di tali costi per far funzionare la banca dati centrale a norma dell'SFR. Ciò comprende il costo aggiuntivo per agevolare l'accesso degli ulteriori portatori di interessi che devono avere accesso alla banca dati centrale ai sensi dell'SFR (circa 60 soggetti), nonché il costo per l'archiviazione delle informazioni, della documentazione e delle comunicazioni supplementari che sarebbero conservate nella banca dati e/o trasmesse tramite la stessa. Tali costi sono integrati nei dati forniti nel documento del regolamento quadro<sup>46</sup> "Banca dati centrale e piattaforma di vigilanza dell'ESMA per CCP, CSD e sedi di negoziazione" (cfr. la sezione 4.3 del regolamento quadro, nonché le parti D ed E della sezione sulle ipotesi specifiche di cui all'allegato di tale regolamento) e pertanto non sono presentati separatamente in questa sede.

### **Stime dei costi**

Il calcolo dei costi si basa sugli orientamenti della DG BUDG per la categoria di personale agente contrattuale, sulla base del costo medio di un agente temporaneo nel 2025 (ossia 0,084 milioni di EUR), e comprende:

un tasso d'inflazione del 2 % a partire dal 2027;

un coefficiente di correzione della remunerazione per Parigi, dove hanno sede sia l'ESMA che l'ABE, del 114,2 %;

un importo di 30 000 EUR all'anno corrispondente alle spese operative, principalmente i costi relativi agli immobili e alle tecnologie dell'informazione, al prezzo standard del 2025, con un'inflazione del 2 %.

Le spese di cui sopra saranno finanziate: 1/ per l'ABE, fino al 40 % attraverso una sovvenzione della Commissione e fino al 60 % da parte delle autorità nazionali competenti (ANC), conformemente al regolamento istitutivo delle AEV; 2/ per l'ESMA, fino al 50 % attraverso una sovvenzione della Commissione e fino al 50 % da parte delle autorità nazionali competenti (ANC) esclusivamente per quanto riguarda i nuovi compiti aggiuntivi richiesti dal pacchetto per l'Unione del risparmio e degli investimenti.

Sulla base di una data di entrata in vigore nel 2027 e considerando il termine di 12 mesi entro il quale le agenzie devono presentare i progetti di atti delegati iniziali, si presume che gli ulteriori ETP saranno operativi dall'inizio del 2028.

---

<sup>46</sup> Cfr. la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica i regolamenti (UE) n. 1095/2010, (UE) n. 648/2012, (UE) n. 600/2014, (UE) n. 909/2014, (UE) 2015/2365, (UE) 2019/1156, (UE) 2021/23, (UE) 2022/858 e (UE) 2023/1114 per quanto riguarda l'ulteriore sviluppo dell'integrazione dei mercati dei capitali e della vigilanza nell'Unione.

			Anno	Anno	Anno	Anno	Anno	Anno	Anno	TOTALE QFP 2028- 2034
			2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	
TOTALE stanziamenti operativi	Impegni	(4)	0,104	0,106	0,108	0,111	0,114	0,115	0,118	0,776
	Pagamenti	(5)	0,104	0,106	0,108	0,111	0,114	0,115	0,118	0,776
TOTALE stanziamenti amministrativi finanziati dalla dotazione di programmi specifici		(6)	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTALE stanziamenti per la RUBRICA 2</b> del quadro finanziario pluriennale	Impegni	=4+6	<b>0,104</b>	<b>0,106</b>	<b>0,108</b>	<b>0,111</b>	<b>0,114</b>	<b>0,115</b>	<b>0,118</b>	<b>0,776</b>
	Pagamenti	=5+6	<b>0,104</b>	<b>0,106</b>	<b>0,108</b>	<b>0,111</b>	<b>0,114</b>	<b>0,115</b>	<b>0,118</b>	<b>0,776</b>

Rubrica del quadro finanziario pluriennale		4	"Spese amministrative" <sup>47</sup>							TOTALE QFP 2028-2034
DG: FISMA			Anno 2028	Anno 2029	Anno 2030	Anno 2031	Anno 2032	Anno 2033	Anno 2034	
• Risorse umane			0	0	0	0	0	0	0	0
• Altre spese amministrative			0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE DG FISMA	Stanziamenti		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<sup>47</sup>

The necessary appropriations should be determined using the annual average cost figures available on the appropriate BUDGpedia webpage.

<b>TOTALE stanziamenti per la RUBRICA 4 del quadro finanziario pluriennale</b>	(Totale impegni = Totale pagamenti)	0	0	0	0	0	0	0	0
--	-------------------------------------	---	---	---	---	---	---	---	---

Mio EUR (al terzo decimale)

	Anno	Anno	Anno	Anno	Anno	Anno	Anno	<b>TOTALE QFP 2028-2034</b>	
	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034		
<b>TOTALE stanziamenti per le RUBRICHE da 1 a 4</b>	Impegni	<b>0,104</b>	<b>0,106</b>	<b>0,108</b>	<b>0,111</b>	<b>0,114</b>	<b>0,115</b>	<b>0,118</b>	<b>0,776</b>
del quadro finanziario pluriennale	Pagamenti	<b>0,104</b>	<b>0,106</b>	<b>0,108</b>	<b>0,111</b>	<b>0,114</b>	<b>0,115</b>	<b>0,118</b>	<b>0,776</b>

### 3.2.2. Risultati previsti finanziati con gli stanziamenti operativi

Stanziamenti di impegno in Mio EUR (al terzo decimale)

Specificare gli obiettivi e i risultati		Anno 2028	Anno 2029	Anno 2030	Anno 2031	Inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. sezione 1.6)	<b>TOTALE</b>
	<b>RISULTATI</b>						

↓	Tipo <sup>48</sup>	Costo medio	z:	Costo	z:	Costo	z:	Costo	z:	Costo	z:	Costo	z:	Costo	z:	Costo	N. totale	Costo totale
OBIETTIVO SPECIFICO 1 <sup>49</sup> ...																		
- Risultato																		
- Risultato																		
- Risultato																		
Totale parziale obiettivo specifico 1																		
OBIETTIVO SPECIFICO 2 ...																		
- Risultato																		
Totale parziale obiettivo specifico 2																		
<b>TOTALE</b>																		

<sup>48</sup> I risultati sono i prodotti e i servizi da fornire (ad es. numero di scambi di studenti finanziati, numero di km di strada costruiti ecc.).

<sup>49</sup> Come descritto nella sezione 1.3.2. "Obiettivi specifici".

3.2.3. Sintesi dell'incidenza prevista sugli stanziamenti amministrativi

- La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzo di stanziamenti amministrativi.
- La proposta/iniziativa comporta l'utilizzo di stanziamenti amministrativi, come spiegato di seguito.

3.2.3.1. Stanziamenti dal bilancio votato

STANZIAMENTI VOTATI	Anno	Anno	Anno	Anno	Anno	Anno	Anno	TOTALE 2028-2034
	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	
<b>RUBRICA 4</b>								
Risorse umane	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Altre spese amministrative	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
<b>Totale parziale RUBRICA 4</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>
<b>Esclusa la RUBRICA 4</b>								
Risorse umane	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Altre spese amministrative	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
<b>Totale parziale esclusa la RUBRICA 4</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>
<b>TOTALE</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>

3.2.4. Fabbisogno previsto di risorse umane

- La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzo di risorse umane.
- La proposta/iniziativa comporta l'utilizzo di risorse umane, come spiegato di seguito.

3.2.4.1. Finanziamento a titolo del bilancio votato

Stima da esprimere in equivalenti a tempo pieno (ETP)<sup>50</sup>

STANZIAMENTI VOTATI	Anno 2028	Anno 2029	Anno 2030	Anno 2031	Anno 2032	Anno 2033	Anno 2034
<b>• Posti della tabella dell'organico (funzionari e agenti temporanei)</b>							
20 01 02 01 (sede e uffici di rappresentanza della Commissione)	0	0	0	0	0	0	0
20 01 02 03 (delegazioni UE)	0	0	0	0	0	0	0
(Ricerca indiretta)	0	0	0	0	0	0	0
(Ricerca diretta)	0	0	0	0	0	0	0
Altre linee di bilancio (specificare)	0	0	0	0	0	0	0
<b>• Personale esterno (in ETP)</b>							
20 02 01 (AC, END della dotazione globale)	0	0	0	0	0	0	0
20 02 03 (AC, AL, END e JPD nelle delegazioni UE)	0	0	0	0	0	0	0
Linea di sostegno amministrativo [XX.01.YY.YY]	- in sede	0	0	0	0	0	0
	- nelle delegazioni UE	0	0	0	0	0	0
(AC, END - ricerca indiretta)	0	0	0	0	0	0	0
(AC, END - ricerca diretta)	0	0	0	0	0	0	0
Altre linee di bilancio (specificare) - rubrica 4	0	0	0	0	0	0	0

<sup>50</sup> Please specify below the table how many FTEs within the number indicated are already assigned to the management of the action and/or can be redeployed within your DG and what are your net needs.

Altre linee di bilancio (specificare) - esclusa la rubrica 4	0	0	0	0	0	0	0
<b>TOTALE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### 3.2.5. *Panoramica dell'incidenza prevista sugli investimenti connessi a tecnologie digitali*

Compulsory: the best estimate of the digital technology-related investments entailed by the proposal/initiative should be included in the table below.

Exceptionally, when required for the implementation of the proposal/initiative, the appropriations under Heading 4 should be presented in the designated line.

The appropriations under Headings 1-3 should be reflected as "Policy IT expenditure on operational programmes". This expenditure refers to the operational budget to be used to re-use/ buy/ develop IT platforms/ tools directly linked to the implementation of the initiative and their associated investments (e.g. licences, studies, data storage etc). The information provided in this table should be consistent with details presented under Section 4 "Digital dimensions".

<b>TOTALE stanziamenti per fini digitali e informatici</b>	Anno <b>2028</b>	Anno <b>2029</b>	Anno <b>2030</b>	Anno <b>2031</b>	Anno <b>2032</b>	Anno <b>2033</b>	Anno <b>2034</b>	<b>TOTALE QFP 2028-2034</b>
<b>RUBRICA 4</b>								
Spese informatiche (istituzionali)	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Totale parziale RUBRICA 4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Esclusa la RUBRICA 4</b>								
Spese informatiche per la politica per i programmi operativi	0	0	0	0	0	0	0	0

Totale parziale esclusa la RUBRICA 4	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE	0	0	0	0	0	0	0	0

3.2.6. *Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale attuale*

La proposta/iniziativa:

- può essere interamente finanziata mediante riassegnazione all'interno della pertinente rubrica del quadro finanziario pluriennale (QFP).

- comporta l'uso del margine non assegnato della pertinente rubrica del QFP e/o l'uso degli strumenti speciali definiti nel regolamento QFP.

- comporta una revisione del QFP.

3.2.7. *Partecipazione di terzi al finanziamento*

La proposta/iniziativa:

- non prevede cofinanziamenti da parte di terzi.
- prevede il cofinanziamento da parte di terzi indicato di seguito:

Stanziamanti in Mio EUR (al terzo decimale)

	Anno 2028	Anno 2029	Anno 2030	Anno 2031	Anno 2032	Anno 2033	Anno 2034	Totale
Specificare l'organismo di cofinanziamento								

TOTALE stanziamenti cofinanziati								
----------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

3.2.8. *Stima del fabbisogno di risorse umane e dell'utilizzo degli stanziamenti necessari in un'agenzia decentrata*

Fabbisogno di personale (in equivalenti a tempo pieno)

<b>Agenzia: Autorità bancaria europea</b>	<b>Anno 2028</b>	<b>Anno 2029</b>	<b>Anno 2030</b>	<b>Anno 2031</b>	<b>Anno 2032</b>	<b>Anno 2033</b>	<b>Anno 2034</b>
Agenti temporanei (gradi AD)							
Agenti temporanei (gradi AST)							
<b><i>Totale parziale agenti temporanei (AD+AST)</i></b>	<b><i>0</i></b>	<b><i>0</i></b>	<b><i>0</i></b>	<b><i>0</i></b>	<b><i>0</i></b>	<b><i>0</i></b>	<b><i>0</i></b>
Agenti contrattuali	1	1	1	1	1	1	1
Esperti nazionali distaccati							
<b><i>Totale parziale agenti contrattuali ed esperti nazionali distaccati</i></b>	<b><i>1</i></b>	<b><i>1</i></b>	<b><i>1</i></b>	<b><i>1</i></b>	<b><i>1</i></b>	<b><i>1</i></b>	<b><i>1</i></b>
<b>TOTALE personale</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>

<b>Agenzia: Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati</b>	<b>Anno 2028</b>	<b>Anno 2029</b>	<b>Anno 2030</b>	<b>Anno 2031</b>	<b>Anno 2032</b>	<b>Anno 2033</b>	<b>Anno 2034</b>
Agenti temporanei (gradi AD)							
Agenti temporanei (gradi AST)							
<b><i>Totale parziale agenti temporanei (AD+AST)</i></b>	<b><i>0</i></b>	<b><i>0</i></b>	<b><i>0</i></b>	<b><i>0</i></b>	<b><i>0</i></b>	<b><i>0</i></b>	<b><i>0</i></b>
Agenti contrattuali	1	1	1	1	1	1	1
Esperti nazionali distaccati							
<b><i>Totale parziale agenti contrattuali ed esperti nazionali distaccati</i></b>	<b><i>1</i></b>	<b><i>1</i></b>	<b><i>1</i></b>	<b><i>1</i></b>	<b><i>1</i></b>	<b><i>1</i></b>	<b><i>1</i></b>
<b>TOTALE personale</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>

Stanziamenti coperti dal contributo del bilancio dell'UE in Mio EUR (al terzo decimale)

<b>Agenzia: Autorità bancaria europea</b>	<b>Anno 2028</b>	<b>Anno 2029</b>	<b>Anno 2030</b>	<b>Anno 2031</b>	<b>Anno 2032</b>	<b>Anno 2033</b>	<b>Anno 2034</b>	<b>TOTAL E 2028-2034</b>
Titolo 1: spese per il personale	0,034	0,034	0,035	0,036	0,037	0,037	0,038	<b>0,251</b>
Titolo 2: spese per infrastrutture e funzionamento	0,012	0,013	0,013	0,013	0,014	0,014	0,014	<b>0,093</b>
Titolo 3: spese operative	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTALE stanziamenti coperti dal bilancio dell'UE</b>	<b>0,046</b>	<b>0,047</b>	<b>0,048</b>	<b>0,049</b>	<b>0,051</b>	<b>0,051</b>	<b>0,052</b>	<b>0,344</b>

<b>Agenzia: Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati</b>	<b>Anno 2028</b>	<b>Anno 2029</b>	<b>Anno 2030</b>	<b>Anno 2031</b>	<b>Anno 2032</b>	<b>Anno 2033</b>	<b>Anno 2034</b>	<b>TOTAL E 2028-2034</b>
Titolo 1: spese per il personale	0,042	0,043	0,044	0,045	0,046	0,047	0,048	<b>0,315</b>
Titolo 2: spese per infrastrutture e funzionamento	0,016	0,016	0,016	0,017	0,017	0,017	0,018	<b>0,117</b>
Titolo 3: spese operative	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTALE stanziamenti coperti dal bilancio dell'UE</b>	<b>0,058</b>	<b>0,059</b>	<b>0,060</b>	<b>0,062</b>	<b>0,063</b>	<b>0,064</b>	<b>0,066</b>	<b>0,432</b>

Stanziamenti coperti dai diritti, se del caso, in Mio EUR (al terzo decimale)

N/D

Stanziamenti coperti dal cofinanziamento, se del caso, in Mio EUR (al terzo decimale)

Contributo delle autorità nazionali competenti all'Autorità bancaria europea<sup>51</sup>

<b>Agenzia: Autorità bancaria europea</b>	<b>Anno 2028</b>	<b>Anno 2029</b>	<b>Anno 2030</b>	<b>Anno 2031</b>	<b>Anno 2032</b>	<b>Anno 2033</b>	<b>Anno 2034</b>	<b>TOTALE 2028-2034</b>
Titolo 1: spese per il personale	0,051	0,052	0,053	0,054	0,055	0,056	0,057	<b>0,378</b>
Titolo 2: spese per infrastrutture e funzionamento	0,019	0,019	0,019	0,020	0,020	0,021	0,021	<b>0,139</b>
Titolo 3: spese operative	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTALE stanziamenti coperti dal cofinanziamento</b>	<b>0,070</b>	<b>0,071</b>	<b>0,072</b>	<b>0,074</b>	<b>0,075</b>	<b>0,077</b>	<b>0,078</b>	<b>0,517</b>

<sup>51</sup> Esclusa la quota dei contributi pensionistici a carico del datore di lavoro spettante all'autorità nazionale competente.

Contributo delle autorità nazionali competenti all'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati<sup>52</sup>

<b>Agenzia: Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati</b>	<b>Anno 2028</b>	<b>Anno 2029</b>	<b>Anno 2030</b>	<b>Anno 2031</b>	<b>Anno 2032</b>	<b>Anno 2033</b>	<b>Anno 2034</b>	<b>TOTALE 2028-2034</b>
Titolo 1: spese per il personale	0,042	0,043	0,044	0,045	0,046	0,047	0,048	<b>0,315</b>
Titolo 2: spese per infrastrutture e funzionamento	0,016	0,016	0,016	0,017	0,017	0,017	0,018	<b>0,117</b>
Titolo 3: spese operative	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTALE stanziamenti coperti dal cofinanziamento</b>	<b>0,058</b>	<b>0,059</b>	<b>0,060</b>	<b>0,062</b>	<b>0,063</b>	<b>0,064</b>	<b>0,066</b>	<b>0,432</b>

<sup>52</sup> Ibidem.

**Panoramica/sintesi del fabbisogno di risorse umane e di stanziamenti (in Mio EUR) in base alla proposta / all'iniziativa in un'agenzia decentrata**

<b>Agenzia: Autorità bancaria europea</b>	<b>Anno 2028</b>	<b>Anno 2029</b>	<b>Anno 2030</b>	<b>Anno 2031</b>	<b>Anno 2032</b>	<b>Anno 2033</b>	<b>Anno 2034</b>	<b>TOTALE 2028-2034</b>
Agenti temporanei (AD+AST)	-	-	-	-	-	-	-	-
Agenti contrattuali	1	1	1	1	1	1	1	1
Esperti nazionali distaccati	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Totale personale</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
Stanziamenti coperti dal bilancio dell'UE	0,046	0,047	0,048	0,049	0,051	0,051	0,052	<b>0,344</b>
Stanziamenti coperti dai diritti (se pertinente)	-	-	-	-	-	-	-	-
Stanziamenti cofinanziati (se pertinente)	0,070	0,071	0,072	0,074	0,075	0,077	0,078	<b>0,517</b>
<b>TOTALE stanziamenti</b>	<b>0,116</b>	<b>0,118</b>	<b>0,120</b>	<b>0,123</b>	<b>0,126</b>	<b>0,128</b>	<b>0,130</b>	<b>0,861</b>

<b>Agenzia: Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati</b>	<b>Anno 2028</b>	<b>Anno 2029</b>	<b>Anno 2030</b>	<b>Anno 2031</b>	<b>Anno 2032</b>	<b>Anno 2033</b>	<b>Anno 2034</b>	<b>TOTALE 2028-2034</b>
Agenti temporanei (AD+AST)	1	1	1	1	1	1	1	-
Agenti contrattuali	-	-	-	-	-	-	-	-
Esperti nazionali distaccati	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Totale personale</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>-</b>
Stanziamanti coperti dal bilancio dell'UE	0,058	0,059	0,060	0,062	0,063	0,064	0,066	<b>0,432</b>
Stanziamanti coperti dai diritti (se pertinente)	-	-	-	-	-	-	-	-
Stanziamanti cofinanziati (se pertinente)	0,058	0,059	0,060	0,062	0,063	0,064	0,066	<b>0,432</b>
<b>TOTALE stanziamenti</b>	<b>0,116</b>	<b>0,118</b>	<b>0,120</b>	<b>0,124</b>	<b>0,126</b>	<b>0,128</b>	<b>0,132</b>	<b>0,864</b>

### 3.3. Incidenza prevista sulle entrate

- La proposta/iniziativa non ha incidenza finanziaria sulle entrate.
- La proposta/iniziativa ha la seguente incidenza finanziaria:
  - sulle risorse proprie.
  - su altre entrate.

- indicare se le entrate sono destinate a linee di spesa specifiche.

Mio EUR (al terzo decimale)

Linea di bilancio delle entrate:	Stanziamenti disponibili per l'esercizio in corso	Incidenza della proposta/iniziativa <sup>53</sup>						
		Anno 2028	Anno 2029	Anno 2030	Anno 2031	Anno 2032	Anno 2033	Anno 2034
Articolo .....								

Per quanto riguarda le entrate con destinazione specifica, precisare la linea o le linee di spesa interessate.

Altre osservazioni (ad es. formula/metodo per calcolare l'incidenza sulle entrate o altre informazioni)

<sup>53</sup> Per le risorse proprie tradizionali (dazi doganali, contributi zucchero), indicare gli importi netti, cioè gli importi lordi al netto del 20 % per spese di riscossione.

## 4. DIMENSIONI DIGITALI

### 4.1. Prescrizioni di rilevanza digitale

Se si ritiene che l'iniziativa politica non abbia alcuna prescrizione di rilevanza digitale:

*giustificazione del motivo per cui i mezzi digitali non possono essere utilizzati per migliorare l'attuazione delle politiche e perché il principio "digitale per definizione" non è applicabile.*

N/D

Altrimenti:

*descrizione ad alto livello delle prescrizioni aventi rilevanza digitale e delle relative categorie (dati, digitalizzazione e automazione dei processi, soluzioni digitali e/o servizi pubblici digitali)*

<b>Riferimento alla prescrizione</b>	<b>Descrizione della prescrizione</b>	<b>Soggetti interessati dalla prescrizione</b>	<b>Processi di alto livello</b>	<b>Categorie</b>
Articolo 26 – Banca dati centrale	L'ESMA istituisce e mantiene una banca dati centrale che fornisce accesso alle autorità coinvolte nel processo di designazione dei sistemi dell'UE e nel processo di registrazione dei sistemi di paesi terzi, o interessate da tali processi, nonché agli operatori di sistemi.	ESMA	Creazione di una banca dati centrale	Soluzione digitale
Articolo 4 – Procedura di concessione e di rifiuto della designazione	L'operatore del sistema che chiede la designazione di un sistema da esso gestito presenta, in formato elettronico, una domanda indirizzata all'autorità competente dello Stato membro il cui diritto disciplina il sistema tramite la banca dati centrale, dove la stessa sarà successivamente elaborata, e	Operatore del sistema, autorità competente (Stato membro)	Presentazione di dati/documenti	Dati, soluzione digitale

	potrebbero essere richieste informazioni supplementari.			
Articolo 6 – Notifiche dei sistemi	Un'autorità competente notifica all'ESMA tramite la banca dati centrale se ha designato un sistema.  L'autorità competente notifica all'ESMA e a qualsiasi altra autorità interessata, tramite la banca dati centrale, le modifiche relative alla designazione del sistema.	Autorità competente (Stato membro), ESMA	Notifica	Dati, soluzione digitale
Articolo 8 – Obblighi dell'operatore di un sistema designato	L'operatore del sistema notifica all'autorità competente, tramite la banca dati centrale, le modifiche pertinenti alle informazioni fornite nella domanda.	Operatore del sistema, autorità competente (Stato membro)	Notifica	Dati, soluzione digitale
Articolo 9 – Revoca della designazione	Se un'autorità competente decide di revocare la designazione di un sistema, la decisione prende effetto in tutta l'Unione e l'autorità competente informa l'operatore del sistema, l'autorità nazionale competente, l'ESMA, l'ABE e il SEBC tramite la banca dati centrale.	Autorità competente (Stato membro), operatore del sistema, ESMA, autorità nazionale competente, ABE, SEBC	Notifica	Dati, soluzione digitale
Articolo 10 – Autorità competente	Gli Stati membri notificano all'ESMA, tramite la banca dati centrale, le autorità competenti e le autorità di registrazione.	Autorità competente (Stato membro), ESMA	Notifica	Dati, soluzione digitale

Articolo 11 - Scambio di informazioni	Le autorità designatrici, le autorità di registrazione, le autorità nazionali competenti, le autorità competenti di cui all'articolo 22, paragrafo 2, l'ESMA, l'ABE o il SEBC condividono senza indebito ritardo le informazioni richieste per lo svolgimento dei rispettivi compiti a norma del presente regolamento.	Autorità designatrici, autorità di registrazione, autorità nazionali competenti, autorità competenti di cui all'articolo 22, paragrafo 2, ESMA, ABE o SEBC	Notifica	Dati, soluzione digitale, automazione dei processi
Articolo 13 – Procedura di concessione e di rifiuto della registrazione	La domanda, le informazioni, le richieste di informazioni e le decisioni per la registrazione del sistema di un paese terzo devono essere gestite tramite la banca dati centrale.	Operatore del sistema di un paese terzo, ESMA, ABE, autorità competente (Stato membro)	Presentazione di dati/documenti	Dati, soluzione digitale
Articolo 15 – Notifica dei sistemi registrati	Dopo aver preso una decisione in merito alla registrazione di un sistema, ciascuna autorità di registrazione notifica la propria decisione all'operatore del sistema richiedente del paese terzo, all'ESMA, all'ABE, al SEBC e alle altre autorità di registrazione, a seconda dei casi.	Autorità di registrazione, operatore del sistema di un paese terzo, ESMA, ABE, SEBC, altre autorità di registrazione (a seconda dei casi)	Notifica	Dati, soluzione digitale
Articolo 16 – Revoca della designazione	Qualora revochi la registrazione, l'autorità di registrazione notifica la decisione all'operatore del sistema, nonché all'ESMA, all'ABE, al SEBC e alle altre autorità di registrazione, a seconda dei casi.	Autorità di registrazione, operatore del sistema di un paese terzo, ESMA, ABE, SEBC, altre autorità di registrazione (a seconda dei casi)	Notifica	Dati, soluzione digitale

Articolo 22 – Procedura d'insolvenza	L'autorità competente notifica immediatamente per iscritto, tramite la banca dati centrale, le procedure d'insolvenza all'ESMA, alla BCE / al SEBC, all'ABE, al Comitato europeo per il rischio sistemico e agli altri Stati membri.	Autorità competente (Stato membro), ESMA, BCE/SEBC, ABE, Comitato europeo per il rischio sistemico, altri Stati membri	Notifica	Dati, soluzione digitale
--------------------------------------	--	--	----------	--------------------------

#### 4.2. Dati

*Descrizione ad alto livello dei dati che rientrano nell'ambito di applicazione*

<b>Tipo di dati</b>	<b>Riferimento alle prescrizioni</b>	<b>Norma e/o specifica (se del caso)</b>
Dati pertinenti per la domanda di designazione come sistema dell'UE	Articolo 5, paragrafo 1	L'ESMA, in stretta cooperazione con il SEBC, può elaborare progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare ulteriormente le condizioni di cui all'articolo 5, paragrafo 1, per i sistemi di regolamento titoli e i sistemi di compensazione.  L'ABE, in stretta cooperazione con il SEBC, elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare ulteriormente le condizioni di cui all'articolo 5, paragrafo 1, per i sistemi di pagamento.
Dati pertinenti per la domanda di registrazione e di designazione dei sistemi di regolamento titoli e i	Articolo 13, paragrafo 13	

sistemi di compensazione		<p>L'ESMA elabora, in stretta cooperazione con il SEBC, progetti di norme tecniche di attuazione che specifichino per i sistemi di regolamento titoli e i sistemi di compensazione:</p> <p>a) i formati elettronici uniformi per la domanda di registrazione di cui al paragrafo 1, da trasmettere alla banca dati centrale;</p> <p>b) i formati elettronici uniformi per la domanda di designazione di cui all'articolo 4, paragrafo 1, da trasmettere alla banca dati centrale.</p>
Dati pertinenti per la revoca della designazione	Articolo 9, paragrafi 2 e 4	<u><a href="#">\</a></u>
Dati pertinenti per la domanda di registrazione e di designazione dei sistemi di pagamento	Articolo 13, paragrafo 15	<p>L'ABE elabora, in stretta cooperazione con il SEBC, per i sistemi di pagamento, progetti di norme tecniche di regolamentazione che specifichino ulteriormente le informazioni da fornire in:</p> <p>a) una domanda di registrazione di cui al paragrafo 1, al fine di dimostrare che l'operatore richiedente del sistema di un paese terzo e il sistema di un paese terzo che esso gestisce soddisfano tutti i requisiti pertinenti di cui al presente articolo, comprese le condizioni di cui all'articolo 14, e di specificare le informazioni che la domanda deve contenere sui membri del sistema di un paese terzo stabiliti nell'Unione;</p>

		b) una domanda di designazione di cui all'articolo 4, paragrafo 1, al fine di dimostrare che l'operatore richiedente e il sistema che esso gestisce soddisfano tutti i requisiti pertinenti di cui al presente regolamento.
Dati pertinenti per la revoca della registrazione	Articolo 16, paragrafi 2 e 4	<a href="#">\</a>
Dati relativi alla procedura d'insolvenza	Articolo 22, paragrafo 2	<a href="#">\</a>

### **Allineamento con la strategia europea per i dati**

*Spiegazione del modo in cui le prescrizioni sono allineate alla strategia europea per i dati*

Le informazioni richieste saranno presentate in un formato elettronico standardizzato, archiviate e trattate nella banca dati centrale. Le autorità responsabili della designazione dei sistemi dell'UE e della registrazione dei sistemi di paesi terzi avranno accesso ai dati pertinenti nella banca dati centrale.

### **Allineamento con il principio "una tantum"**

*Spiegazione del modo in cui è stato preso in considerazione il principio "una tantum" e di come è stata esplorata la possibilità di riutilizzare i dati esistenti*

Le informazioni richieste saranno trasmesse alla banca dati centrale in un formato standardizzato una sola volta. La banca dati centrale fornirà quindi accesso ai dati pertinenti alle autorità coinvolte nella designazione dei sistemi dell'UE e nella registrazione dei sistemi di paesi terzi, semplificando in tal modo il processo ed eliminando la necessità di duplicare le comunicazioni a più autorità competenti.

*Spiegazione del modo in cui i dati di nuova creazione possano essere reperiti, siano accessibili, interoperabili e riutilizzabili e soddisfino standard di elevata qualità*

I dati sono trattati nella banca dati centrale e presentati secondo specifiche comuni, come spiegato sopra.

La banca dati centrale funge da piattaforma per la condivisione dei dati tra le autorità coinvolte nel processo di designazione e registrazione.

## Flussi di dati

*Descrizione ad alto livello dei flussi di dati*

<b>Tipo di dati</b>	<b>Riferimenti alle prescrizioni</b>	<b>Chi fornisce i dati</b>	<b>Chi riceve i dati</b>	<b>Motivo dello scambio di dati</b>	<b>Frequenza (se del caso)</b>
Dati pertinenti per la domanda di designazione come sistema dell'UE	Articolo 5, paragrafo 1	Operatori dei sistemi	Autorità competente (Stato membro)	Domanda di designazione	Per la designazione e su base ad hoc in caso di modifiche dei dati della designazione
Dati pertinenti per la notifica dei sistemi all'ESMA	Articolo 6, paragrafi 2 e 3	Autorità competente (Stato membro)	ESMA	Notifica	Ad hoc
Dati pertinenti per la revoca della designazione	Articolo 9, paragrafi 2 e 4	Autorità competente (Stato membro)	ESMA, operatore del sistema, altre autorità competenti, ABE, SEBC	Inosservanza dei criteri di designazione	Ad hoc
Dati pertinenti per la registrazione dei sistemi di paesi terzi	Articolo 14, paragrafo 1	Operatori dei sistemi di paesi terzi	ESMA, autorità competenti (a livello di Stato membro), ABE, SEBC	Domanda di registrazione	Per la registrazione e su base ad hoc in caso di modifiche dei dati della designazione

Dati pertinenti per la revoca della registrazione	Articolo 16, paragrafo 2	Autorità competente (Stato membro)	ESMA, operatore del sistema, altre autorità competenti, ABE, SEBC	Inosservanza dei criteri di registrazione	Ad hoc
Dati relativi ai sistemi designati e registrati	Articolo 6, paragrafo 4, articolo 10, paragrafo 3, articolo 15, paragrafo 2, articolo 16, paragrafo 4	ESMA	Grande pubblico	Aggiornamento dei dati/disponibilità di nuovi dati relativi alla designazione e alla registrazione dei sistemi	Ad hoc
Dati relativi alla procedura d'insolvenza	Articolo 12, paragrafo 2	Autorità competente (Stato membro)	ESMA, BCE/SEBC, ABE, Comitato europeo per il rischio sistemico e altri Stati membri	Apertura della procedura d'insolvenza	Ad hoc

### 4.3. Soluzioni digitali

Descrizione ad alto livello delle soluzioni digitali

<b>Soluzione digitale</b>	<b>Riferimenti alle prescrizioni</b>	<b>Principali funzionalità prescritte</b>	<b>Organismo responsabile</b>	<b>Come si provvede all'accessibilità?</b>	<b>Come viene presa in considerazione l'esigenza della riutilizzabilità?</b>	<b>Uso di tecnologie di IA (se del caso)</b>
Banca dati centrale	Articolo 26	Condivisione simultanea di informazioni tra le autorità coinvolte nel processo di designazione e registrazione	ESMA	L'ESMA e l'ABE (in stretta cooperazione con il SEBC) elaborano progetti di norme tecniche di attuazione per specificare i formati elettronici uniformi da trasmettere alla banca dati centrale.	I dati forniti alla banca dati centrale a norma del presente regolamento sono messi a disposizione delle autorità competenti interessate se pertinenti o necessari per l'esercizio delle loro funzioni a norma del regolamento (UE) n. 648/2012 e del regolamento (UE) n. 909/2014.	<a href="#">\</a>

Per ciascuna soluzione digitale, spiegare il modo in cui la soluzione digitale è conforme alle politiche digitali e agli atti legislativi applicabili

Banca dati centrale

<b>Politica digitale e/o settoriale (se applicabili)</b>	<b>Spiegazione sull'allineamento della soluzione alla politica in questione</b>
<i>Regolamento sull'IA</i>	<a href="#"><u>\</u></a>
<i>Quadro dell'UE in materia di cibersicurezza</i>	Il rispetto del quadro dell'UE in materia di cibersicurezza sarà garantito attraverso l'attuazione di norme e specifiche tecniche, che saranno stabilite dall'ESMA e dall'ABE in stretta collaborazione con il SEBC.
<i>eIDAS</i>	<a href="#"><u>\</u></a>
<i>Sportello digitale unico e IMI</i>	<a href="#"><u>\</u></a>
<i>Altri</i>	<a href="#"><u>\</u></a>

#### 4.4. Valutazione dell'interoperabilità

*Descrizione ad alto livello dei servizi pubblici digitali interessati dalle prescrizioni*

<b>Servizio pubblico digitale o categoria di servizi pubblici digitali</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Riferimenti alle prescrizioni</b>	<b>Soluzioni per un'Europa interoperabile (NON APPLICABILE)</b>	<b>Altre soluzioni di interoperabilità</b>
Piattaforma per le domande di designazione di un sistema e di registrazione dei sistemi di paesi terzi	Fornitura di un punto di immissione centrale per le domande in formato elettronico per la designazione di un sistema  Fornitura di un punto di immissione centrale per le domande di registrazione dei sistemi di paesi terzi  Piattaforma per il trattamento e la condivisione di dati tra le autorità coinvolte nel processo di designazione e registrazione	Articolo 4 – Procedura di concessione e di rifiuto della designazione  Articolo 13 – Procedura di registrazione dei sistemi di paesi terzi	//	

*Effetto dei requisiti previsti dal servizio pubblico digitale sull'interoperabilità transfrontaliera*

Piattaforma per la designazione e la registrazione dei sistemi di paesi terzi

<b>Valutazione</b>	<b>Misura/e</b>	<b>Possibili ostacoli residui (se del caso)</b>
<b>Allineamento con le politiche digitali e settoriali in vigore</b> <b>Elencare le politiche digitali e settoriali pertinenti individuate</b>	-	-
<b>Misure organizzative per un'agevole prestazione dei servizi pubblici digitali transfrontalieri</b> <b>Elencare le misure di governance previste</b>	- L'ESMA e l'ABE (in stretta cooperazione con il SEBC) elaboreranno progetti di norme tecniche di attuazione per specificare i formati elettronici uniformi da trasmettere alla banca dati centrale.	-
<b>Misure per assicurare un'interpretazione univoca dei dati</b> <b>Elencare tali misure</b>	- L'ESMA e l'ABE (in stretta cooperazione con il SEBC) elaboreranno progetti di norme tecniche di attuazione per specificare i formati elettronici uniformi da trasmettere alla banca dati centrale.	-
<b>Uso di norme e specifiche tecniche aperte concordate</b> <b>Elencare tali misure</b>	- L'ESMA e l'ABE (in stretta cooperazione con il SEBC) elaboreranno progetti di norme tecniche di attuazione per specificare i formati elettronici uniformi per le informazioni da trasmettere alla banca dati centrale.	-

#### 4.5. Misure a sostegno dell'attuazione digitale

*Descrizione ad alto livello delle misure a sostegno dell'attuazione digitale*

<b>Descrizione della misura</b>	<b>Riferimenti alle prescrizioni</b>	<b>Ruolo della Commissione</b> (se pertinente)	<b>Chi deve essere coinvolto</b> (se pertinente)	<b>Calendario previsto</b> (se pertinente)
L'ESMA istituisce una banca dati centrale.	Articolo 26	<u>∥</u>	ESMA	<u>∥</u>
L'ESMA e l'ABE (in stretta cooperazione con il SEBC) elaborano progetti di norme tecniche di attuazione per specificare i formati elettronici uniformi da trasmettere alla banca dati centrale.	Articolo 13, paragrafi 13 e 15	<u>∥</u>	ESMA, ABE (in stretta cooperazione con il SEBC)	Un anno dopo l'entrata in vigore